



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1945**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione del Documento degli interventi di politica del Lavoro 2015-2018.

Il giorno **02 Novembre 2015** ad ore **08:50** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

SARA FERRARI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Vista la propria deliberazione n. 343 del 9 marzo 2015, e successivamente integrata dalla propria deliberazione n. 677 del 27 aprile 2015, con la quale, su proposta conforme della Commissione provinciale per l'impiego, è stato riapprovato il Documento degli interventi di politica del lavoro per il triennio 2011-2013, con conseguente sostituzione integrale del documento approvato con deliberazione n. 1608 del 29.07.2011, da ultimo modificata con deliberazione n. 1961 di data 18.11.2014;
- visto il Programma di sviluppo provinciale per la XV Legislatura approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2297 del 22 dicembre 2014;
- vista la propria deliberazione adottata nella seduta odierna avente ad oggetto gli indirizzi strategici e le direttive per l'attuazione degli interventi di politica del lavoro;
- esaminata la proposta del nuovo Documento degli interventi di politica del lavoro per il periodo 2015-2018, approvata dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 413 del 16 ottobre 2015;
- visti i pareri del Servizio Europa (nota prot. n. 550908 di data 27 ottobre 2015), del Servizio Pianificazione e controllo strategico (nota prot. n. 550800 del 27 ottobre 2015), del Servizio Supporto alla Direzione generale e ICT (nota prot. n. 547312 del 26 ottobre 2015);
- visto il parere della Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo rilasciato ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. e) della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41, recante «Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna», ns. prot. n. 542941 di data 23 ottobre 2015;
- ritenuto di condividere la proposta formulata dalla Commissione provinciale per l'impiego;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di adottare il Documento degli interventi di politica del lavoro per il periodo 2015-2018 secondo la proposta formulata dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 413 del 16 ottobre 2015 ed i documenti alla stessa allegati, che formano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto che il documento allegato di cui al punto 1. sostituisce quello da ultimo approvato con deliberazione n. 343 del 9 marzo 2015 e successivamente integrato con deliberazione n. 677 del 27 aprile 2015;
3. di stabilire che l'efficacia del documento allegato di cui al punto 1. è prorogata, alla sua scadenza, fino all'adozione del successivo documento;

4. di dare atto che la realizzazione degli interventi riconducibili alle azioni del documento allegato di cui al punto 1. avverrà secondo gli stanziamenti autorizzati nel bilancio di Agenzia del lavoro.

ACC

**DOCUMENTO
DEGLI INTERVENTI
DI POLITICA DEL
LAVORO
*2015 – 2018***

**I parte
INTERVENTI**

testo approvato dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 413 del 16.10.2015 ed adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. del, con decorrenza immediata dell'efficacia.

PREMESSA.....	3
PRINCIPI ATTUATIVI.....	3
LE PRIORITÀ.....	3

PREMESSA

Con la deliberazione n. del ... la Giunta provinciale, sulla base di quanto disposto dal Programma di sviluppo provinciale per la XV legislatura, ha individuato i seguenti ambiti di intervento prioritari:

- a) valorizzare la rete dei servizi per il lavoro;
- b) potenziare e migliorare le politiche attive del lavoro personalizzate ed intensive, in un'ottica più generale di prevalenza, in termini di spesa, della componente attiva delle politiche del lavoro su quella passiva, avendo come riferimento i modelli nord europei;
- c) sostenere l'occupazione dei giovani;
- d) potenziare l'occupazione femminile.

Nella medesima deliberazione la Giunta provinciale ha formulato altresì le seguenti direttive:

- A) valorizzare la rete dei servizi per il lavoro, con il coinvolgimento delle parti sociali, definendo il rapporto fra pubblico e privato, allo scopo di rendere più efficace l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, utilizzando, nei casi opportuni, il sistema dei voucher e promuovendo il contratto di ricollocazione;
- B) disegnare, con il coinvolgimento delle parti sociali, il nuovo sistema di ammortizzatori sociali, a completamento del percorso di attuazione della delega alla Provincia in materia;
- C) sul piano delle politiche attive del lavoro, aumentare le azioni per favorire l'occupazione, potenziando l'accompagnamento al lavoro e, conseguentemente, la ricollocazione dei disoccupati, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - 1. rafforzare i servizi di orientamento professionale e di formazione in funzione dell'accompagnamento al lavoro o della ricollocazione, in particolare per soggetti espulsi dai processi produttivi, giovani e donne e disoccupati in condizione di svantaggio;
 - 2. integrare le politiche del lavoro e le politiche industriali sostenendo la sperimentazione delle reti tra imprese, l'introduzione di nuove forme contrattuali e attraverso il finanziamento della formazione continua, anche con un coordinamento con i fondi interprofessionali;
 - 3. potenziare gli interventi a favore dell'occupazione dei giovani, prevedendo altresì una sezione dedicata ai medesimi all'interno del Documento degli interventi di politica del lavoro, rendendo strutturali gli interventi in favore dei giovani sul modello "Garanzia giovani" e favorendo lo sviluppo della filiera scuola lavoro;
 - 4. sostenere l'occupazione femminile, sia in termini quantitativi che qualitativi con interventi mirati, adottando le migliori prassi europee, al fine di favorire la spinta del tasso di occupazione delle donne verso i valori mittel-europei;
 - 5. potenziare, sia in termini quantitativi, sia qualitativi, l'organizzazione dei Centri per l'impiego.

Sulla base delle indicazioni della Giunta provinciale, nella Parte I sono individuati le priorità ed i principi attuativi degli interventi di politica del lavoro della Provincia autonoma di Trento disciplinati nella Parte II.

Il nuovo documento degli interventi di politica del lavoro infatti è composto da due parti.

La Parte I contiene i principi attuativi e le priorità. La Parte II contiene la disciplina dei singoli interventi di politica del lavoro ed è lo strumento di lavoro utilizzato quotidianamente dagli operatori dell'Agenzia del lavoro, ma anche dai datori di lavoro, dai disoccupati, dai partecipanti alla rete dei servizi, ecc.

Gli interventi, previsti nella Parte II, sono raggruppati in 6 linee:

1. servizi per l'impiego;
2. formazione per disoccupati e occupati;
3. incentivi all'occupazione;
4. ricollocazione professionale;
5. progetti per l'occupazione;
6. ammortizzatori sociali provinciali;
7. attività di sistema.

Si tratta della riproposizione delle linee di intervento adottate in passato, ma in un'ottica di evoluzione e adattamento necessaria al governo del mercato del lavoro in continuo cambiamento.

Tali linee di intervento costituiscono la declinazione specifica delle indicazioni che derivano dal contesto programmatico provinciale e si esplicano in tipologie di attività riconducibili a due gruppi di politiche del lavoro, le politiche preventive e le politiche di sostegno.

Le politiche preventive sono finalizzate a prevenire situazioni di disoccupazione, come i contratti di rete, la staffetta generazionale ed i contratti di solidarietà difensivi ed espansivi, la formazione continua, i meccanismi di incentivo della flessibilizzazione dei regimi di orario ed i progetti di conciliazione famiglia-lavoro.

Le politiche di sostegno, che intervengono laddove si sono già realizzate situazioni di disoccupazione o di rischio di disoccupazione, sono ad esempio gli ammortizzatori sociali provinciali, e quindi il reddito di attivazione, il reddito di continuità ed il reddito di qualificazione, e le politiche di sostegno all'occupazione. Tra queste ultime, si devono distinguere gli interventi in caso di crisi aziendale, come i contratti di ricollocazione ed il c.d. Progettone, e gli interventi per far fronte a situazioni di disoccupazione, come il Patto di servizio, la profilazione, il Piano di azione individuale e l'affidamento alla rete dei servizi.

Il nuovo documento degli interventi di politica del lavoro ha la durata della legislatura e la sua attuazione è affidata all'Agenzia del lavoro, che opera direttamente o mediante una serie di strumenti tra i quali: l'affidamento dei servizi alla rete provinciale dei servizi per il lavoro, il meccanismo dei voucher, gli incentivi economici, la borsa delle professioni, altre forme di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.

PRINCIPI ATTUATIVI

1. Flessibilità

Il documento degli interventi di politica del lavoro si presenta come documento complesso poiché deve far fronte agli effetti occupazionali della crisi economica ancora presente, intervenendo con strumenti, sia nuovi che già sperimentati, tra loro integrati per rispondere alle esigenze diverse a seconda della tipologia di destinatari delle politiche del lavoro.

In questo contesto si pongono comunque vincoli in rapporto alle risorse, ma anche in rapporto alle priorità che il decisore politico riformula di anno in anno attraverso le scelte della Giunta e del Consiglio provinciale, riflesse nell'approvazione del bilancio.

Sarà compito dei programmi annuali tradurre queste scelte in indicazioni operative per l'Agenzia che, per altro verso, nella peculiarità di organismo concertativo, può a sua volta segnalare urgenze e bisogni emergenti per i provvedimenti di competenza.

2. Efficienza

Ciò che misura l'efficienza sostanziale delle politiche del lavoro non è solo il rapporto costi-benefici in sé, rispetto a determinati interventi, ma la capacità di tali interventi di incidere sui principali indicatori di performance dei mercati su cui insistono. Si tratta in particolare di migliorare i differenziali di genere e di generazione (per età) che nella provincia di Trento sono meno forti che in altre parti del paese, ma comunque significativi, soprattutto con riferimento alle migliori prassi europee; di migliorare l'occupabilità dei lavoratori adulti e incrementare i tassi di occupazione degli over 50, così come prevede con insistenza la strategia europea per l'occupazione, che propone un tasso di occupazione tra i 20 e i 64 anni del 75%.

Soprattutto in un mercato del lavoro come quello trentino, che vanta un tasso di disoccupazione quasi alla metà di quello nazionale, la politica del lavoro può contribuire a ridurre il mancato incontro (mismatch) tra domanda e offerta, contrarre i tempi di rientro dei lavoratori disoccupati in una condizione attiva, offrire migliori opportunità occupazionali alle persone in disagio personale e sociale, accrescere la qualità del lavoro necessaria per l'internazionalizzazione e la competitività del territorio.

3. Sussidiarietà

La sussidiarietà rappresenta una costante riconosciuta del nuovo welfare attivo, senza per questo far venire meno il ruolo di responsabilità che è proprio delle istituzioni di governo, semmai rafforzandolo nelle funzioni di regia. A maggior ragione questo principio vale per i problemi del lavoro in una condizione difficile quale quella attuale, dove occorre scontare la necessità di un interessamento il più ampio possibile di tutti gli attori coinvolti. Per l'attuazione degli interventi è dunque prevista l'estensione della collaborazione con soggetti che possono essere chiamati a svolgere compiti di gestione, e in particolare ed a titolo esemplificativo, oltre la cooperazione e gli enti di formazione, il rafforzamento della rete provinciale dei servizi, la valorizzazione degli enti bilaterali, i fondi interprofessionali, le Agenzie per il lavoro, gli ordini professionali tra i quali i Consulenti del lavoro, il sistema educativo allargato, compresa l'università, i patronati, tutto il non profit che può concorrere a

sostenere segmenti di mercato del lavoro, anche deboli, in una prospettiva però di tipo transizionale, superando i rischi di un eccesso di assistenzialismo.

4. Semplificazione

Un ulteriore principio riguarda la semplificazione, che deve tradursi in procedure d'accesso sempre più trasparenti e facilitanti la fruizione dei servizi e delle attività predisposte da Agenzia. E' un principio, questo, che permette anche di estendere il peso della intermediazione organizzata, pubblica e privata oltre i livelli pur significativi già raggiunti, che nella provincia di Trento sono ben al di sopra della media nazionale. E' utile altresì per migliorare l'intermediazione anche sul piano della qualità dei servizi offerti, sia agli iscritti ai Centri per l'impiego, sia alle imprese. Ed è soprattutto utile perché sostiene il rovesciamento di prospettiva nell'erogazione dei servizi, passando dal protagonismo dell'offerta di questi ultimi a quello della domanda dei cittadini.

5. Condizionalità

La condizionalità, intesa come l'integrazione tra le politiche attive e quelle passive, è in grado di garantire maggiore efficacia alle politiche attive del lavoro, evitando derive assistenzialistiche. La delega in materia di ammortizzatori sociali in provincia di Trento ha consentito alla Provincia autonoma di Trento di attivare in modo peculiare il legame tra politiche passive e politiche attive. Infatti, con l'introduzione del Reddito di attivazione sono stati perseguiti contemporaneamente più obiettivi: razionalizzare e rendere maggiormente universali ed omogenei i trattamenti, evitare iniquità ed assicurare una continuità salariale, ma anche favorire il re-ingresso nel mercato del lavoro e la responsabilizzazione di singoli e di attori sociali, verso utilizzi non assistenziali dei benefici di carattere economico.

6. Valutazione

La razionalità della spesa e l'efficacia dei dispositivi adottati dalle politiche pubbliche sono evidentemente condizionate, da un lato, dalla possibilità di avere informazioni corrette sul rapporto costi/benefici, dall'altro, dal contenimento degli effetti distorsivi dovuti alle conseguenze non volute delle decisioni assunte.

Discende da qui la necessità di sviluppare la funzione di monitoraggio e valutazione in via ordinaria e sistematica.

Il monitoraggio, ovvero la verifica periodica di misure, che permette di raccogliere informazioni sui processi in atto, consente quelle azioni di rendicontazione dimostrativa delle capacità di efficienza specifica (di ogni singolo intervento) e di sistema.

L'efficacia (e la qualità) delle politiche trova a sua volta la propria misurazione nella valutazione di impatto, che è in grado di offrire elementi di giudizio comparativo tra i risultati ottenuti in presenza di determinate politiche ed esiti invece in "assenza di tali politiche"; affinché ciò sia possibile è necessario che gli interventi propri di queste ultime siano progettati anche in funzione della loro valutazione. Nella Provincia di Trento possiamo contare sull'esistenza di un istituto dedicato a questa funzione: di qui l'importanza di avvalersi di IRVAPP per la messa a regime di un sistema organico di valutazione, sostenuto da un rafforzamento dell'azione di monitoraggio di competenza dell'Agenzia.

LE PRIORITÀ

Sulla base dei predetti principi attuativi e degli indirizzi strategici definiti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. ... del ... sono individuate le seguenti priorità:

1. priorità per un mercato del lavoro dinamico
2. priorità per i giovani
3. priorità per l'occupazione femminile
4. nuovo ruolo dei Centri per l'impiego
5. priorità per un mercato del lavoro inclusivo
6. priorità per lo sviluppo del sistema di ammortizzatori sociali provinciali, a completamento del percorso di attuazione della delega alla Provincia in materia;
7. innovazione degli strumenti e delle modalità di attuazione delle politiche del lavoro.

1. Priorità per un mercato del lavoro dinamico

Al fine di migliorare i risultati occupazionali, sia in termini quantitativi che qualitativi, diventa indispensabile agire nelle seguenti direzioni:

- valorizzare lo strumento della ricollocazione,
- passare da un sistema di formazione per disoccupati ad un sistema di formazione per l'occupazione,
- valorizzare gli interventi che favoriscono l'imprenditorialità,
- sostenere la contrattazione e la gestione delle crisi aziendali,
- integrare le politiche attive e quelle passive, sostenendo l'attivazione dei disoccupati nella ricerca del lavoro.

Valorizzare lo strumento della ricollocazione

Per quanto riguarda la ricollocazione, sulla base dell'esperienza maturata con i progetti di reinserimento lavorativo degli espulsi dal settore delle costruzioni e di reinserimento lavorativo degli espulsi dalla Whirlpool e dalle sue aziende fornitrici (Progetti FEG), si intende favorire, tramite l'affidamento di lavoratori disoccupati alla Rete provinciale dei servizi per il lavoro, il reinserimento nel mercato del lavoro mediante pacchetti integrati e personalizzati, fornendo servizi di orientamento, attività di formazione specialistica, bilancio delle competenze, tirocini e accompagnamento al lavoro, ecc. Questo tipo di interventi, strutturato e definito in un pacchetto personalizzato, deve essere utilizzato in primis per i lavoratori espulsi dal mercato del lavoro in possesso dei requisiti per accedere al Progettone, al fine di ridurre il numero di domande di accesso a quest'ultimo. Lo strumento della ricollocazione, per quanto possibile, dovrebbe essere esteso anche a tutti gli altri disoccupati che non sono in grado di ricollocarsi in tempi ragionevoli con i normali strumenti.

Formazione per l'occupazione

Per creare un'offerta formativa sempre più rivolta all'effettiva occupazione, i percorsi formativi devono essere di norma abbinati con esperienze di tirocinio e servizi di accompagnamento al lavoro. Questi ultimi servizi devono essere remunerati in base al successo in termini occupazionali, introducendo meccanismi premiali.

D'altro canto, il catalogo dell'offerta formativa deve essere creato e aggiornato sulla base della domanda di lavoro e delle indagini previsionali definite con i migliori sistemi presenti sul mercato. Infine, per quanto riguarda la formazione continua, è necessario un coordinamento con i fondi interprofessionali al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse.

Si dà atto che i criteri di concessione dei contributi per la formazione continua previsti nella Parte II si applicano in attesa di individuare e disciplinare la compensazione d'imposta per il sostegno della formazione medesima.

Valorizzare gli interventi che favoriscono l'imprenditorialità

Il sostegno all'idea imprenditoriale, già previsto nel documento degli interventi di politica del lavoro, costituisce una best practice, anche alla luce degli esiti conseguiti: nel periodo 2008/2014 è stato registrato il tasso di successo delle imprese dell'87,2% (solo 16 imprese su 125 hanno chiuso).

Il punto di forza è costituito, anche in questo caso, dall'integrazione di strumenti diversi, non solo l'incentivo finanziario, ma anche e soprattutto, la selezione iniziale, i servizi di supporto alla definizione del proprio progetto imprenditoriale, la formazione, l'assistenza tecnica in fase di start up ed il tutoraggio per il primo anno.

La Provincia sta operando la razionalizzazione degli interventi finanziari a favore dell'imprenditorialità, eliminando gli interventi che consistono in meri incentivi economici all'autoimpiego, e raggruppando gli interventi per l'imprenditoria presso un unico organismo, ivi incluso il sostegno allo sviluppo di un'idea imprenditoriale.

Sostenere la contrattazione e la gestione delle crisi aziendali

La Giunta provinciale ha recentemente istituito presso il Dipartimento Sviluppo economico e Lavoro una nuova competenza in materia di supporto alla contrattazione collettiva. In particolare si intende sostenere la contrattazione collettiva finalizzata alla difesa dell'occupazione, integrando le politiche del lavoro e industriali attraverso la sperimentazione di nuovi istituti (contrattazione di secondo livello, contratti di rete e contratti di solidarietà difensivi).

Nello specifico, va incrementato il servizio di consulenza tecnico – scientifica alle imprese ed alle organizzazioni sindacali volto all'elaborazione di proposte negoziali per aumentare la produttività territoriale e le retribuzioni dei lavoratori dipendenti, favorire la nascita di modelli partecipativi al fine di migliorare al contempo la qualità del lavoro e la competitività aziendale.

Inoltre la Giunta Provinciale ha affidato all'Agenzia del Lavoro la task force per sostenere le parti sociali nella gestione delle crisi aziendali e per sviluppare i rapporti con le imprese.

In tal senso si intende sensibilizzare le imprese sull'utilizzo dei contratti di rete per favorire la crescita di nuova occupazione e per prevenire e gestire al meglio eventuali crisi occupazionali.

Si devono poi valorizzare gli interventi già presenti di sostegno ai contratti di solidarietà difensiva, alla luce delle nuove regole introdotte dal jobs act che prevedono il ricorso obbligatorio a questi strumenti prima di accedere alla cassa integrazione guadagni. Soprattutto vanno rafforzati i collegamenti con le imprese per favorire l'accesso ai servizi di Agenzia del Lavoro.

Integrare le politiche attive e quelle passive

Le migliori esperienze straniere hanno dimostrato che le politiche attive e quelle passive funzionano solo se sono coordinate ed integrate. Le sole politiche passive, infatti, possono dar luogo a comportamenti opportunistici, nel mentre le sole

politiche attive, in mancanza di un sostegno finanziario, risultano addirittura non accessibili da parte di molti.

In linea con la strada finora percorsa per l'integrazione delle politiche attive con le passive, si devono garantire, da un lato, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni individuati dalla normativa nazionale ed in corso di modifica, e, dall'altro, si deve applicare la condizionalità non tanto e non solo in termini sanzionatori, ma soprattutto aiutando il lavoratore a diventare protagonista del proprio progetto di ricerca attiva del lavoro. In quest'ultimo senso, l'introduzione del Diario di attivazione segna un cambiamento radicale e culturale nel concetto di attivazione: da disoccupato "passivo" che si aspetta di ricevere servizi per l'impiego ed in qualche modo obbligato ad accettare le politiche attive offerte, a protagonista attivo del proprio percorso di reinserimento lavorativo.

2. Priorità per i giovani

Per combattere le difficoltà occupazionali che i giovani si trovano ad affrontare il Documento contiene una serie di politiche particolarmente utili per questa categoria di lavoratori ed una sezione di interventi ad essi dedicata.

Garanzia Giovani

Tra gli strumenti strategici, ricordiamo, il progetto Garanzia Giovani, che è incardinato nella prima fase del percorso sui Centri per l'impiego, che procedono alla profilazione ed al primo orientamento del giovane, e poi è articolato su linee di intervento che fanno capo a diversi servizi ed agenzie.

Trattandosi di un progetto strategico, Garanzia Giovani, a valere sul fondo YEI (youth employment initiatives) fino al 2015, sarà poi finanziato sui fondi europei e provinciali per la restante parte della programmazione europea (fino al 2020).

Tirocini

Un altro strumento fondamentale per agevolare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro è dato dai tirocini che siano essi tirocini di orientamento, tirocini a contenuto formativo e tirocini estivi per studenti. Pur non costituendo contratti di lavoro, le esperienze lavorative effettuate nell'ambito dei tirocini permettono ai giovani di entrare in modo graduale nel mercato del lavoro, riducendo i tempi di transizione dal sistema educativo a quello lavorativo. Una particolare importanza assumono i tirocini di qualità a contenuto formativo, sfruttando anche le potenzialità formative dei maestri artigiani e delle botteghe scuola.

Scuola- lavoro.

Il passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro costituisce una fase delicata che, nell'area mediterranea a cui anche il Trentino appartiene, diventa spesso critica. Uno strumento per ridurre i tempi di transizione consiste nel rafforzare il servizio di orientamento dei giovani in uscita dal sistema scolastico mediante incontri e momenti informativi nelle scuole e nei Centri per l'impiego. Si tratta di un intervento già attuato, ma che deve essere ulteriormente rafforzato e valorizzato mediante meccanismi di raccordo tra Agenzia del lavoro ed il Dipartimento della Conoscenza e l'Università.

Apprendistato

Il sistema apprendistato, che per quanto riguarda il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è stato notevolmente semplificato ed è sostenuto mediante un'offerta formativa più concentrata e più vicina alle esigenze aziendali e mediante un sostegno economico particolare per l'apprendistato per l'attività di ricerca.

Mobilità all'estero

Costituiscono importanti esperienze arricchenti per i giovani gli interventi di mobilità all'estero attraverso i servizi Eures e i progetti di tirocinio all'estero accompagnati da momenti formativi di preparazione. Questi interventi vanno ulteriormente incrementati e finanziati.

Staffetta generazionale e reddito di qualificazione.

Altri interventi destinati ai giovani sono la staffetta generazionale, che ha lo scopo di favorire l'assunzione a tempo indeterminato, ed il reddito di qualificazione, che consente ai giovani lavoratori di beneficiare di un sostegno al reddito per ridurre l'orario lavorativo e riprendere gli studi, nella considerazione del fatto che il tasso di disoccupazione ed il tasso di occupazione cresce si riduce nelle fasce di lavoratori con titoli di studio più elevati. Questi interventi devono essere resi più facilmente accessibili, nel primo caso, della staffetta, prevedendo la possibilità di pagamento del sostegno finanziario direttamente al lavoratore senior senza il vincolo di destinazione alla copertura della contribuzione volontaria, nel secondo caso, del reddito di qualificazione, passando dal sistema a bando, che è molto rigido, al sistema a sportello.

3. Priorità per l'occupazione femminile

L'aumento dell'occupazione femminile permetterebbe di modificare positivamente il mercato del lavoro complessivo, di aumentare la domanda di beni e servizi, di aumentare il PIL e, come dimostrato in diversi Paesi, si è accompagnato ad un aumento del tasso di fertilità.

L'attuale sistema di politiche del lavoro in Trentino contiene già alcune buone prassi che vanno sicuramente mantenute e, per quanto possibile, ulteriormente valorizzate.

In aggiunta, si prevede di premiare le imprese che valorizzano le lavoratrici, con precisi progetti ed obiettivi, introducendo una certificazione inserita nel Family audit. In secondo luogo si prevede di incrementare i progetti di inserimento occupazionale per giovani disoccupate, anche laureate, che vivono una condizione di debolezza che rallenta il loro ingresso nel mercato del lavoro, di estendere i progetti con finalità conciliative rivolti alle lavoratrici autonome anche alle libere professioniste ed alle altre forme di lavoro autonomo.

Da ultimo si deve cercare di superare il gap di genere nelle materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

4. Nuovo ruolo dei centri per l'impiego

Per quanto riguarda i Centri per l'impiego (CPI), si deve dare atto che, nel panorama nazionale, i CPI della Provincia di Trento sono considerati strutture di eccellenza. In questi anni è stato fatto molto nella direzione di creare un rapporto forte e collaborativo tra lavoratore disoccupato e operatore del CPI. Proseguendo sulla strada tracciata, l'operatore sempre più aiuterà il lavoratore ad essere protagonista del proprio progetto di attivazione, orientandolo e permettendogli di utilizzare gli strumenti in modo agevole. In questo senso, l'introduzione del sistema dei voucher può costituire una modalità tra le più efficaci.

Attualmente, l'Agenzia del lavoro si sta avvalendo di soggetti esterni, ivi inclusi quelli della Rete dei servizi per il lavoro, per lo svolgimento di servizi di formazione dei disoccupati, formazione per apprendisti, Garanzia Giovani, bilancio di competenze, iscrizione allo stato di disoccupazione e contestuale dichiarazione di immediata disponibilità (patronati), tutorato personalizzato e interventi di inserimento lavorativo per disabili e soggetti svantaggiati (cooperative sociali ed enti accreditati), interpretariato per non udenti, interventi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a favore di persone con disabilità, iniziative per favorire l'occupazione delle disoccupate madri e delle lavoratrici al rientro dal

congedo, supporto alle attività di orientamento e formazione (Centro risorse), progetti a finanziamento europeo FEI e FEG.

Per migliorare i servizi per l'impiego è necessario valorizzare al meglio le diverse e complementari capacità dei CPI e dei soggetti privati, assicurando il necessario investimento in termini finanziari, informatici ed organizzativi.

Al fine di garantire la necessaria imparzialità, si ritiene di dover riservare ai Centri per l'impiego le funzioni di base di presa in carico, orientamento e stipula del Piano di azione individuale. Analogamente, non si valuta opportuno affidare alla Rete dei servizi il controllo della condizionalità con l'applicazione delle relative sanzioni.

Da ultimo, per garantire un rapporto continuativo e stabile con persone disabili, si ritiene di non affidare alla Rete la presa in carico e orientamento di primo livello per disabili e svantaggiati.

Dal punto di vista del rapporto con il cittadino, è necessario modificare i meccanismi di approccio, passando da un'idea di assistenza al cittadino ad un sistema di collaborazione con il cittadino, dove il Centro per l'impiego assuma un ruolo di regista della attività di ricerca del lavoro ed il lavoratore sia il protagonista del proprio piano di azione. Su questa strada sempre più l'operatore dovrà aiutare il lavoratore ad essere l'interprete del proprio progetto di attivazione, orientandolo e permettendogli di utilizzare gli strumenti, sempre più personalizzati, in modo agevole.

Anche sotto il profilo del sistema scuola-lavoro, si devono portare a regime le azioni frammentate di orientamento degli studenti dell'ultimo anno delle superiori con incontri nelle scuole e visite delle scolaresche ai CPI del proprio territorio. Inoltre va approfondita e migliorata la collaborazione con il Dipartimento della Conoscenza, nel rispetto delle competenze, anche nella fase di orientamento precoce.

Dal punto di vista del rapporto con le imprese, i Centri per l'impiego potranno rafforzare il proprio ruolo di servizio alle imprese con l'organizzazione sistematica di career days, il portale Trentinolavoro (portale per incontro domanda offerta), azioni di marketing occupazionale (incontri sistematici con i datori di lavoro, in funzione dell'individuazione dei fabbisogni occupazionali in tempo reale).

E' poi indispensabile rendere i CPI da un lato sempre più internazionali, rafforzando il sistema Eures e sostenendo in modo sistematico i progetti linguistici di formazione e di esperienza di tirocinio o lavoro all'estero e, dall'altro, sempre più tecnologici, utilizzando al meglio i sistemi informatici.

5. Priorità per un mercato del lavoro inclusivo

Per quanto riguarda la priorità per un mercato del lavoro inclusivo, si ritiene opportuno rafforzare gli strumenti per l'inserimento lavorativo dei soggetti più svantaggiati, valorizzando il sostegno delle cooperative di tipo B, promuovendo strumenti come i contratti di solidarietà difensivi, i lavori socialmente utili e rendendo più selettivi gli incentivi all'assunzione.

Con riferimento più in particolare ai lavoratori disabili, diventa necessario costruire un rapporto più vicino alle imprese al fine di agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disabili, in particolare, incrementando i servizi forniti alle imprese che accolgono lavoratori disabili, aumentando l'entità degli incentivi riservati alle aziende che li assumono, introducendo uno specifico nuovo incentivo, volto a sostenere il mantenimento del rapporto di lavoro in caso di persone che

diventano disabili in costanza di rapporto e, da ultimo, potenziando l'utilizzo dei tirocini anche grazie all'impegno del settore del privato sociale che ha in carico il disabile.

Si ritiene infine opportuno concentrare gli incentivi all'assunzione sulle fattispecie che permettono di modificare il mercato del lavoro, concentrandosi sugli incentivi per le fasce deboli ed aumentandone la misura, anche alla luce degli incentivi già riconosciuti dalla normativa statale.

6. Priorità per lo sviluppo del sistema di ammortizzatori sociali provinciali

L'obiettivo degli ammortizzatori sociali provinciali è quello di assicurare una maggiore tutela ai lavoratori trentini disoccupati che hanno perso il lavoro involontariamente e che, nonostante si siano adeguatamente attivati, non abbiano trovato una nuova occupazione nel periodo di vigenza delle indennità di disoccupazione statali. Si tratta di lavoratori subordinati che, durante il periodo di lavoro, hanno pagato i contributi per l'indennità di disoccupazione, ma che, appunto, non riescono a trovare una nuova occupazione nei tempi previsti dalla normativa statale.

Il Reddito di Attivazione deve essere rimodulato alla luce delle recenti modifiche normative, soprattutto al fine di tutelare quelle categorie di soggetti che, con l'introduzione del nuovo ammortizzatore sociale (NASPI) risultano meno tutelate, e deve anche sperimentare un'applicazione a soggetti attualmente non coperti da alcuna indennità di disoccupazione, come, per esempio, gli assegnisti di ricerca.

Il Reddito di Continuità deve essere definito con le parti sociali in attuazione dell'art. 40 del d. Lgs. 148/2015 che prevede la possibilità da parte della Provincia Autonoma di Trento di sostenere la creazione di un Fondo di solidarietà territoriale.

I contenuti del reddito di continuità dovranno infatti essere definiti, alla luce delle disposizioni normative, ma anche dell'accordo tra le parti sociali e del sostegno che la Provincia Autonoma di Trento intende garantire.

Il Reddito di qualificazione prosegue nel miglioramento della qualità del lavoro attraverso percorsi di acquisizione delle competenze, e persegue l'obiettivo di qualificazione e di riqualificazione dei giovani, passando da intervento ad accesso tramite partecipazione a bando, ad intervento a sportello e quindi disponibile con continuità durante il corso di tutto l'anno.

Per quanto riguarda il principio di condizionalità, si ricorda che in Trentino viene applicato con rigore e sistematicità, ed è il primo territorio ove è stato introdotto ed è ormai a regime l'utilizzo del c.d. Diario di attivazione. Il Diario di attivazione, dove il disoccupato registra le proprie attività di ricerca di lavoro, segna un cambiamento radicale e culturale nel concetto di attivazione: da disoccupato "passivo" che riceve ed in qualche misura deve accettare le politiche attive, a disoccupato protagonista, attivo del proprio percorso di reinserimento lavorativo.

In pratica con la messa a regime di strumenti si dà piena attuazione ai principi di universalità selettiva e di condizionalità.

7. Strumenti e modalità innovative

Le novità del nuovo Documento degli interventi di politica del lavoro non interessano solo le tipologie ed i contenuti dei diversi progetti e azioni, ma riguardano anche la strumentazione e le modalità per l'attuazione degli interventi di politica del lavoro, dal potenziamento della Rete dei servizi a strumenti come la ricollocazione, la profilazione, il bilancio delle competenze ed il monitoraggio.

La Rete dei servizi ed il sistema dei voucher

Si evidenzia innanzitutto l'esigenza di sviluppare ulteriormente l'utilizzo della Rete provinciale dei servizi per il lavoro così come definita dall'articolo 39 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, che ha introdotto l'articolo 17 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19. Si ritiene infatti che il miglioramento dell'offerta dei servizi per l'impiego passi attraverso il maggior coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati, compreso il privato sociale, che possono concorrere all'attuazione in modo paritario delle politiche del lavoro, pur mantenendo in capo ad Agenzia del lavoro la regia del sistema.

Dopo le prime sperimentazioni avvenute nel secondo semestre 2014 nell'ambito di progetti speciali (Garanzia Giovani, progetto di reinserimento lavorativo dei lavoratori ex – Whirlpool...), è necessario definire i rapporti fra pubblico e privato, individuando i compiti prioritari della Rete, le modalità di attuazione dei servizi affidati ai soggetti accreditati e gli strumenti di lavoro. Tra le modalità di attuazione dei servizi per il lavoro, la deliberazione della Giunta provinciale n. 968 di data 24 maggio 2013 individua i titoli di acquisto di servizi o voucher, come strumento che assicura la qualità dei servizi erogati, la massima partecipazione dei soggetti accreditati, la concorrenzialità e la responsabilizzazione dell'utente finale.

Si evidenzia inoltre l'opportunità di rafforzare la collaborazione con i Patronati e con le Parti sociali al fine di un loro maggiore coinvolgimento nella programmazione delle attività di riqualificazione, formazione, assistenza alla mobilità e alla ricollocazione.

Il contratto di ricollocazione

Tra gli strumenti di lavoro che possono essere utilizzati dalla Rete, si ricorda nuovamente il contratto di ricollocazione per erogare servizi per l'impiego di tipo intensivo e specialistico in funzione dell'accompagnamento al lavoro e della ricollocazione. La Rete può inoltre attivare piani di azione con lavoratori e aziende al fine di saturare la domanda di lavoro.

La profilazione

Il *profiling* è uno strumento per misurare il grado di occupabilità dei lavoratori. Attraverso l'attribuzione di punteggi ad alcuni elementi caratterizzanti del soggetto, si ottiene una valutazione (normalmente posizionata su 3 o 4 fasce) di quanto esso sia "spendibile" sul mercato del lavoro e di quali siano gli elementi più favorevoli e quelli più limitanti.

Il *profiling* può essere utilizzato con diverse finalità:

1. orientativa; attraverso la restituzione al lavoratore dei risultati ottenuti si supporta un processo di autovalutazione.
2. statistica; consente una lettura più approfondita delle caratteristiche della disoccupazione, anche in un'ottica di programmazione di politiche del lavoro.
3. indicativa delle necessità individuali, più o meno intensive, di azioni personalizzate di politica del lavoro, per guidare l'erogazione differenziata di incentivi e servizi.

E' possibile elaborare un *profiling* con diversi livelli di approfondimento. Ci si può limitare a considerare dati oggettivi come genere, età, titolo di studio, ecc. ai quali attribuire uno specifico punteggio e segmentare, in tal modo, l'utenza. Tale modalità si presta ad un uso generalizzato dello strumento, gestita attraverso modalità automatizzate e senza la partecipazione attiva del lavoratore. I dati ottenuti con questa modalità non tengono però conto delle variabili individuali e degli aspetti soggettivi. Una modalità più approfondita prevede, accanto alla considerazione degli aspetti dati dall'osservazione statistica, il confronto fra la qualifica professionale ricercata dal disoccupato con la domanda di lavoro presente nel bacino territoriale da lui considerato. Un terzo grado di affinamento può essere dato da ulteriori aspetti soggettivi, collegati a vincoli e risorse personali, che possono influire positivamente o negativamente sul grado di occupabilità. Infine, può essere dato un peso anche al livello di spendibilità percepito o immaginato dall'interessato.

Le modalità che prevedono sistemi progressivamente più raffinati rispetto al primo, richiedono un coinvolgimento diretto del lavoratore, talvolta una sua capacità di autovalutazione, una maggiore complessità della gestione e, quindi, un onere organizzativo maggiore per la definizione del *profiling*; conseguentemente, sono modalità che si prestano ad un uso meno generalizzato, ad es. per target specifici o in relazione a progetti particolari.

Il *profiling* di tipo statistico è stato sperimentato all'interno di Garanzia Giovani, utilizzando un sistema informatico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul proprio portale. Tale sistema è però poco raffinato, poiché utilizza solo pochi indicatori e il risultato che si ottiene non è molto preciso seppur indicativo. Il Governo intende introdurre in modo generalizzato su tutto il territorio nazionale un sistema di *profiling* elaborato esclusivamente sull'evidenza statistica. Agenzia del lavoro intende predisporre un modello con diversi livelli di approfondimento, che tenga conto anche delle variabili individuali e degli aspetti soggettivi.

La consulenza professionale e il bilancio di competenze

Consulenza professionale e Bilancio di competenze sono servizi specialistici di orientamento finalizzati all'elaborazione di un progetto professionale personale. Si basano sull'idea che, per realizzarsi professionalmente, ogni individuo deve concentrarsi su un proprio progetto da realizzare in diverse tappe. L'obiettivo da raggiungere riguarda l'inserimento o il reinserimento professionale dell'individuo in condizioni tali da soddisfare le sue aspirazioni personali. La tecnica utilizzata come strumento principale, sia dagli esperti di bilancio che dai consulenti professionali, è il colloquio. Le tappe per arrivare alla stesura del proprio progetto professionale riguardano la presa di coscienza delle proprie risorse e dei propri vincoli, la raccolta di informazioni sul contesto, la definizione di obiettivi a breve, medio e lungo termine, strategie per raggiungere tali obiettivi, verifiche intermedie e valutazione finale rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati.

Consulenza professionale e Bilancio di competenze hanno però anche le loro specificità e pertanto vanno utilizzati a seconda del target di utenza coinvolto.

La consulenza professionale è uno strumento adatto per affrontare tutte le fasi di transizione (scuola-lavoro, lavoro- lavoro, disoccupazione-lavoro) perché permette di analizzare correttamente la situazione e di prevedere poi una serie di azioni per poterla gestire nel modo più appropriato. Ha durata minore rispetto al Bilancio di competenze (da 3 a 8 ore) ed è più flessibile nell'affrontare le diverse fasi di cui si compone e nell'adattare le modalità del colloquio alla situazione di partenza del soggetto. Perché l'azione abbia successo è comunque necessario che il soggetto coinvolto abbia discrete capacità di autovalutazione e di progettualità, nonché sia sufficientemente motivato per affrontare il percorso.

Il Bilancio di competenze si caratterizza come strumento finalizzato allo sviluppo della professionalità dei lavoratori. Si rivolge quindi preferibilmente a persone che abbiano già maturato un'esperienza lavorativa e che siano portatrici di una competenza professionale che intendono sviluppare o riconvertire verso altri settori professionali. Ciò che contraddistingue il Bilancio di competenze dalla Consulenza professionale è l'attività di ricostruzione, valorizzazione e validazione della competenza implicita, sviluppata attraverso l'esperienza di lavoro e di vita, allo scopo di farne una risorsa effettivamente spendibile e trasferibile. Un altro aspetto che caratterizza il Bilancio di competenze è la forte strutturazione delle varie fasi che lo compongono, della loro durata (da 15 a 18 ore), degli strumenti utilizzati e della documentazione realizzata. E' un'azione che per avere successo richiede alla persona una capacità progettuale e di prefigurazione di possibili sviluppi, buone capacità di autovalutazione e la motivazione sufficiente per seguire un percorso lungo.

Il modello di monitoraggio Dynamic Labour Market Analyzer - DLMA

L'attività di monitoraggio delle politiche attive e passive si avvarrà del nuovo modello Dynamic Labour Market Analyzer. DLMA è un'innovativa piattaforma per il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro e per l'analisi delle politiche attive e passive.

Attraverso l'interconnessione di tutte le banche dati disponibili, fornisce un set di indicatori approfonditi per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica passiva e attiva, di istruzione e formazione e dagli interventi a favore delle imprese promossi dalle amministrazioni pubbliche.

**DOCUMENTO
DEGLI INTERVENTI
DI POLITICA DEL LAVORO
2015 – 2018**

**II parte
INTERVENTI**

testo approvato dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 413 del 16.10.2015 ed adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. del, con decorrenza immediata dell'efficacia.

I) SERVIZI PER L'IMPIEGO**13**

1.	ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	16
1.A	INFORMAZIONE ORIENTATIVA	16
1.B	SERVIZI GENERALI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE.....	16
1.B.1	Accoglienza, informazione e primo orientamento ai servizi.....	16
1.B.2	Orientamento professionale di primo livello	17
1.B.3	Orientamento professionale in favore di giovani studenti	17
1.B.4	Servizio Eures.....	17
1.B.5	Orientamento a favore di persone con disabilità.....	17
1.C	SERVIZI SPECIALISTICI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	18
1.C.1	Consulenza professionale	18
1.C.2	Bilancio di competenze.....	18
1.C.3	Accompagnamento al lavoro	18
1.C.4	Servizi specialistici di orientamento e accompagnamento al lavoro a favore di persone con disabilità o svantaggiate.....	19
1.D	TIROCINI.....	19
1.D.1	Tirocini a carattere prevalentemente orientativo.....	19
1.D.2	Tirocini a carattere prevalentemente formativo	20
1.D.3	Tirocini nord-sud	20
1.D.4	Tirocini estivi.....	20
1.E	GLI STRUMENTI E LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO	20
1.E.1	Profiling	20
1.E.2	Patto di servizio e Piano di Azione Individuale	21
2.	INCONTRO DOMANDA-OFFERTA.....	22
2.A	DIFFUSIONE DELLE OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI.....	22
2.B	PRESELEZIONE	22
2.C	SERVIZI AD ACCESSO DIRETTO (BORSA PROVINCIALE DEL LAVORO).....	23
2.D	SERVIZI INTEGRATIVI ALLA PRESELEZIONE	23
2.E	CAREER DAYS.....	23
2.F	PROMOZIONE DEI SERVIZI EROGATI DALL'AGENZIA DEL LAVORO	23
2.G	SERVIZI SPECIALISTICI PER DATORI DI LAVORO	24
2.H	SERVIZIO DI SUPPORTO PER I DISABILI ALL'INCONTRO FRA DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO	24

II) FORMAZIONE PER DISOCCUPATI E OCCUPATI**27**

3.	FORMAZIONE PER DISOCCUPATI E LAVORATORI A RISCHIO DISOCCUPAZIONE.....	28
3.A	FORMAZIONE PER MIGLIORARE L'OCCUPABILITÀ	29
3.B	MOBILITÀ TRANSNAZIONALE.....	30
3.C	FORMAZIONE A COFINANZIAMENTO EUROPEO O NAZIONALE PER DISOCCUPATI O SOSPESI.....	31
3.D	FORMAZIONE SU DOMANDA AZIENDALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO.....	32
3.E	FORMAZIONE PER LAVORATORI A RISCHIO DI DISOCCUPAZIONE.....	33
3.F	FORMAZIONE PER LAVORATORI STAGIONALI.....	34
3.F.a	Sostegno agli Enti bilaterali per la formazione per lavoratori stagionali	34
3.F.b	Formazione a catalogo per lavoratori stagionali	35
3.G	CONTRIBUTI A DISOCCUPATI O SOSPESI PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI.....	35

3.H	FORMAZIONE PER PERSONE SVANTAGGIATE	36
3.H.a	Sostegno ai Centri EDA per i percorsi di lingua italiana rivolti agli immigrati.....	36
3.H.b	Formazione per soggetti coinvolti in lavori socialmente utili.....	37
4.	FORMAZIONE PER LAVORATORI OCCUPATI.....	39
4.A	FORMAZIONE INDIVIDUALE EXTRA AZIENDALE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	40
4.B	FORMAZIONE INDIVIDUALE DI SPECIALIZZAZIONE.....	41
4.C	FORMAZIONE COLLETTIVA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	42
4.D	FORMAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	44
4.E	FORMAZIONE PER LAVORATORI NEO-ASSUNTI.....	46

III) INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE **49**

5.	INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI ED ALLA DIFFUSIONE DEL TEMPO PARZIALE PER MOTIVI DI CURA	50
	TABELLA I.....	51
	INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI DI DEBOLI, SVANTAGGIATI E DISABILI	51
	TABELLA II.....	53
	INCENTIVI ALLA DIFFUSIONE DEL TEMPO PARZIALE PER MOTIVI DI CURA	53
6.	INCENTIVI ALLA CONSERVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE.....	55
6.A	CONSERVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO D'AZIENDA.....	55
6.B	CONSERVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE MEDIANTE ACCORDI COLLETTIVI O CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI.....	56
6.C	INCENTIVI ALLA CONSERVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	57

IV) RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE **59**

7.	RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE	60
7.A	LA RICOLLOCAZIONE E IL REINSERIMENTO PROFESSIONALE	60
7.B	PROGETTI INTEGRATI DI OUTPLACEMENT.....	60

V) PROGETTI PER L'OCCUPAZIONE **63**

A) INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI DISABILI **64**

8.	FORMAZIONE PER PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATE.....	65
8.A	FORMAZIONE SU DOMANDA AZIENDALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATE.....	65
8.B	ACCRESCIMENTO DELLE COMPETENZE DEI LAVORATORI DISABILI O SVANTAGGIATI.....	66
9.	ADEGUAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ'	67
10.	CONVENZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITÀ'	68
10.A	CONVENZIONI PER IL TUTORAGGIO, L' ACCOMPAGNAMENTO E IL MONITORAGGIO ALL' APPRENDIMENTO	68
10.B	CONVENZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITÀ	68

B) INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE FEMMINILE **70**

11.	WORK FAMILY - PROGETTI SUI REGIMI DI ORARIO.....	71
------------	---	-----------

12.	VALORE DONNA - PER UNA VALORIZZAZIONE DI GENERE NEL LAVORO	73
13.	GIODIS - PROGETTI DI INSERIMENTO OCCUPAZIONALE PER GIOVANI DISOCCUPATE	75
14.	INIZIATIVE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE DELLE MADRI.....	77
14.A	DAI FIGLI AL LAVORO - INIZIATIVE PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE DELLE MADRI DISOCCUPATE.....	77
14.B	BUON RIENTRO - INIZIATIVE PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE DELLE LAVORATRICI AL RIENTRO DAL CONGEDO	77
15.	DAL LAVORO A PAPA' - INTERVENTI PER FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO DEI PAPÀ NELL' ATTIVITÀ DI CURA.....	79
16.	DONNE DIGITALI	80
17.	IN TANDEM - PROGETTI DI CONCILIAZIONE PER IMPRENDITRICI E LAVORATRICI AUTONOME.....	81

C) INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE DI PERSONE SVANTAGGIATE 82

18.	PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'OCCUPABILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIO.....	83
18.A	CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO IN COOPERATIVA SOCIALE DI PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIO.....	84
18.B	VOUCHER PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIO.....	86
18.C	PROGETTI INTEGRATI DI FORMAZIONE, INSERIMENTO OCCUPAZIONALE E ACCOMPAGNAMENTO IN COOPERATIVA SOCIALE DI PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIO	87
18.D	AZIONI DI SISTEMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELLE IMPRESE SOCIALI	90
19.	ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI	92
20.	PROGETTO PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ NELL'AMBITO DI ENTI PUBBLICI	95

D) INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE 97

21.	DALLA FORMAZIONE AL LAVORO.....	98
21.A	TRANSIZIONE SCUOLA - LAVORO	98
21.A.1	Alternanza scuola – lavoro	98
21.A.2	Sistema di raccordo tra Agenzia del lavoro e Dipartimento della Conoscenza	98
21.A.3	Orientamento al mondo del lavoro	98
21.B	APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE.....	99
21.B.1	Interventi formativi per l'apprendistato professionalizzante	99
21.B.2	Interventi formativi personalizzati in apprendistato professionalizzante.....	101
21.B.3	Interventi formativi per tutori aziendali di giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.	101
21.C	APPRENDISTATO PER ATTIVITÀ DI RICERCA	102
21.D	TIROCINI PRESSO MAESTRI ARTIGIANI	103
22.	INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE MEDIANTE MECCANISMI DI STAFFETTA ...	106
23.	GARANZIA GIOVANI.....	108
23.A	GARANZIA GIOVANI	108
23.B	ALTRI INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE	109

VI) AMMORTIZZATORI SOCIALI PROVINCIALI**111**

24.	AMMORTIZZATORI SOCIALI PROVINCIALI.....	112
24.A	REDDITO DI ATTIVAZIONE.....	112
24.B	REDDITO DI QUALIFICAZIONE	116
24.C	SOSTEGNO AL REDDITO PROVINCIALE	117
24.C.1	Interventi a tutela dei disoccupati che cessano il rapporto di lavoro.....	117
24.C.2	Interventi a tutela dei lavoratori sospesi dal rapporto di lavoro	119
24.C.2.a	Interventi straordinari di integrazione al reddito.....	119
24.C.2.b	Sostegno al reddito tramite l'intervento degli enti bilaterali.....	119
24.D	INDENNITÀ DI MOBILITÀ REGIONALE.....	121

VII) ATTIVITA' DI SISTEMA**125**

25.	OSSERVAZIONE, MONITORAGGIO ED ANALISI DEL MERCATO DEL LAVORO	126
25.1	SISTEMA INFORMATIVO DI BASE SUL MERCATO DEL LAVORO	126
25.2	PRODUZIONE STATISTICA	126
25.3	INDAGINI E APPROFONDIMENTI A SUPPORTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO	126
26.	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO.....	128
26.1	MONITORAGGIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	128
26.2	VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO	128
27.	PUBBLICAZIONI E CONVEGNI.....	129
28.	IL SISTEMA PROVINCIALE INFORMATIVO LAVORO (SPIL).....	130
29.	INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SOGGETTI DEL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI.....	131
29.A	SOSTEGNO ALLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE E TERRITORIALE	131
29.B	ENTI BILATERALI E FONDI INTERPROFESSIONALI	132
29.C	FORMAZIONE E RELAZIONI INDUSTRIALI	132
30.	AZIONI DI APPRENDIMENTO MEDIANTE BENCHMARKING, PARTENARIATI E SCAMBI DI ESPERIENZE CON ALTRE REALTÀ	133
31.	GRUPPI DI LAVORO	134

DISPOSIZIONI GENERALI E REQUISITI DI ACCESSO

1. Definizioni

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Documento si intende per:

- **“lavoratore”**: persona occupata che, anche se non dipendente, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro;
 - **“lavoratore sospeso”**: lavoratore subordinato beneficiario di istituti di protezione sociale per sospesi (es. lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, straordinaria, in cassa integrazione in deroga, in contratto di solidarietà o in disoccupazione speciale per sospesi). Sono considerati tali anche i lavoratori per i quali è stata verificata la sussistenza delle condizioni individuate dalla legge ai fini dell’ammissione ai relativi benefici da parte della Commissione Provinciale per l’Impiego (CPI);
 - **“disoccupato”**: persona che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, risulta in stato di disoccupazione; è considerato disoccupato anche colui che svolge attività lavorative compatibili con tale stato in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia;
 - **“inoccupato”**: persona rientrante nella categoria generale di disoccupato, ma che non ha precedentemente svolto alcuna attività lavorativa;
 - **“disoccupato in mobilità”**: persona rientrante nella categoria generale di disoccupato ed iscritta nelle liste di mobilità di cui all’art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 o di cui all’art. 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236, la persona in mobilità in deroga;
 - **“lavoratore extracomunitario”**: cittadino non comunitario immigrato, dimorante nel territorio provinciale, che sia in regola con le norme nazionali che disciplinano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato per motivi compatibili con una prestazione di lavoro di carattere non stagionale;
 - **“disabile o persona con disabilità”**: persona con disabilità documentata da certificato dell’autorità medica competente e, ove previsto, iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 delle legge 12 marzo 1999, n.68, tenuto dall’Agenzia del lavoro di Trento;
 - **“svantaggiato”**: persona oggetto di processi di esclusione sociale e con ridotta occupabilità, rientrante in una delle seguenti fattispecie:
 - utente dei Servizi Sociali e Sanitari portatore di handicap fisici, psichici o sensoriali ma non rientrante nelle tutele di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;
 - utente dei Servizi Sociali per il quale è stato accertato lo stato di bisogno ai sensi dell’art.17 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13;
 - utente, in trattamento psichiatrico, in carico al competente Servizio sanitario;
 - cittadino straniero sottoposto a situazioni di violenza o grave sfruttamento come individuato dagli articoli 18 e 18-bis del D.Lgs. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
 - donna vittima di violenza segnalata dai competenti servizi sociali,
 - utente del Servizio Alcolologia;
 - utente dell’ U.O. SERD;
 - detenuto in regime di cui al titolo VI dell’ordinamento penitenziario ed ex detenuto.
- Lo stato di difficoltà deve essere certificato dai competenti servizi.
- **“datore di lavoro”**: datore di lavoro privato, esclusi i datori di lavoro domestico;
 - **“micro, piccola, media o grande impresa”**: impresa considerata tale in base alle definizioni formulate dalla normativa europea (Regolamento UE 651/2014). Si ricorda che alla data di adozione del presente Documento, in base alla normativa sopra citata, appartengono alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI), le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nell’ambito delle PMI, la

medesima normativa europea definisce piccola impresa, un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR; si definisce microimpresa, un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR;

- **“rete provinciale dei servizi per il lavoro”**: soggetti accreditati cui sia riconosciuta l' idoneità ad erogare i servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 17bis della LP 19/83 e della deliberazione della Giunta provinciale 17 aprile 2014, n. 607;
- **“rete provinciale dei servizi per la formazione”**: soggetti accreditati cui sia riconosciuta l' idoneità ad erogare i servizi per la formazione, ai sensi della normativa provinciale in materia di attuazione delle azioni a cofinanziamento del Fondo sociale europeo;
- **“regolamento (UE) 651/2014”**: regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea GU L 187/1 del 26/06/2014;
- **“regolamento (UE) 1407/2013”**: regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea GU L 352/1 del 24/12/2013.

2. Gestione degli interventi

L'Agenzia del lavoro dà attuazione agli interventi del presente Documento e provvede all'attivazione degli stessi tenendo conto delle risorse umane e finanziarie assegnate, secondo criteri di gradualità specificati nei programmi di gestione annuali, procedendo sia direttamente che avvalendosi di strutture pubbliche o private e realizzando forme di collaborazione con altri Enti.

La Provincia Autonoma di Trento ha ridefinito i Servizi provinciali per il lavoro in funzione della loro erogazione sia in via diretta, sia mediante altri soggetti accreditati, pubblici e privati, introducendo in questo modo la rete provinciale dei servizi per il lavoro. I soggetti coinvolti nella rete vengono abilitati mediante accreditamento. I servizi erogabili nell'ambito della rete, le finalità, le attività previste, le modalità di erogazione, i risultati attesi, le competenze richieste per l'erogazione, le modalità di attuazione dei servizi, le unità di costo standard, i criteri di affidamento degli interventi per il lavoro, i criteri generali di erogazione dei finanziamenti e dei titoli di acquisto e criteri di rendicontazione finanziaria, sono definiti dalla Giunta provinciale (deliberazione 17 aprile 2014, n. 607).

L'Agenzia del lavoro, nel promuovere la propria offerta formativa, intende valorizzare un rapporto sinergico con gli altri operatori del sistema della formazione professionale provinciale, le Istituzioni scolastiche, i Centri di Formazione Professionale, i Centri per l'Educazione degli Adulti, gli Enti che programmano ed attuano azioni con il concorso dei Fondi paritetici interprofessionali, ecc. Per il raggiungimento delle finalità previste, gli interventi formativi sono realizzati anche in collaborazione con Istituti di ricerca, Università, il sistema di formazione pubblico e privato, le aziende o loro consorzi anche di altri paesi europei. L'Agenzia del lavoro può promuovere sia iniziative a livello comunitario, attingendo anche ai fondi di finanziamento dell'Unione Europea, sia iniziative in collaborazione con altri Organismi regionali, nazionali e sovranazionali (quali ARGEALP, ALPE ADRIA, ecc.).

Le attività formative possono essere affidate in gestione a:

- soggetti accreditati alla Rete provinciale dei servizi per il lavoro;
- soggetti accreditati alla Rete provinciale dei servizi per la formazione;
- organismi gestori appartenenti al sistema di istruzione e formazione provinciali, convenzionati con l'Agenzia del lavoro;
- soggetti individuati dall'Agenzia del lavoro secondo modalità di affidamento conformi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di servizi.

In considerazione della molteplicità e complessità degli interventi, al fine di consentire una maggior efficacia degli interventi o di semplificare l'applicazione del Documento, il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia può adottare, nel rispetto del Documento medesimo, disposizioni attuative per fissare termini e modalità per la presentazione delle domande di intervento, specificare i criteri di selezione, individuare spese ammissibili e fissare modalità e termini per l'erogazione dei contributi. Il Consiglio può altresì fissare termini entro i quali devono essere realizzati gli interventi ammessi ai benefici del presente Documento. Le disposizioni attuative sono adottate nel rispetto dei limiti previsti nel presente Documento.

3. Requisiti generali di accesso agli interventi

Fermi restando i diversi ed ulteriori requisiti specifici indicati in ogni intervento del presente Documento, per accedere ai benefici è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali.

Ai fini della ammissibilità agli interventi, il possesso dei requisiti soggettivi va valutato con riferimento alla data di presentazione della domanda effettuata dal richiedente l'intervento.

Il possesso dei requisiti richiesti dai singoli interventi dovrà essere comprovato da idonee dichiarazioni e/o documentazione secondo quanto individuato nella modulistica, predisposta nel rispetto di quanto previsto nel documento di interventi di politica del lavoro e delle norme in materia di procedimento amministrativo, documentazione, acquisizione d'ufficio, riduzione degli oneri amministrativi e utilizzo delle tecnologie.

Per le persone fisiche

Per i disoccupati e inoccupati: domicilio in provincia di Trento;

per occupati: essere occupati prevalentemente (almeno per il 60% del tempo lavorativo) in una unità produttiva localizzata in provincia di Trento, anche se domiciliati e/o residenti al di fuori della provincia di Trento.

Se la persona è extracomunitaria, regolarità rispetto alle norme nazionali che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato per motivi compatibili con una prestazione di lavoro di carattere non stagionale.

I disoccupati che siano incorsi in provvedimento di cancellazione dalle liste di mobilità o di decadenza dallo stato di disoccupazione, non possono accedere ai benefici economici previsti dal presente Documento per 60 giorni dalla data di cancellazione/decadenza.

Non possono essere finanziate azioni a favore del datore di lavoro, del coniuge, di parenti ed affini entro il secondo grado del datore di lavoro medesimo. Nel caso di società non cooperativa, non possono essere finanziate azioni a favore dei soci, del coniuge, di parenti ed affini entro il secondo grado dei soci medesimi. Il rapporto di convivenza è equiparato a quello di coniugio.

Non sono considerati prioritari i percorsi di politica attiva rivolti ai lavoratori che comprovino di raggiungere i requisiti pensionistici nel corso o al termine del periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione o di mobilità.

Per i datori di lavoro, le imprese, le associazioni e gli enti non territoriali

- Sede legale o unità produttiva nella provincia di Trento, prevedendo che l'intervento sia attuato nella medesima sede ed a favore di lavoratori ivi occupati;
- non avere in corso, alla data della domanda, provvedimenti di accertamento di violazioni in materia di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- essere in regola con la normativa sul collocamento mirato (L. 12 marzo 1999, n. 68).

Le società e gli organismi a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro società controllate, gli enti strumentali della Provincia, gli organismi controllati e gli enti strumentali degli enti locali, nonché i soggetti dagli stessi controllati, non possono ottenere i finanziamenti previsti dal presente documento.

Termini di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata all'Agenzia del lavoro, prima della attivazione delle iniziative. Il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia del lavoro può, con deliberazione motivata, disporre comunque l'ammissibilità di domande presentate successivamente ai termini previsti.

Le domande devono essere formulate in conformità ai modelli predisposti allo scopo dall'Agenzia del lavoro.

Limiti alla concessione dei contributi

Gli interventi previsti nel presente documento sono finanziati nei casi e con le modalità previste per ciascuno e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa europea, nazionale, regionale e provinciale in materia.

I benefici previsti dal presente Documento non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre disposizioni normative europee, nazionali, regionali o provinciali. Non sono considerati benefici all'assunzione i regimi previdenziali speciali o le agevolazioni contributive o fiscali all'assunzione che, pertanto, sono cumulabili con gli incentivi provinciali.

Revoca del beneficio finanziario

Il mancato rispetto delle condizioni previste per l'attuazione degli interventi concessi, determina l'interruzione dell'azione e la revoca o la rideterminazione dell'eventuale beneficio finanziario. La parziale esecuzione di attività attuate con il contributo dell'Agenzia comporta la proporzionale riduzione del medesimo, fatta salva la facoltà dell'Agenzia del lavoro di revocare l'intero contributo qualora la parte eseguita risulti non idonea al conseguimento degli obiettivi degli interventi.

Indennità di frequenza per gli interventi a contenuto formativo

A fronte della partecipazione a corsi di formazione è prevista un'indennità di frequenza pari a:

- € 50 per corsi da 40 ore
- € 190 per corsi da 160 ore
- € 380 per corsi da 320 ore
- € 770 per corsi da 640 ore.

Nel caso di iniziative formative di durata diversa rispetto alla tipologia sopra indicata, l'indennità forfettaria verrà definita dall'Agenzia del lavoro in misura direttamente proporzionale rispetto agli importi sopra definiti, arrotondando all'unità di euro. Le modalità di liquidazione dell'importo verranno definite dall'Agenzia del lavoro secondo il criterio del pagamento in almeno due tranches per percorsi di durata superiore a 200 ore.

L'indennità di frequenza è corrisposta solo se il partecipante raggiunge una quota di partecipazione minima non inferiore all'80 (ottanta) per cento delle ore, salvo specifiche disposizioni di legge o specifiche disposizioni attuative dei singoli interventi.

In alternativa all'indennità di frequenza, l'Agenzia del lavoro può riconoscere ai corsisti vitto, viaggio, alloggio.

L'indennità di frequenza non spetta alle seguenti categorie di persone:

- lavoratori occupati;
- partecipanti a corsi di durata inferiore alle 40 ore;
- soggetti che hanno diritto, alla data di inizio del corso, ad interventi di sostegno al reddito di qualsiasi tipologia. Non sono considerati sostegni al reddito il reddito di garanzia e l'indennità di invalidità.
- corsisti che hanno avuto l'ultimo rapporto di lavoro presso un'unità produttiva con sede non in provincia di Trento o con sede in province confinanti, a meno che non si tratti di soggetti residenti in provincia di Trento alla data di cessazione del rapporto;
- soggetti destinatari di servizi gratuiti (es. buono pasto, utilizzo gratuito di trasporti pubblici, alloggio).

Il Consiglio di Amministrazione dell' Agenzia del lavoro fissa le eventuali quote di partecipazione alle spese che, per i liberi professionisti, non possono essere inferiori al 50% del costo unitario (corso/allievo).

4. Norme transitorie

Gli interventi attivati ai sensi del Documento degli interventi di politica del lavoro 2011/2013 sono portati a compimento secondo quanto ivi previsto.

Nel caso di domande presentate prima dell'adozione del presente Documento, si applicano i criteri previsti dal Documento degli interventi di politica del lavoro 2011/2013, salvo presentazione di nuova richiesta prima della conclusione del relativo procedimento amministrativo.

L' Agenzia del lavoro cura tutte le attività di esecuzione dei bandi approvati entro il 31/12/2015 nell'ambito dell'intervento 9 "Sostegno allo sviluppo di un'idea imprenditoriale" del Documento degli interventi di politica del lavoro 2011-2013.

D) SERVIZI PER L'IMPIEGO

In provincia di Trento i servizi per l'impiego sono erogati mediante il sistema territoriale dei Centri per l'impiego, i soggetti accreditati della rete provinciale dei servizi per il lavoro ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 607 di data 17 aprile 2014 ed i Patronati convenzionati con l'Agenzia del lavoro, prioritariamente per lo svolgimento di attività amministrative in materia di collocamento ed avviamento al lavoro.

L'obiettivo di garantire e potenziare i servizi al lavoro è perseguito mediante la valorizzazione della collaborazione fra servizi pubblici competenti ed i soggetti accreditati o convenzionati, mantenendo in capo all'Agenzia del lavoro la titolarità della funzione ed alcuni compiti esclusivi, soprattutto al fine di evitare conflitti di interesse. In particolare, ai soggetti accreditati vengono affidate prioritariamente attività di natura specialistica, secondo quanto previsto da appositi bandi e valorizzando, ove possibile, lo strumento del buono di acquisto di servizi (voucher).

I servizi per l'impiego sono orientati verso i seguenti obiettivi strategici:

- **la personalizzazione del servizio:**

un obiettivo individuato è la costruzione di un percorso di servizi articolato, centrato sulle specifiche esigenze e caratteristiche del singolo lavoratore, che consenta, da un lato, una maggiore efficacia delle misure di politica attiva poste in atto e, dall'altro lato, un uso più mirato delle risorse (limitate) impiegabili per la loro attuazione. In questa direzione, assume particolare importanza l'attività di profiling: attraverso tale azione, è possibile attribuire un grado di occupabilità all'utente, in base al quale è possibile modulare l'intensità di servizi da porre a sua disposizione;

- **il consolidamento del sistema di gestione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP):**

i servizi pubblici per l'impiego devono garantire, nei confronti dei disoccupati, i livelli minimi delle prestazioni (LEP) che sono stabiliti dalla normativa a livello nazionale. La gestione di tali attività comporta la presa in carico dei lavoratori e lo svolgimento di diverse azioni di politica attiva. Il sistema adottato si traduce in un percorso strutturato, nel quale sono realizzati continui contatti e definito un processo di accompagnamento personalizzato di ogni disoccupato;

- **la condizionalità:**

la condizionalità esprime il principio dello scambio fra cittadino e pubblica amministrazione: alla erogazione di un sostegno al reddito, deve corrispondere una reale e concreta attivazione nel cercare ed acquisire una nuova occupazione e nel rafforzare le proprie potenzialità (in termini di occupabilità), al fine di perseguire più rapidamente e puntualmente tale risultato. Questo principio viene valorizzato dallo strumento del Patto di servizio e del Piano di azione individuale, dall'applicazione dei LEP e da strumenti innovativi di attivazione, quale ad esempio il Diario di Attivazione. Per l'applicazione del principio di condizionalità sono previsti momenti di controllo sul rispetto degli impegni assunti dai lavoratori e l'attribuzione delle conseguenti sanzioni.

- **l'internazionalizzazione dei servizi:**

Tramite le varie iniziative speciali organizzate nell'ambito di Eures (ad esempio incontri per il reclutamento mirato, momenti promozionali e progetti nazionali finanziati a livello comunitario) ed il collegamento alla omonima rete delle attività orientative e di incontro domanda offerta, i Centri per l'impiego si pongono l'obiettivo di fornire un riferimento nei confronti dei cittadini disoccupati, per lo svolgimento di esperienze di apprendimento a e di lavoro all'estero. Accanto a tali iniziative, presso i Centri sono gestite le attività di orientamento finalizzate alle adesioni per le iniziative speciali organizzate dall'Agenzia per percorsi di formazione e inserimento lavorativo (specialmente mediante tirocinio) all'estero. La prospettiva è di arricchire i servizi alla mobilità territoriale di livello europeo in prossimità dei cittadini, assicurando la presenza in tutti gli uffici di medie e

grandi dimensioni di operatori Eures e lo svolgimento di colloqui con persone interessate alla mobilità nell'ambito dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo di collegamenti telematici;

- **il potenziamento dei servizi telematici:**

Una importante serie di obiettivi, che hanno lo scopo generale di velocizzare, migliorare e razionalizzare i servizi al lavoro in favore dei cittadini (aziende e lavoratori), è perseguibile attraverso l'informatizzazione di livello avanzato delle procedure e, soprattutto, mediante la predisposizione di servizi telematici che consentono l'accesso autonomo alle informazioni ad alle prestazioni da parte dell'utente. Quest'ultimo dovrà essere in grado di usufruire di tali opportunità, ma nel prossimo futuro le competenze dei lavoratori e dei datori di lavoro saranno sempre più adeguate all'evoluzione tecnologica in materia e l'Agenzia del lavoro punta, conseguentemente, a sviluppare costantemente questi strumenti.

1. ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Finalità

Nell'ambito dei servizi per l'impiego, l'orientamento professionale ha lo scopo di sostenere le persone presenti ed attive sul mercato del lavoro. Più in particolare, i servizi d'orientamento al lavoro consistono in una molteplicità di interventi che hanno lo scopo di aiutare i cittadini nei momenti di scelta professionale, di transizione verso il lavoro o fra un lavoro ed un altro e di fornire strumenti utili per consentire di leggere e gestire in modo più appropriato tali momenti.

Descrizione dell'intervento

1.A Informazione orientativa

Il servizio informativo di orientamento ha lo scopo di reperire, selezionare e porre a disposizione del cittadino informazioni nei seguenti ambiti:

- interventi di politica del lavoro e servizi per l'impiego: categorie di lavoratori interessati, sostegni e servizi forniti ai lavoratori, requisiti e modalità di accesso ai medesimi;
- percorsi formativi per acquisire, aumentare, adeguare la professionalità alle esigenze del mercato del lavoro: indicazioni su scuole, università, corsi di formazione professionale a vari livelli, borse di studio in Italia ed all'estero;
- professioni, settori di attività e loro tendenze evolutive nell'immediato futuro, soprattutto in relazione al mercato del lavoro locale;
- opportunità occupazionali nel settore pubblico e privato, concorsi pubblici banditi in ambito provinciale e nazionale ed inserzioni di lavoro;
- elementi sulla disciplina del rapporto di lavoro.

Il servizio è erogato attraverso molteplici modalità.

Spazi informativi. In primo luogo è fornito presso i Centri per l'impiego dell'Agenzia del Lavoro e presso eventuali strutture della rete provinciale dei servizi, prevedendo anche la messa a disposizione di documentazione o strumenti multimediali.

Informazione collettiva. Sono poi realizzati interventi di informazione di gruppo e incontri pubblici, seminari ed, in accordo con le autorità competenti, interventi nelle scuole, nelle Università e presso Associazioni ed Organizzazioni pubbliche e private. Lo scopo è di raggiungere specifiche fasce di utenza e condurre un'azione di sensibilizzazione e di primo orientamento al lavoro, nonché fornire informazioni sulle opportunità in materia di lavoro, anche in relazione alle attività di politica attiva. L'Agenzia del Lavoro utilizza anche molteplici strumenti di informazione collettiva, quali pubblicazioni periodiche specializzate (anche in formato elettronico), guide, trasmissioni radio televisive, stampa locale ed audiovisivi.

Sportello virtuale. L'Agenzia del Lavoro realizza e gestisce degli sportelli virtuali sia di tipo telematico, anche tramite siti Internet, mediante la gestione di profili in social network e la posta elettronica, anche certificata, sia con altre modalità, quali servizi informativi telefonici.

1.B Servizi generali di Orientamento professionale

I Servizi generali di Orientamento professionale sono realizzati prevalentemente da parte dei Centri per l'impiego; possono inoltre essere svolti dai soggetti della rete dei servizi per il lavoro, in particolare nel caso in cui ci siano aumenti dei volumi di utenza cui il sistema ordinario dei centri non è in grado di far fronte.

1.B.1 Accoglienza, informazione e primo orientamento ai servizi

Il servizio di accoglienza, informazione e primo orientamento è realizzato presso il Centro per l'impiego od il soggetto della rete dei servizi per il lavoro ed è finalizzato a garantire una

prima informazione ed orientamento ai servizi. Viene in tal modo favorita l'accessibilità e fruibilità dei medesimi in modo mirato, mediante la lettura del bisogno professionale espresso dall'utente, la rilevazione dei servizi richiesti, la presentazione delle loro finalità e modalità di funzionamento. Comprende inoltre l'erogazione di informazioni di base, l'eventuale supporto per l'accesso ad alcuni servizi amministrativi telematici self-service e la funzione di primo filtro verso gli altri servizi al lavoro.

1.B.2 Orientamento professionale di primo livello

Il colloquio orientativo, è erogato presso il Centro per l'impiego oppure, su delega di quest'ultimo, presso il soggetto della rete dei servizi per il lavoro ed ha lo scopo di sostenere l'utente nell'acquisizione di informazioni utili per orientarsi e proporsi nel mercato del lavoro e presentare i servizi offerti dalla rete provinciale pubblico/privata. Esso ha inoltre lo scopo di promuovere un processo di auto orientamento, finalizzato al riconoscimento del proprio obiettivo professionale e delle strategie idonee al suo conseguimento. Intende anche sensibilizzare e fornire un primo orientamento al lavoro, nonché informazioni sul lavoro e sulle politiche del lavoro a specifici gruppi. Nell'ambito del colloquio di orientamento professionale di primo livello è previsto, di norma, l'assegnazione/costruzione del *profiling* e l'accesso a servizi di natura specialistica. L'orientamento di primo livello può essere svolto anche con modalità di gruppo.

1.B.3 Orientamento professionale in favore di giovani studenti

L'Agenzia del Lavoro, anche tramite i Centri per l'impiego, collabora con il sistema scolastico nella realizzazione di attività di orientamento professionale in favore di giovani inseriti in percorsi di formazione ed istruzione e delle loro famiglie, allo scopo di migliorare la conoscenza del mercato del lavoro, fornire elementi utili a sostenere la transizione fra scuola e lavoro e supportare il percorso di inserimento professionale. Tali attività comprendono incontri informativi e di orientamento, valorizzando come luogo d'incontro ed approfondimento i Centri per l'impiego di competenza; è dato inoltre supporto alle occasioni informative pubbliche organizzate dagli istituti scolastici ed a progetti di collaborazione in materia di tirocini estivi.

1.B.4 Servizio Eures

L'Agenzia del Lavoro gestisce, in collaborazione con i soggetti competenti, il servizio Eures (European Employment Services), quale punto di riferimento informativo, di orientamento e di supporto all'incontro fra domanda ed offerta di lavoro sul mercato del lavoro dell'Unione Europea, con il fine di favorire la mobilità geografica e professionale dei cittadini. In particolare, vengono date informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro dei Paesi membri e sulle opportunità occupazionali disponibili. Il servizio EURES comprende inoltre attività di supporto alla ricerca di personale da parte di imprese ed attività collegate a progetti specifici della rete.

L'Agenzia coordina le attività di raccordo e collaborazione fra la Provincia Autonoma di Trento e l'Eures TransTiroli.

1.B.5 Orientamento a favore di persone con disabilità

L'attività di orientamento a favore di persone con disabilità viene svolta presso i Centri per l'Impiego ed è finalizzata a informare circa le opportunità e i servizi previsti per l'inserimento o reinserimento lavorativo e sostenere l'utente nell'acquisizione della consapevolezza rispetto alle proprie competenze e potenzialità lavorative. L'attività viene svolta tramite colloqui individuali con operatori in possesso di specifica professionalità, attraverso i quali si analizzano gli aspetti che possono aver influito o che influiscono sulla progettazione dell'inserimento lavorativo, viene inoltre ricostruita la storia personale, familiare e

formativo/lavorativa al fine di raccogliere elementi utili per la definizione della relazione conclusiva da parte della competente Commissione. La quantità e la durata dei colloqui è definita in base alle necessità rilevate dall'operatore.

1.C Servizi specialistici di Orientamento professionale

I servizi specialistici di orientamento professionale consistono in misure di inserimento o ricollocazione professionale previste a livello nazionale o dal repertorio provinciale degli standard dei servizi al lavoro. Qualora non siano realizzati direttamente dai Centri per l'impiego, sono affidati alla rete provinciale dei servizi per il lavoro.

1.C.1 Consulenza professionale

La consulenza professionale è un'attività volta a supportare le persone nell'elaborazione di decisioni, autonome e consapevoli, sul proprio percorso professionale, nello sviluppo delle capacità di auto-orientamento, mediante l'acquisizione di un ruolo attivo nella definizione di un progetto professionale, individuando l'obiettivo, i tempi, i metodi e gli strumenti per realizzarlo. Essa è caratterizzata dalla presenza di una fase di analisi delle capacità e delle aspirazioni professionali, delle competenze, delle potenzialità, delle attitudini, dei vincoli e delle risorse della persona (autovalutazione).

I servizi di consulenza professionale vengono realizzati attraverso colloqui individuali o di gruppo.

1.C.2 Bilancio di competenze

Il bilancio di competenze ha lo scopo di promuovere nell'utente la capacità di individuare risorse nella propria storia socio-professionale e tradurle in un progetto di sviluppo e/o inserimento lavorativo realizzabile e pianificato. E' un servizio rivolto prioritariamente a soggetti che hanno maturato una significativa esperienza professionale. Attraverso un percorso composto da più fasi, l'attività di bilancio si conclude con la predisposizione di un dossier individuale, che descrive competenze e risorse della persona, punti di forza e di debolezza del progetto professionale e del portafoglio di competenze, base per il riconoscimento di crediti professionali. Esso si configura come uno strumento finalizzato allo sviluppo professionale, al miglioramento o cambiamento della condizione lavorativa. Il bilancio è formalizzato in un documento che viene consegnato al lavoratore.

1.C.3 Accompagnamento al lavoro

L'accompagnamento al lavoro si articola nei seguenti strumenti:

- *Coaching*, finalizzato a supportare l'utente nel proseguire gli obiettivi professionali individuati, attraverso una pianificazione efficace delle strategie più idonee e il rispetto di tempi e modalità stabiliti;
- *Tutorato* personalizzato, finalizzato a supportare le persone in particolare difficoltà, che non rientrano nelle categorie delle persone con disabilità e svantaggio certificato, nella ricerca di un impiego e nella fase di inserimento;
- *Laboratorio*, finalizzato a favorire la conoscenza del contesto lavorativo in situazioni simulate, per agevolare la conoscenza di specifici ruoli e profili professionali ed acquisire conoscenze e competenze specifiche;
- *Inserimento lavorativo*, finalizzato ad accompagnare l'inserimento o reinserimento lavorativo, utilizzando interventi integrati di orientamento professionale, formazione e tutoraggio;
- *Tirocini*, articolati in tirocini formativi e di orientamento per disoccupati, disabili iscritti al relativo elenco o svantaggiati e tirocini estivi per giovani studenti, allo scopo di attuare la transizione tra studio e lavoro, di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e mediante l'inserimento lavorativo.

1.C.4 Servizi specialistici di orientamento e accompagnamento al lavoro a favore di persone con disabilità o svantaggiate

I servizi specialistici a favore di persone con disabilità o svantaggiate si articolano nei seguenti strumenti:

- *Orientamento specialistico*, finalizzato a supportare la persona, talvolta in raccordo con i servizi sociali e/o sanitari, nell'elaborare decisioni consapevoli, sul proprio futuro professionale. Essa è caratterizzata dalla presenza di una fase di analisi delle capacità e delle aspirazioni professionali, delle competenze, delle potenzialità, delle attitudini, dei vincoli e delle risorse della persona (autovalutazione), tenendo conto, per i disabili, delle indicazioni espresse dalla competente Commissione.
- *Coaching*, finalizzato a supportare l'utente nella definizione di un progetto di collocamento mirato.
- *Tutorato personalizzato*, finalizzato all'accompagnamento all'inserimento lavorativo o al mantenimento del posto di lavoro, attraverso interventi integrati di mediazione, formazione professionale e tutoraggio.
- *Laboratorio*, finalizzato a favorire la conoscenza del contesto lavorativo in situazioni simulate, per agevolare la conoscenza di specifici ruoli e profili professionali ed acquisire conoscenze e competenze specifiche.
- *Inserimento lavorativo*, finalizzato ad accompagnare l'inserimento o reinserimento lavorativo, utilizzando interventi integrati di orientamento professionale, formazione e tutoraggio.
- *Tirocini*, finalizzati a favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro, acquisire conoscenze e competenze specifiche e valutare le capacità e potenzialità lavorative.

1.D Tirocini

I tirocini sono realizzati dall'Agenzia del lavoro nel rispetto della disciplina nazionale e provinciale in materia. E' possibile acquisire le disponibilità delle imprese a collaborare per ospitare persone in tirocinio.

Per le persone svantaggiate, con disabilità, i giovani minori e le persone disoccupate da almeno 12 mesi e ove espressamente previsto dal presente Documento, l'Agenzia del Lavoro può erogare una borsa di tirocinio forfettizzata in massimo € 70,00 settimanali e può provvedere alla copertura INAIL e R.C.T.; il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia del Lavoro può disporre la copertura assicurativa e della borsa anche ad altre categorie di soggetti, a seguito del riconoscimento di modalità e classi di profilazione e dell'assegnazione dei più bassi livelli di occupabilità.

L'azione di tutoraggio da parte dell'Agenzia può essere, in tutto od in parte, assegnata a consulenti esterni od a soggetti della rete dei servizi per il lavoro.

1.D.1 Tirocini a carattere prevalentemente orientativo

Sono tirocini con finalità di inserimento lavorativo che prevedono lo svolgimento di progetti a contenuto prevalente di tipo orientativo:

- a1) tirocini della durata massima di **8 settimane** per disoccupati che presentino scarsa consapevolezza dei propri obiettivi professionali o scarsa conoscenza diretta di un contesto lavorativo oppure necessitino di una sperimentazione pratica di quanto acquisito a livello teorico;
- a2) tirocini della durata massima di **4 settimane** riservati a disoccupati che, sulla base di colloqui di orientamento individuali o di gruppo, dimostrino carenza di risorse personali per affrontare un processo di autovalutazione e per sviluppare capacità di auto-orientamento che consentano di ricercare efficacemente soluzioni occupazionali.

I soggetti promotori di tali tirocini sono i Centri per l'impiego ed i soggetti ospitanti sono solo

datori di lavoro privati; per gli svantaggiati o i disabili l'esperienza può essere svolta anche presso datori di lavoro pubblici e la durata massima dei tirocini è, rispettivamente, di 12 e 24 mesi.

L'Agenzia del Lavoro può finanziare l'attività di tutoraggio che viene svolta da persone con adeguate competenze professionali nell'ambito di tirocini, promossi dai Centri per l'impiego, per i disabili iscritti nell'elenco provinciale di cui alla L. 68/99 presso cooperative sociali di inserimento lavorativo, quando tali tirocini abbiano anche l'obiettivo di valutazione delle residue potenzialità lavorative della persona. Il contributo è relativo al rimborso del costo del lavoro del tutor nella misura minima di 20 ore e massima di 100 ore, secondo quanto definito nel progetto di tirocinio. Il contributo è erogato ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

1.D.2 Tirocini a carattere prevalentemente formativo

Tale tipologia di tirocinio è finalizzata allo sviluppo di competenze professionali finalizzate all'inserimento lavorativo, della durata massima di:

- 6 mesi per disoccupati;
- 12 mesi per svantaggiati;
- 24 mesi per disabili.

L'esperienza può essere svolta anche presso datori di lavoro pubblici, purché il percorso formativo assuma un valore apprezzabile in termini professionalizzanti.

L'Agenzia del Lavoro può finanziare la formazione erogata nell'ambito dei tirocini di cui al presente punto, mediante l'erogazione di un contributo al datore di lavoro ospitante per il rimborso del costo del lavoro del docente interno, nella misura minima di 20 ore e massima di 120 ore formative. Può altresì procedere alla copertura di eventuali costi di insegnamento extra aziendale nella misura massima del 50% delle ore formative complessive.

Il contributo è erogato ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

1.D.3 Tirocini nord-sud

Sono realizzate iniziative per l'integrazione e lo sviluppo di sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in processi di mobilità geografica ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.M 142 del 25 marzo 1998, del D.M. 22 gennaio 2001 e del D.M. 18 marzo 2005.

1.D.4 Tirocini estivi

Il tirocinio estivo ha lo scopo di favorire l'orientamento e l'addestramento pratico, anche presso datori di lavoro pubblici, a favore di giovani ed ha una durata non superiore a dodici settimane. L'Agenzia del Lavoro promuove tirocini estivi per gli studenti che frequentano la formazione terziaria o accademica, nel periodo compreso tra la fine del periodo formativo o dell'anno accademico e l'inizio di quello successivo. Per tali tirocini non sono previste a carico dell'Agenzia del lavoro la borsa di tirocinio e la copertura INAIL e R.C.T. Nell'ambito dell'Agenzia del lavoro, i soggetti promotori di tali tirocini sono i Centri per l'impiego.

1.E Gli strumenti e le attività di supporto all'erogazione dei servizi per l'impiego

1.E.1 Profiling

Il profiling è uno strumento per misurare il grado di occupabilità dei lavoratori. Attraverso l'attribuzione di punteggi ad alcuni elementi caratterizzanti del soggetto, si ottiene una valutazione (normalmente posizionata su 3 o 4 fasce) di quanto esso sia spendibile sul mercato del lavoro. Al profiling può essere collegato un pacchetto di misure attivabili oppure collegata l'intensità e valore massimi dei servizi per l'impiego attribuibili al soggetto. Nel caso

di categorie di utenza per le quali è imposto un sistema di profiling a livello nazionale, viene adottato tale sistema; nel caso di altre categorie di utenza, l'Agenzia del lavoro può realizzare o adottare un proprio sistema di profiling.

1.E.2 Patto di servizio e Piano di Azione Individuale

Al fine di definire e realizzare il progetto personalizzato per l'inserimento al lavoro, l'Agenzia del Lavoro può proporre ai disoccupati ed ai lavoratori sospesi la stipula di un Patto di servizio (PDS) ed, eventualmente, di uno o più Piani di Azione Individuale (PAI), quali specificazioni del PDS. Essi sono stipulati presso i Centri per l'impiego, fra la persona in cerca di lavoro e l'Agenzia del Lavoro e prevedono il reciproco impegno a attività con l'obiettivo di agevolare l'inserimento o reinserimento al lavoro. Il PDS e il PAI possono essere aggiornati periodicamente. Per i lavoratori sospesi i PDS e i PAI possono essere gestiti tramite la Rete provinciale dei servizi per il lavoro, sulla base di indicazioni fornite dall'Agenzia. Con la sottoscrizione del Patto di servizio e con il Piano di Azione Individuale, da un lato l'Agenzia del Lavoro si impegna ad attuare tutte le misure ritenute necessarie per agevolare il ritorno al lavoro; dall'altro lato le persone sospese o in cerca di occupazione si impegnano ad accettare tali offerte, a frequentare i servizi proposti ed ad attivarsi secondo quanto previsto nel PDS o PAI.

Destinatari

I servizi di orientamento professionale si rivolgono alle persone domiciliate in provincia di Trento con priorità ai disoccupati, disoccupati in mobilità o sospesi, ai disabili iscritti negli appositi elenchi e svantaggiati e ai lavoratori che desiderano migliorare la propria condizione professionale. Alle iniziative possono accedere tutti coloro che sono iscritti o hanno in corso la procedura di trasferimento di iscrizione presso un Centro per l'impiego operante in provincia di Trento. I tirocini estivi sono rivolti ai giovani regolarmente iscritti oppure in fase di iscrizione presso università o istituti scolastici della provincia di Trento.

Modalità di accesso

L'Agenzia del Lavoro può realizzare le attività previste nell'ambito di questo intervento direttamente, mediante soggetti privati individuati tramite gara d'appalto o mediante affidamento a strutture pubbliche o private accreditate ai sensi dell'art. 17 bis della LP 16 giugno 1983, n. 19 (rete provinciale dei servizi per il lavoro).

I servizi di orientamento professionale sono svolti dall'Agenzia del Lavoro tramite i propri Centri per l'impiego presenti sul territorio provinciale. In considerazione dell'articolazione territoriale dei Centri per l'impiego e delle peculiarità dei diversi mercati locali del lavoro di riferimento, l'erogazione dei servizi può essere individuale o di gruppo, avere carattere modulare e prevedere forme di integrazione organizzativa fra più Centri.

Tipologia di intervento

Servizi

Riferimenti normativi

Per i servizi di orientamento professionale: art. 2 legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19;
per i tirocini formativi e di orientamento: art. 4 bis e 4 ter legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19;
per la Rete provinciale dei servizi per il lavoro e accreditamento: art. 17 bis legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19;
per quanto riguarda i servizi individuati dalla deliberazione n. 607 di data 17 aprile 2014, si rinvia a quanto stabilito più puntualmente nell'allegato 1 della deliberazione medesima (Repertorio degli standard dei servizi per il lavoro).

2. INCONTRO DOMANDA-OFFERTA

Finalità

Al fine di rendere il mercato del lavoro più dinamico, di sostenere le imprese nel reclutamento del personale, di ridurre i tempi di ricollocazione dei lavoratori e di migliorarne la qualità, l'Agenzia del Lavoro promuove e realizza servizi allo scopo di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Tale servizio intende porre a disposizione un supporto consulenziale ai datori di lavoro, anche in collaborazione con le organizzazioni datoriali, su tutto il processo di reclutamento dei lavoratori, che va dall'individuazione del fabbisogno professionale alla stipula del contratto di lavoro e primo inserimento in azienda e comprende il supporto informativo per l'accesso alle agevolazioni economiche per le assunzioni (statali e provinciali) e gli aspetti amministrativi in materia di collocamento ed avviamento al lavoro, comprese le informazioni concernenti gli obblighi di comunicazione di assunzione.

Descrizione dell'intervento

Il sostegno all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro consiste nell'acquisizione e nella conseguente messa a disposizione di informazioni relative alle caratteristiche ed aspirazioni delle persone che cercano occupazione e delle posizioni di lavoro vacanti che i datori di lavoro rendono disponibili. Il servizio si avvale della conoscenza delle dinamiche del mercato del lavoro locale, sia dal punto di vista della domanda che dell'offerta di lavoro e, a tal fine, valorizza le analisi e gli studi dell'osservatorio del mercato del lavoro ed utilizza i migliori sistemi informativi presenti sul mercato.

La gestione dei dati è svolta con trattamenti di natura informatica e riguarda, per i lavoratori, informazioni relative al loro curriculum e, per le imprese, informazioni generali identificative delle stesse nonché relative alle caratteristiche delle posizioni vacanti. Tali informazioni possono essere archiviate per un loro recupero a fini statistici o di riattivazione del servizio ed utilizzate per la realizzazione della Borsa continua nazionale del lavoro provinciale, inserita nel portale Trentinolavoro, e nazionale (Cliclavoro).

Il sostegno all'incontro fra domanda ed offerta di lavoro può essere svolto, al fine di migliorarne l'efficacia ed efficienza, con modalità diverse, per settori specifici o particolari categorie di lavoratori.

2.A Diffusione delle opportunità occupazionali

Presso i Centri per l'impiego e presso eventuali ulteriori strutture convenzionate o accreditate (rete provinciale dei servizi per il lavoro), sono messe a disposizione le opportunità occupazionali espresse dai datori di lavoro che operano in ambito provinciale ed in comuni ed in territori confinanti con quello provinciale.

I dati relativi alle domande di lavoro sono inoltre diffusi tramite sistemi di informazione collettiva, anche mediante lo sviluppo di apposite funzionalità informatiche nell'ambito di siti internet, portali e social network. In tale ambito, è inoltre posto a disposizione dei soggetti autorizzati all'intermediazione di manodopera in provincia di Trento un servizio di diffusione delle loro opportunità di lavoro.

2.B Preselezione

Il servizio preselettivo consiste nell'incrocio fra le posizioni domandate e le disponibilità offerte e nella conseguente definizione di rose di candidati che corrispondono alla numerosità ed ai requisiti indicati dal potenziale datore di lavoro. A quest'ultimo vengono inviate le informazioni sulle persone preselezionate, allo scopo di consentire di individuare il lavoratore da assumere.

2.C Servizi ad accesso diretto (Borsa provinciale del lavoro)

L'Agenzia del Lavoro pone a disposizione dei datori di lavoro servizi informatici che consentono la ricerca diretta di personale, nell'ambito di banche dati dei lavoratori che hanno espresso la loro disponibilità presso i Centri per l'impiego oppure tramite l'inserimento diretto del curriculum nell'ambito dei sistemi tramite internet. I servizi self service possono essere integrati da ulteriori funzionalità informatiche e sono messi a disposizione dei soggetti della rete provinciale dei servizi per il lavoro; questi ultimi sono tenuti ad utilizzare tali sistemi nell'ambito delle attività di incontro fra domanda ed offerta riferite alle funzioni svolte per il servizio pubblico, fatto salvo quanto diversamente stabilito dall'Agenzia del lavoro nell'ambito di attività o progetti mirati su specifici target.

2.D Servizi integrativi alla preselezione

L'Agenzia del Lavoro, anche in collaborazione con le parti sociali, può realizzare servizi integrativi alla preselezione, finalizzati al riscontro delle competenze professionali dei candidati, per verificarle rispetto alle propensioni occupazionali espresse e per supportare il datore di lavoro potenziale nella fase di selezione. Tali servizi possono essere realizzati anche attraverso il finanziamento di appositi progetti, nell'ambito della Rete provinciale dei servizi per il lavoro di cui all'art 17 bis della L. 19/93.

L'Agenzia del lavoro svolge, tramite propri operatori specializzati presenti presso i Centri per l'impiego, consulenza ai datori di lavoro per meglio identificare le caratteristiche delle figure professionali ricercate; tali operatori propongono inoltre l'assistenza al datore di lavoro, mediante affiancamento, per un eventuale supporto alla fase di selezione del personale. Il supporto alla selezione può assumere anche carattere e funzione di garante, nei casi ed alle condizioni previste dalla regolamentazione provinciale in materia di incentivazione economica, a fronte di eventuali regole e vincoli di assunzione poste nei confronti dei datori di lavoro.

2.E Career days

I Centri per l'impiego realizzano attività di assistenza alla ricerca di personale nei confronti dei datori di lavoro, mediante l'organizzazione di *career days*, consistenti in eventi finalizzati a consentire l'incontro personale fra i datori di lavoro ed i lavoratori e lo svolgimento di colloqui conoscitivi fra le parti. Per i disoccupati, tali eventi costituiscono opportunità di contatto utili all'inserimento lavorativo ed occasioni che consentono di migliorare l'auto-orientamento sul mercato del lavoro. I Career days hanno inoltre lo scopo di dare impulso al ruolo del servizio pubblico quale punto di riferimento per l'incontro fra domanda ed offerta e di facilitare concrete possibilità di instaurazione di rapporti di lavoro.

2.F Promozione dei servizi erogati dall'Agenzia del lavoro

Incontri aziendali. I Centri per l'impiego realizzano attività promozionali, mediante colloqui dei propri operatori direttamente presso le imprese, allo scopo di presentare in modo mirato i servizi e le opportunità dell'Agenzia del lavoro rivolti ai datori di lavoro, con lo scopo prioritario di favorire l'utilizzo degli strumenti e dei supporti messi a disposizione da quest'ultima per la ricerca ed inserimento di personale in azienda. Tale funzione comprende il supporto per meglio identificare i fabbisogni di personale delle imprese e, quindi, meglio calibrare la ricerca di personale.

Incontri collettivi. Sono organizzati e realizzati, anche in raccordo con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, momenti di informazione collettiva, privilegiando occasioni pubbliche di incontro dell'Agenzia con le realtà produttive del territorio, che favoriscano la successiva instaurazione od il consolidamento di un rapporto di collaborazione con il locale Centro per l'impiego e la nascita di progetti mirati.

2.G Servizi specialistici per datori di lavoro

I servizi specialistici per i datori di lavoro sono costituiti da misure di inserimento e ricollocazione professionale e sono individuati dal Repertorio provinciale degli standard dei servizi al lavoro, che annovera i seguenti strumenti:

- *Promozione e prima informazione*, con l'obiettivo di promuovere i servizi pubblici per il lavoro a favore delle imprese, di fornire informazioni sui servizi disponibili e rilevare i fabbisogni, in raccordo con le altre strutture provinciali preposte a favorire lo sviluppo imprenditoriale, la cultura d'impresa e l'innovazione;
- *Consulenza per la rilevazione e gestione dei fabbisogni occupazionali e formativi*, con lo scopo di supportare le imprese rispetto ai loro fabbisogni legati alla formazione, al reperimento e all'inserimento delle risorse umane, in raccordo con le altre strutture provinciali preposte a favorire lo sviluppo imprenditoriale, la cultura d'impresa e l'innovazione;
- *Incontro domanda e offerta di lavoro*, per sostenere le imprese nella fase di preselezione delle figure professionali rispondenti ai fabbisogni espressi;
- *Supporto alla verifica delle competenze e alla selezione del personale*, allo scopo di aiutare le imprese nella fase di selezione dei lavoratori individuati e rispondenti ai fabbisogni espressi;
- *Ricollocazione professionale di lavoratori oggetto di procedure di riduzione del personale*, allo scopo di favorire, nei casi di crisi, la transizione del personale licenziato o cassintegrato individuato in esubero verso un nuovo posto di lavoro.

Qualora non siano realizzati direttamente dai Centri per l'impiego, tali servizi sono affidati alla rete provinciale dei servizi per il lavoro.

2.H Servizio di supporto per i disabili all'incontro fra domanda ed offerta di lavoro

Al fine di agevolare l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità iscritte nell'apposito elenco, l'Agenzia del Lavoro attua servizi allo scopo di favorire l'incontro tra la domanda dei datori di lavoro, obbligati e non obbligati all'assunzione di disabili e l'offerta di lavoro dei disabili che non necessitano di ulteriori supporti particolari, tenuto conto delle loro capacità lavorative, abilità ed inclinazioni.

Destinatari

I servizi di incontro domanda offerta si rivolgono alle persone domiciliate in provincia di Trento, con priorità ai disoccupati, disoccupati in mobilità o sospesi, ai disabili iscritti negli appositi elenchi e svantaggiati e ai lavoratori che desiderano migliorare la propria condizione professionale. Alle iniziative possono accedere tutti coloro che sono già iscritti o hanno in corso la procedura di trasferimento di iscrizione presso un Centro per l'impiego della provincia di Trento.

I servizi della Borsa provinciale del lavoro sono direttamente offerti alle persone che, pur non iscritte ad un Centro per l'impiego del Trentino, possono acquisire le credenziali di accesso ai relativi sistemi informatici secondo le regole stabilite per questi ultimi.

I servizi si rivolgono altresì ai datori di lavoro operanti in provincia di Trento e, per i punti 2.A e 2.C ai soggetti ivi indicati.

Il servizio di preselezione è erogato ai datori di lavoro che intendano effettuare assunzioni con contratto di lavoro subordinato ed agisce nei confronti delle persone iscritte nell'elenco anagrafico provinciale dei lavoratori, che abbiano attivato e confermino nel tempo l'interesse ad usufruire del servizio, con priorità nei confronti dei disoccupati e tenendo conto anche del precedente numero di segnalazioni ai potenziali datori di lavoro.

Modalità di accesso

I datori di lavoro accedono mediante presentazione o invio di segnalazione di posizioni vacanti.

Le persone accedono ai servizi di incontro domanda offerta presentandosi personalmente, anche previo appuntamento, presso i Centri per l'impiego dell'Agenzia del Lavoro.

Alcuni servizi possono essere accessibili in via telematica.

Tipologia di intervento

Servizi

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

legge 10 dicembre 2014, n.183 e conseguenti Decreti attuativi;

per quanto riguarda i servizi individuati dalla deliberazione n. 607 di data 17 aprile 2014, si rinvia a quanto stabilito più puntualmente nell'allegato 1 della deliberazione medesima (Repertorio degli standard dei servizi per il lavoro).

II) FORMAZIONE PER DISOCCUPATI E OCCUPATI

3. FORMAZIONE PER DISOCCUPATI E LAVORATORI A RISCHIO DISOCCUPAZIONE

Finalità

Favorire l'acquisizione, l'aggiornamento e la manutenzione delle competenze professionali dei disoccupati, dei lavoratori sospesi e dei lavoratori ad occupabilità ridotta o in corso di affievolimento, al fine di:

1. aumentare l'occupabilità ovvero l'attitudine ad acquisire e mantenere un'occupazione delle persone coinvolte;
2. potenziare i processi di accumulazione del capitale umano e migliorarne i profili qualitativi;
3. migliorare la cittadinanza attiva dei cittadini, per un migliore inserimento nei contesti lavorativi.

Interventi previsti

Nell'ambito della formazione per disoccupati e lavoratori a rischio disoccupazione sono previsti i seguenti interventi:

- 3.A Formazione per migliorare l'occupabilità
- 3.B Mobilità transnazionale
- 3.C Formazione a cofinanziamento europeo o nazionale per disoccupati o sospesi
- 3.D Formazione su domanda aziendale per l'inserimento lavorativo
- 3.E Formazione per lavoratori a rischio di disoccupazione
- 3.F Formazione per lavoratori stagionali
- 3.G Contributi a disoccupati o sospesi per la partecipazione a percorsi formativi
- 3.H Formazione per persone svantaggiate.

3.A Formazione per migliorare l'occupabilità

Finalità

Promuovere lo sviluppo del sapere connesso a dinamiche “lifelong learning” per migliorare le opportunità occupazionali delle persone che versano in stato di disoccupazione o a sono a rischio di disoccupazione.

L'art. 3 del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 individua i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego. Tra gli interventi minimi che devono essere offerti, è prevista la proposta di iniziative formative.

Il primo livello essenziale delle prestazioni prevede che ai disoccupati di durata dai 3 ai 6 mesi siano offerte delle “ [...] b) azioni di orientamento collettive, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale...”.

Il secondo livello essenziale delle prestazioni, di cui all'art. 3, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto con l'articolo 4, comma 33, della Legge 92/2012, prevede che ai disoccupati di durata tra i 6 e i 12 mesi sia offerta una formazione “c) [...] della durata complessiva non inferiore a due settimane [...] adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza”; inoltre l'art. 3, comma 1 ter, del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto con l'articolo 4, comma 33, della Legge 92/2012, prevede che “Nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione dall'attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi [...] devono prevedere almeno l'offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due settimane adeguata alle competenze professionali del sospeso”.

Lo strumento è in linea anche con le direttive che emergono dai decreti legislativi previsti dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro organizza e finanzia:

- a) percorsi formativi della durata massima di 30 ore relativi principalmente alle seguenti tematiche: elementi di competenze civiche e sociali, introduzione alle tecniche digitali e al mondo internet, elementi base per una comunicazione efficace, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, metodi di ricerca attiva del lavoro;
- b) percorsi formativi di durata da 40 a 100 ore finalizzati all'acquisizione delle otto competenze che l'Europa, nel proprio Quadro di riferimento, definisce “chiave” per l'apprendimento permanente. In questo caso l'apprendimento prevede l'integrazione della formazione d'aula tradizionale con tecniche di supporto di gruppo e/o individualizzate (coaching);
- c) percorsi formativi con valenza fortemente professionalizzante per competenze particolarmente richieste dal mercato del lavoro provinciale. Questi percorsi compongono un “Catalogo dell'offerta formativa professionalizzante” predisposto dall'Agenzia del lavoro e costantemente aggiornato sulla base delle esigenze del mercato. In ragione di necessità particolari anche su indicazione dei Centri per l'Impiego, delle Comunità di Valle, delle parti sociali o in generale degli enti pubblici e/o privati determinanti nel mercato del lavoro provinciale, possono essere attivati altri percorsi professionalizzanti fuori catalogo. I percorsi possono svilupparsi con parte teorica/laboratoriale e tirocinio, oppure possono essere integrati da azioni di accompagnamento al lavoro o da un intervento di bilancio preventivo delle competenze.

Destinatari

Disoccupati o sospesi con precedenza per i titolari di ammortizzatore sociale nazionale o provinciale.

Soggetti attuatori

Soggetti accreditati alla Rete dei servizi per la formazione.

Per l'ipotesi prevista al punto c), soggetti accreditati sia alla Rete dei servizi per il lavoro che alla Rete dei servizi per la formazione.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" effettuano l'iscrizione ai percorsi formativi direttamente presso le sedi dei soggetti attuatori o mediante il Centro per l'impiego competente, anche tramite voucher.

Tipologia di intervento

Servizio

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, integrato con l'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92

Regolamenti UE in materia di Fondi a finalità strutturale;

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 18 dicembre 2006

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 e decreti attuativi

3.B Mobilità transnazionale

Finalità

Attivare o riattivare, qualificare o riqualificare soggetti disoccupati, ridare consapevolezza e forza di attivarsi in termini positivi e propositivi per l'appropriazione o la riappropriazione di un proprio ruolo professionale e sociale.

In particolare:

- rafforzare il curriculum dei partecipanti in termini di conoscenza di una lingua straniera applicabile in contesti lavorativi aperti all'internazionalizzazione;
- rafforzare le competenze tecnico professionali, grazie alle opportunità di apprendimento in un tirocinio in azienda estera;
- potenziare le capacità comunicative, relazionali e sociali;
- implementare le capacità di affrontare situazioni e contesti culturali e sociali diversi;
- accrescere l'autostima;
- sviluppare l'adattabilità, la creatività, le abilità di innovazione, nonché la motivazione;
- stimolare a proseguire nei processi di apprendimento;
- fornire una certificazione ed un portfolio di competenze di valenza europea.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può organizzare e finanziare percorsi formativi che si basano sul "modello dell'alternanza" tra momenti formativi d'aula e momenti di tirocinio o di stage on the job in contesti esteri produttivo-organizzativi. I percorsi, che prevedono di adottare strumenti di tutoraggio e di mentoring anche a distanza, si concentreranno in particolare su:

- competenze linguistiche;

- strumenti di comparazione e di proiezione del proprio vissuto professionale in contesti più ampi e di carattere internazionale;
- uso delle nuove tecnologie della società della conoscenza e dell'informazione;
- competenze tecnico-professionali e trasversali (es diagnostiche, relazionali, di comunicazione, di azione in gruppo, di fronteggiamento, di pianificazione, di problem solving e problem setting, di auto-orientamento);
- metacompetenze (di consapevolezza, di autovalutazione, affettive e motivazionali);
- competenze connesse all'utilizzo di strumenti hardware e software necessari per l'automazione dei processi produttivi e gestionali.

I percorsi si strutturano in momenti di formazione preparatoria, full immersion e stage o tirocinio presso realtà formative o produttive all'estero, eventualmente integrati con l'accompagnamento al lavoro.

Destinatari

Disoccupati, con precedenza ai titolari di ammortizzatore sociale nazionale o provinciale.

Soggetti attuatori

Soggetti accreditati alla Rete dei servizi per la formazione.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" effettuano l'iscrizione ai percorsi mediante il Centro per l'impiego competente, anche tramite voucher.

Tipologia di intervento

Servizio

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 e decreti attuativi

3.C Formazione a cofinanziamento europeo o nazionale per disoccupati o sospesi

Finalità

Sostenere la formazione mediante la partecipazione a programmi di intervento europei e nazionali. L'Unione Europea, anche in vista del perseguimento dei propri obiettivi definiti nella strategia EUROPA 2020, promuove e finanzia programmi di intervento destinati, fra l'altro, anche ad un intervento esemplare in ambito formativo. Le finalità specifiche di ciascun programma sono definite di volta in volta dalle Istituzioni europee.

Analogamente, anche la normativa nazionale prevede strumenti di intervento, destinati a specifiche finalità o target.

Descrizione dell'intervento

Le caratteristiche e i contenuti specifici dei percorsi di cui trattasi sono stabiliti, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalle procedure europee e/o nazionali pertinenti, al fine di conseguire le finalità specifiche dell'azione ed un più elevato livello di occupabilità e occupazione dei beneficiari.

Destinatari

Disoccupati o sospesi, con precedenza, qualora possibile, ai titolari di ammortizzatore sociale nazionale o provinciale.

Beneficiari del finanziamento/soggetti attuatori

Soggetti individuati dalle disposizioni di finanziamento nazionali o europee

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo “Destinatari” effettuano l’iscrizione ai percorsi formativi a calendario direttamente presso le sedi dei soggetti beneficiari o mediante il Centro per l’impiego competente, anche tramite voucher.

Tipologia di intervento

Servizio

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 e decreti attuativi

Normativa europea o nazionale di finanziamento

3.D Formazione su domanda aziendale per l’inserimento lavorativo

Finalità

Sostenere la preparazione professionale per favorire l’inserimento occupazionale di nuovi dipendenti.

Descrizione dell’intervento

L’Agenzia del lavoro può finanziare percorsi formativi a favore di disoccupati/sospesi, che l’azienda intende assumere al termine del percorso. I contenuti dei progetti formativi sono proposti dal datore di lavoro.

I progetti formativi sono realizzati direttamente dai datori di lavoro tramite docenti sia interni che esterni. Possono essere finanziati percorsi individualizzati o collettivi.

Nel caso di progetti individuali la formazione deve essere di minimo n. 80 ore ed essere realizzata in massimo 3 mesi a decorrere dal provvedimento di concessione del finanziamento.

Nel caso di progetti che coinvolgano più persone, queste devono essere almeno 3, la formazione deve essere di minimo n. 80 ore e massimo n. 480 ore ed essere realizzata in massimo 6 mesi a decorrere dal provvedimento di concessione del finanziamento.

Non sono finanziabili i percorsi formativi per profili professionali di bassa qualificazione, intendendosi i profili per i quali non è ammessa l’assunzione come apprendista.

Le voci ammissibili e le percentuali di contribuzione sono definite nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (Regolamenti UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 651/2014).

Il finanziamento non può essere superiore all’80% delle spese ammissibili fino ad un massimo di € 3.000,00 per percorso.

Il finanziamento è erogato previa assunzione del lavoratore a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 8 mesi se a tempo pieno e almeno 12 mesi se a tempo parziale.

L’assunzione deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione del percorso formativo.

Non è finanziabile la formazione se l’assunzione viene effettuata con contratto di apprendistato.

Qualora il percorso formativo si interrompa prima della sua naturale scadenza per comportamento o fatto ascrivibile al lavoratore, ovvero per cause non riconducibili a volontà del datore di lavoro relativamente al percorso stesso e di origine e natura esterna all'impresa, sono rimborsati al datore di lavoro - salva l'effettuazione comunque di almeno un terzo delle ore stabilite - i costi per docenza, maturati sino alla data di interruzione.

Destinatari

Disoccupati, sospesi a zero ore.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo “Beneficiari del finanziamento” presentano domanda all’Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

3.E Formazione per lavoratori a rischio di disoccupazione

Finalità

Fornire delle competenze professionali di natura tecnico-specialistica spendibili con riferimento ad un posto o posti di lavoro predefiniti o predefinibili per lavoratori a rischio disoccupazione.

Descrizione dell'intervento

L’Agenzia del lavoro può finanziare percorsi formativi per riqualificare i lavoratori sospesi che risultano a rischio di disoccupazione ma che potrebbero avere delle ulteriori opportunità presso altro datore di lavoro o nel mercato in generale, purché i medesimi lavoratori vengano riqualificati in ambiti professionali particolarmente richiesti. I percorsi devono essere strutturati in modo da valorizzare le competenze pregresse dei lavoratori coinvolti. Tali lavoratori devono quindi risultare in possesso di capacità, conoscenze ed abilità che li “predispongono” a ricoprire il ruolo professionale traguardo dell’intervento formativo e della ricollocazione prospettata.

La durata della formazione non può essere inferiore alle 6 settimane, con almeno 120 ore di formazione teorico-pratica e non può essere superiore ai 6 mesi complessivi.

Possono essere previsti momenti formativi anche extraziendali, anche in collaborazione sia con gli enti bilaterali che con il sistema formativo pubblico e privato, sia con altri datori di lavoro interessati al completamento degli apprendimenti professionali.

Considerata la necessità di riqualificazione sottesa all’intervento, non sono finanziabili percorsi per profili professionali di bassa qualificazione.

Le voci ammissibili e le percentuali di contribuzione sono definite nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (Regolamenti UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 651/2014).

I lavoratori che partecipano al percorso devono essere almeno tre per unità produttiva.

Destinatari

Sospesi e lavoratori occupati a rischio concreto di disoccupazione, lavoratori in costanza di lavoro ma per i quali si prospetta concretamente un periodo di sospensione senza rientro o di mobilità o di espulsione.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro con lavoratori sospesi o che abbiano attivato contratti di solidarietà difensivi o datori di lavoro interessati all'assunzione di lavoratori a rischio di espulsione ancora dipendenti formalmente da altra azienda.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 e relativi decreti attuativi

3.F Formazione per lavoratori stagionali

Finalità

Rafforzare l'opportunità occupazionale dei lavoratori nei settori caratterizzati da stagionalità rafforzandone i profili di competenza.

Descrizione dell'intervento

3.F.a Sostegno agli Enti bilaterali per la formazione per lavoratori stagionali

L'Agenzia del lavoro può concedere un contributo agli Enti bilaterali per finanziare la formazione dei lavoratori stagionali disoccupati.

Tali soggetti rilevano i fabbisogni emergenti dalla categoria di lavoratori interessati, con il fine di renderne più efficaci le prestazioni e consolidarne le prospettive di rioccupazione (ancorché stagionale), con il fine di migliorarne le abilità pratiche-operative e/o le conoscenze teoriche e pratiche, consolidando le prospettive di ri-occupazione.

L'Agenzia del Lavoro finanzia o concede il proprio contributo per l'attuazione degli interventi, stipulando idonee convenzioni.

Le voci ammissibili e le percentuali di contribuzione sono definite nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (Regolamenti UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 651/2014) ovvero ancora ai sensi di altri Regolamenti dell'Unione Europea per settori particolari.

3.F.b *Formazione a catalogo per lavoratori stagionali*

L'Agenzia del lavoro può organizzare e finanziare percorsi formativi destinati ai lavoratori stagionali disoccupati per fabbisogni formativi che non trovano riscontro nella programmazione formativa di cui all'intervento 3.F.a.

Il catalogo dell'offerta formativa è predisposto dall'Agenzia del Lavoro, ed è costantemente aggiornato sulla base dei fabbisogni emergenti dalla categoria di lavoratori interessati, rilevati anche dai soggetti accreditati per la formazione, con il fine di renderne più efficaci le prestazioni e consolidarne le prospettive di rioccupazione (ancorché stagionale), con il fine di migliorarne le abilità pratiche-operative e/o le conoscenze teoriche e pratiche, consolidando le prospettive di ri-occupazione.

La durata di tali interventi potrà variare dalle 40 alle 120 ore procapite.

Destinatari

Lavoratori disoccupati stagionali del settore interessato.

Beneficiari del finanziamento

Enti bilaterali per l'intervento 3.F.a

Soggetti attuatori

Soggetti accreditati alla Rete dei servizi per la formazione per l'intervento 3.F.b.

Modalità di accesso

Per l'intervento 3.F.a, i soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiario del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del Lavoro.

Per l'intervento 3.F.b, i soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" effettuano l'iscrizione ai percorsi formativi direttamente presso le sedi dei soggetti attuatori o mediante il Centro per l'impiego competente, anche tramite voucher.

Tipologia di intervento

Contributo per l'intervento 3.F.a

Servizio per l'intervento 3.F.b

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 e relativi decreti attuativi

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

3.G Contributi a disoccupati o sospesi per la partecipazione a percorsi formativi

Finalità

Favorire il rafforzamento del curriculum professionale di soggetti che ricercano ambiti formativi non rientranti nei cataloghi dell'offerta formativa provinciale.

Descrizione dell'intervento

Agenzia del lavoro può erogare un contributo a disoccupati o sospesi per la partecipazione a percorsi formativi, qualora sia apprezzabile e riconoscibile un fabbisogno formativo da parte degli stessi che non trova riscontro adeguato nelle offerte formative provinciali.

L'Agenzia del lavoro valuta la concedibilità del contributo in base alla coerenza dei contenuti con le competenze possedute dai destinatari e con gli sbocchi professionali.

Il contributo è quantificato sulla base delle spese sostenute dal partecipante per la frequenza del percorso nel limite massimo di € 3.000,00 ed è erogato al raggiungimento della frequenza di minimo il 90% del monte ore previsto.

Il contributo è concesso dall'Agenzia del lavoro in conformità al parere del "Nucleo di valutazione degli interventi di formazione" di cui all'intervento 31 del presente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro, che ha il compito di verificare la qualità delle proposte progettuali assegnando a queste un punteggio in base alla coerenza dei contenuti con le competenze possedute dai destinatari e con gli sbocchi professionali.

Destinatari

Disoccupati o sospesi.

Beneficiari del finanziamento

Disoccupati o sospesi.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 e decreti attuativi

3.H Formazione per persone svantaggiate

Finalità

Rafforzare la conoscenza della lingua, della cultura italiana e delle competenze di base e delle competenze chiave, utilizzabili, sia in contesto lavorativo che sociale, da parte di soggetti in situazione di particolare svantaggio occupazionale.

Descrizione dell'intervento

3.H.a Sostegno ai Centri EDA per i percorsi di lingua italiana rivolti agli immigrati

L'Agenzia del lavoro può concedere un contributo ai Centri EDA per finanziare percorsi formativi finalizzati a rafforzare la conoscenza della lingua italiana e della cultura italiana, nonché di altre competenze trasversali, utilizzabili sia in contesto lavorativo che sociale, da parte di immigrati disoccupati o sospesi domiciliati in provincia di Trento. Il contributo è volto alla copertura degli oneri che non siano già coperti da finanziamento provinciale.

3.H.b *Formazione per soggetti coinvolti in lavori socialmente utili*

1) Sostegno alle Cooperative per i percorsi formativi rivolti agli iscritti nelle liste dell'intervento 19

L'Agenzia del lavoro può concedere un contributo alle Cooperative, loro consorzi/associazioni, attuatrici dell'intervento 19, per finanziare percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze di base (alfanumeriche, digitali, comunicativo-relazionali, sociali e di salute-sicurezza), rivolti a lavoratori iscritti alle liste presso i Centri per l'Impiego per l'accesso all'Intervento 19 del presente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro, anche a prescindere dall'avvenuta assunzione di tali persone nell'ambito dei progetti presentati al finanziamento dell'Agenzia del Lavoro.

Le voci ammissibili e le percentuali di contribuzione sono definite nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (Regolamenti UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 651/2014) ovvero ancora ai sensi di altri Regolamenti dell'Unione Europea per settori particolari.

2) Formazione per iscritti nelle liste dell'intervento 19 o coinvolti in lavori socialmente utili

L'Agenzia del lavoro, per fabbisogni formativi che non trovano riscontro nella programmazione formativa di cui all'intervento 3.H.b.1., può organizzare e finanziare percorsi formativi finalizzati all'acquisizione, da parte dei lavoratori iscritti alle liste presso i Centri per l'Impiego per l'accesso all'Intervento 19 e dei soggetti che svolgono lavori socialmente utili previsti dal D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, nonché di competenze tecnico professionali, comprese quelle finalizzate all'ottenimento, con frequenza ai corsi previsti anche durante orario di lavoro, di patenti o abilitazioni all'utilizzo di strumenti, attrezzature ovvero all'esercizio di determinate attività per le quali la normativa in vigore prescrive il possesso di un titolo formale. I percorsi possono essere frequentati anche durante l'orario di lavoro o utilizzo.

Destinatari

Per l'intervento 3.H.a.: immigrati disoccupati o sospesi, residenti in provincia di Trento;

Per l'intervento 3.H.b.1.: lavoratori iscritti alle liste dell'intervento 19;

Per l'intervento 3.H.b.2.: lavoratori iscritti alle liste dell'intervento 19 o utilizzati in lavori socialmente utili previsti dal D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468.

Beneficiari del finanziamento

Centri EDA per l'intervento 3.H.a.;

Cooperative, loro consorzi/associazioni, attuatrici dell'intervento 19, per l'intervento 3.H.b.1)

Soggetti attuatori

Soggetti accreditati alla Rete provinciale dei servizi per la formazione per l'intervento 3.H.b.2)

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro per gli interventi 3.H.a e 3.H.b.1).

Per l'intervento 3.H.b.2), i soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" effettuano l'iscrizione ai percorsi formativi direttamente presso le sedi dei soggetti attuatori o mediante il Centro per l'impiego competente, anche tramite voucher.

Tipologia di intervento

Contributo per gli interventi 3.H.a e 3.H.b.1)

Servizio per l'intervento 3.H.b.2)

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 e decreti attuativi

Regolamento provinciale sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in provincia di Trento.

Regolamento UE n. 1407/2013;

Regolamento UE n. 651/2014.

4. FORMAZIONE PER LAVORATORI OCCUPATI

Finalità

Valorizzare le risorse umane e la loro qualità in termini di competenze, conoscenze ed abilità (il capitale umano di cui sono portatrici), in quanto costituiscono il più importante fattore produttivo del sistema delle imprese trentine. Per migliorare le performance di tale sistema in termini di produttività, qualità di prodotto e di processo e, quindi, in termini competitivi, risulta indispensabile che il valore di tali risorse sia continuamente incrementato mediante specifici investimenti. In tal senso, gli obiettivi europei, nazionali e provinciali sono già da lungo tempo pienamente convergenti. Anche in provincia di Trento è ormai consolidato sia un “terziario della formazione continua” sia l’attitudine delle imprese più dimensionate e degli Enti/Consorzi espressione delle Associazioni di categoria a rendersi interlocutori affidabili dell’Agenzia del Lavoro per realizzare programmi di aggiornamento/riqualificazione dei lavoratori a fronte di una dimensione di sviluppo dei processi di innovazione dalla spiccata dinamica evolutiva. I processi di accumulazione del capitale umano risultano poi particolarmente utili in fasi di recessione economica, consentendo di sostituire fasi di sospensione/espulsione con fasi di formazione, da realizzare soprattutto in chiave di anticipazione di quelli che saranno i bisogni dei contesti produttivi una volta che il ciclo dovesse invertire, come si auspica, il proprio segno. Le operazioni di formazione continua possono poi essere programmate ed attuate valorizzando una stretta e sinergica interazione con gli investimenti resi possibili dai fondi paritetici interprofessionali.

Interventi previsti

Nell’ambito della presente area sono previsti i seguenti interventi:

- 4.A Formazione individuale extra aziendale di aggiornamento professionale
- 4.B Formazione individuale di specializzazione
- 4.C Formazione collettiva di aggiornamento professionale
- 4.D Formazione per il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro
- 4.E Formazione per lavoratori neo-assunti

4.A Formazione individuale extra aziendale di aggiornamento professionale

Finalità

Sostenere percorsi formativi individuali extra aziendali, anche al di fuori della provincia di Trento, per lo sviluppo di competenze professionali volte all'introduzione in azienda di tecnologie, metodi produttivi, gestionali e manageriali innovativi.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare percorsi formativi extra aziendali di aggiornamento professionale volti all'introduzione in azienda di tecnologie, metodi produttivi, gestionali e manageriali innovativi.

Sono finanziabili percorsi formativi della durata minima di 40 ore che si svolgono nell'arco temporale massimo di 12 mesi dalla data dell'atto che approva il finanziamento.

Le voci ammissibili e le percentuali di contribuzione sono definite nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (Regolamenti UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 651/2014) ovvero ancora ai sensi di altri Regolamenti dell'Unione Europea per settori particolari. Non è finanziabile il costo del lavoro dei destinatari della formazione.

Il finanziamento non può essere superiore all'80% delle spese complessive riconosciute ammissibili e l'importo massimo finanziabile è pari a € 2.500,00 per ogni percorso formativo approvato.

Non sono finanziabili ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 gli interventi destinati alla formazione di figure o competenze previste da norme specifiche, nazionali e locali, e destinati all'assolvimento di obblighi formativi, incluso il rilascio di qualifiche/qualificazioni per lo svolgimento di determinate attività professionali.

Sono esclusi dal finanziamento i percorsi formativi che rilasciano titoli universitari e i percorsi sostenuti ai sensi della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) al termine dei quali sia previsto il rilascio di titoli (quali ad es. patentini, ecc.).

Il contributo può essere concesso, nello stesso anno (1 gennaio-31 dicembre), al medesimo datore di lavoro per un numero massimo di due lavoratori. Ogni domanda può essere riferita al massimo ad un lavoratore.

Il finanziamento dell'intervento formativo e del relativo progetto è concesso dall'Agenzia del lavoro in conformità al parere del "Nucleo di valutazione degli interventi di formazione" di cui all'intervento 31 del presente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro, che ha il compito di verificare la qualità delle proposte progettuali assegnando a queste un punteggio secondo i criteri dallo stesso Nucleo predefiniti con la precisazione di una soglia minima di accesso al finanziamento.

Destinatari

- Dipendenti che rivestono il ruolo di tecnico, quadro o responsabile di reparto o di unità produttiva inquadrati nei primi tre livelli superiori del contratto collettivo nazionale di riferimento, fatta esclusione del livello dirigenziale. Nel caso di imprese artigiane e/o piccole imprese, possono essere destinatari di intervento formativo i titolari o i soci lavoratori, compresi il coniuge, i parenti o gli affini entro il II grado dei medesimi, se operano come dipendenti o collaboratori familiari
- Soci di società cooperativa
- Giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante
- Imprenditori individuali, coniuge, parenti o affini entro il II grado dei medesimi, se operano come dipendenti o collaboratori familiari

Sono esclusi dai destinatari del presente intervento i lavoratori autonomi.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro che non abbiano attivato, per il medesimo destinatario e nel medesimo anno (1 gennaio – 31 dicembre), un Intervento 4.B “Formazione individuale di specializzazione”.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo “Beneficiari del finanziamento” presentano domanda all’Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

4.B Formazione individuale di specializzazione

Finalità

Sostenere percorsi formativi individuali, aziendali ed extra aziendali, anche fuori provincia di Trento, volti a facilitare, migliorare ed elevare il livello di professionalità dei dipendenti e del management aziendale anche ai sensi dell’art. 20 della LP 6/1999.

Gli interventi formativi sono volti all’innovazione o internazionalizzazione delle aziende trentine.

Descrizione dell’intervento

L’Agenzia del lavoro può finanziare percorsi formativi individuali di specializzazione:

- a favore di lavoratori già assunti, solo in caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato per almeno 24 mesi se a tempo pieno, 36 mesi se part-time;
- a favore di soggetti in pre-rapporto di lavoro (tirocinio), che dovranno essere assunti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato per almeno 24 mesi se a tempo pieno, 36 mesi se part-time (minimo 20 ore settimanali), entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento formativo. Il finanziamento è erogato solo dopo l’assunzione del destinatario.

Sono finanziabili interventi formativi della durata minima di n. 120 ore che si svolgono nell’arco temporale massimo di 12 mesi dalla data dell’atto che concede il finanziamento se rivolto a personale dipendente, di 6 mesi dalla data dell’atto che approva il finanziamento se rivolto a persone in pre-rapporto di lavoro.

Le voci ammissibili e le percentuali di contribuzione sono definite nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 651/2014) ovvero ancora ai sensi di altri Regolamenti dell’Unione Europea per settori particolari. Non è finanziabile il costo del lavoro dei destinatari della formazione.

Il finanziamento non può essere superiore all’80% delle spese complessive riconosciute ammissibili.

Nei limiti di cui sopra, il contributo concesso per ciascun lavoratore non può superare l’importo di € 15.000,00, onnicomprensivi. Per persone in pre-rapporto di lavoro è finanziabile una borsa di studio fino all’importo massimo di € 800,00 mensili, se all’estero, e di € 600,00 mensili se in Italia.

Non sono finanziabili ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 gli interventi destinati alla formazione di figure o competenze previste da norme specifiche, nazionali e locali, e destinati all’assolvimento di obblighi formativi, incluso il rilascio di qualifiche/qualificazioni per lo svolgimento di determinate attività professionali.

Il contributo può essere concesso, nello stesso anno (1 gennaio-31 dicembre), al medesimo datore di lavoro per un numero massimo di due lavoratori. Ogni domanda può essere riferita al massimo ad

un lavoratore.

Il finanziamento dell'intervento formativo e del relativo progetto è concesso dall'Agenzia del lavoro in conformità al parere del "Nucleo di valutazione degli interventi di formazione" di cui all'intervento 31 del presente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro, che ha il compito di verificare la qualità delle proposte progettuali assegnando a queste un punteggio secondo i criteri dallo stesso Nucleo predefiniti con la precisazione di una soglia minima di accesso al finanziamento.

Qualora il percorso formativo si interrompa prima della sua naturale scadenza per comportamento o fatto ascrivibile al lavoratore, ovvero per cause non riconducibili a volontà del datore di lavoro relativamente al percorso stesso e di origine e natura esterna all'impresa, sono rimborsati al datore di lavoro - salva l'effettuazione comunque di almeno un terzo delle ore stabilite - i costi della docenza, maturati sino alla data di interruzione.

Destinatari

Disoccupati o dipendenti che siano diplomati, laureati o laureandi, dottori di ricerca o dottorandi, anche in fase di inserimento lavorativo o di sviluppo di carriera, se apprendisti anche con qualifica professionale o diploma professionale.

Imprenditori individuali che siano diplomati, laureati o laureandi, dottori di ricerca o dottorandi; coniuge, parenti o affini entro il II grado dei medesimi, che operino come dipendenti o collaboratori familiari e siano diplomati, laureati o laureandi, dottori di ricerca o dottorandi.

Sono esclusi dai destinatari del presente intervento i lavoratori autonomi.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro che non abbiano attivato per il medesimo destinatario e per il medesimo anno (1 gennaio – 31 dicembre), un Intervento 4.A "Formazione individuale extra aziendale di aggiornamento professionale".

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

4.C Formazione collettiva di aggiornamento professionale

Finalità

Promuovere:

- lo sviluppo delle competenze professionali della forza lavoro coinvolta nei processi produttivi;
- l'incremento dei profili qualitativi del capitale umano, sostenendo così l'incremento della produttività dei fattori e il rafforzamento della competitività delle imprese;
- la diffusione della pratica delle attività di formazione continua nel sistema produttivo locale;

- la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, favorendo la sostituzione dei periodi di sospensione con periodi di formazione;
- la pratica dei contratti di rete, per favorire la riqualificazione dei lavoratori sospesi;
- la complementarità fra interventi di formazione continua finanziati dall'Ente pubblico e interventi sostenuti dai Fondi Interprofessionali;
- la coerenza fra ambiti di competenza/investimento formativo per occupati e settori di specializzazione su cui si fonda la strategia di sviluppo locale.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare percorsi formativi collettivi di aggiornamento professionale, destinati a sostenere processi aziendali finalizzati a:

1. sviluppo di smart specialisations (settore della meccatronica, settore dell'energia e della conservazione/miglioramento dell'ambiente, settore della promozione della qualità della vita, settore dell'agrifood);
2. sviluppo di innovazione tecnologica, organizzativa e sociale;
3. internazionalizzazione (apertura ai mercati internazionali).

Il numero minimo di partecipanti per ciascun intervento formativo finanziato è:

- minimo n. 3 partecipanti se il progetto è presentato da microimpresa;
- minimo n. 5 partecipanti se il progetto è presentato da piccole e medie imprese;
- minimo n. 10 partecipanti per progetti che riguardano grandi imprese;
- minimo n. 15 partecipanti per corsi multi aziendali.

La durata procapite dell'intervento formativo deve essere compresa fra un minimo di 40 ore e un massimo di 120 ore. In ogni caso le ore di docenza dell'intero percorso erogate non possono superare le 120 ore. Fatte salve motivate ragioni di ordine organizzativo non imputabili al soggetto richiedente, gli interventi formativi dalle 40 ore alle 80 ore devono essere realizzati entro 6 mesi dalla data dell'atto che approva il finanziamento, mentre gli interventi formativi dalle 81 ore alle 120 ore devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data dell'atto che approva il finanziamento.

L'intervento formativo che costituisce oggetto di domanda di finanziamento (progetto) deve risultare "essenziale" al perseguimento di programmi di rilancio, di risanamento, di ristrutturazione, di riorganizzazione o di riconversione dell'azienda o di parte di questa, condivisi con le rappresentanze sindacali aziendali o con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello settoriale o territoriale.

Nel caso di corsi multi aziendali è necessaria la presenza di un'azienda capofila, la quale deve avere almeno un destinatario coinvolto nell'intervento formativo, ad eccezione dei casi di richiesta effettuata per il tramite delle proprie associazioni, enti bilaterali, consorzi.

Le voci ammissibili e le percentuali di contribuzione sono definite nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (Regolamenti UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 651/2014) ovvero ancora ai sensi di altri Regolamenti dell'Unione Europea per settori particolari. Non è finanziabile il costo del lavoro dei destinatari della formazione.

Il finanziamento non può essere superiore all'80% delle spese complessive riconosciute ammissibili.

Non sono finanziabili ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 gli interventi destinati alla formazione di figure o competenze previste da norme specifiche, nazionali e locali, e destinati all'assolvimento di obblighi formativi, incluso il rilascio di qualifiche/qualificazioni per lo svolgimento di determinate attività professionali.

Il contributo può essere concesso al medesimo datore di lavoro al massimo due volte nello stesso anno (1 gennaio-31 dicembre).

Il finanziamento dell'intervento formativo e del relativo progetto è concesso dall'Agenzia del lavoro in conformità al parere del "Nucleo di valutazione degli interventi di formazione" di cui

all'intervento 31 del presente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro, che ha il compito di verificare la qualità delle proposte progettuali assegnando a queste un punteggio secondo i criteri dallo stesso Nucleo predefiniti con la precisazione di una soglia minima di accesso al finanziamento.

Destinatari

- Dipendenti e collaboratori dei datori di lavoro privati, con contratto di durata superiore ai 6 mesi, a prescindere dalla tipologia di contratto di lavoro. Nel caso di imprese artigiane e/o piccole imprese, è ammessa la partecipazione all'intervento formativo del titolare e dei soci lavoratori, compreso il coniuge, i parenti o gli affini entro il II grado dei medesimi, se operano come dipendenti o collaboratori familiari con contratto di durata superiore ai 6 mesi.
- Soci di società cooperativa;
- Imprenditori individuali, coniuge, parenti o affini entro il II grado dei medesimi, se operano come dipendenti o collaboratori familiari con contratto di durata superiore ai 6 mesi.

Sono esclusi dai destinatari del presente intervento i lavoratori autonomi.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro anche tramite le proprie associazioni, enti bilaterali, consorzi.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Controllo in itinere

La regolare attuazione dell'intervento formativo sarà verificata mediante controlli, anche in azienda, tramite la struttura competente.

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

4.D Formazione per il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro

Finalità

Migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Sostenere la ricerca, lo studio e la partecipazione ad attività finalizzate alla definizione di prassi, modelli formativi, attività di sostegno riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può offrire o finanziare iniziative di formazione, anche di breve durata ed a carattere modulare, per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie, dalla normativa nazionale e provinciale in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono finanziabili attività formative con durata minima di n. 12 ore; le ore minime si intendono proporzionate.

I finanziamenti possono essere erogati esclusivamente per i settori produttivi che presentano livelli di rischio medio-alti e solo a titolo di “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013. Non è finanziabile il costo del lavoro dei destinatari.

Sono inoltre sostenute in collaborazione con l'INAIL, l'Azienda provinciale per i Servizi sanitari, con altre strutture provinciali, con altri Enti o Istituzioni aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con gli Istituti di istruzione e le Università, con gli Enti Bilaterali e gli Organismi Paritetici contrattuali, con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e con i Fondi Interprofessionali.

Gli interventi potranno riguardare:

- offerta di corsi a catalogo;
- finanziamento di attività formative aziendali o interaziendali in materia di salute e sicurezza;
- organizzazione di seminari su tematiche di rilievo per la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione;
- finanziamento di attività di analisi dei bisogni, progettazione, monitoraggio e valutazione degli interventi formativi, correlati con l'organizzazione del lavoro e l'organizzazione della sicurezza.

Viene data priorità alle iniziative cofinanziate da Organismi o Enti Bilaterali.

Per la partecipazione ai corsi a catalogo sono previste quote di iscrizione a carico dei partecipanti, esclusi i disoccupati, definite dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del lavoro, in misura percentuale al costo della docenza.

Destinatari

Per i corsi a catalogo e altre iniziative organizzate direttamente dall'Agenzia del lavoro:

Lavoratori così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a del D.lgs. 09.04.2008 n.81 e ss.mm.; Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS (art. 47 - 50 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.); addetti e Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione - ASPP e RSPP (art. 32 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.); datori di lavoro (art. 2, comma 1, lettera b del D.lgs. 81/08 e ss.mm.); dirigenti e preposti in relazione a compiti prevenzionistici (art. 2, comma 1, lettera d ed e del D.lgs. 81/08 e ss.mm.); coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'opera – CSP/CSP (art. 98 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.); componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile e lavoratori autonomi (art. 21 del D.lgs. 81/08); altri ruoli o figure professionali a cui siano attribuiti compiti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, disoccupati.

Per il finanziamento di corsi aziendali o interaziendali:

Lavoratori così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a del D.lgs. 09.04.2008 n.81 e ss.mm, datori di lavoro (art. 2, comma 1, lettera b del D.lgs. 81/08 e ss.mm.); dirigenti e preposti in relazione a compiti prevenzionistici (art. 2, comma 1, lettera d) ed e) del D.lgs. 81/08 e ss.mm.; componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile e lavoratori autonomi (art. 21 del D.lgs. 81/08); coniuge, parenti e affini entro il secondo grado dei datori di lavoro e dei soci, che prestano la propria attività all'interno dell'azienda.

Beneficiari del finanziamento

Per i corsi a catalogo e altre iniziative organizzate direttamente dall'Agenzia del lavoro:

Datori di lavoro pubblici o privati; dirigenti e preposti in relazione a compiti prevenzionistici (art. 2, comma 1, lettera d) ed e) del D.lgs. 09.04.2008 n.81); lavoratori così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08; rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS (art. 47 - 50 del D.lgs. 81/08); addetti e Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione - ASPP e RSPP (art. 32

del D.lgs. 81/08); coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'opera – CSP/CSP (art. 98 del D.lgs. 81/08); componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile e lavoratori autonomi (art. 21 del D.lgs. 81/08); altri ruoli o figure professionali a cui siano attribuiti compiti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, disoccupati.

Per il finanziamento di corsi aziendali o interaziendali:

Datori di lavoro privati, anche tramite le Associazioni di categoria, Enti Bilaterali, Consorzi, lavoratori autonomi. Ad eccezione dei casi di richiesta effettuati per il tramite delle proprie associazioni, enti bilaterali, consorzi, nel caso di corsi multi aziendali è necessaria la presenza di un'azienda capofila, la quale deve avere almeno un destinatario coinvolto nell'intervento formativo.

Il numero minimo di partecipanti per ciascun intervento formativo finanziato è:

- minimo n. 3 partecipanti se il progetto è presentato da microimpresa;
- minimo n. 5 partecipanti se il progetto è presentato da piccole e medie imprese;
- minimo n. 10 partecipanti per progetti che riguardano grandi imprese;
- minimo n. 15 partecipanti per corsi multi aziendali.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo “Beneficiari del finanziamento” presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Controllo in itinere

Per i corsi aziendali o interaziendali la regolare attuazione dell'intervento formativo sarà verificata mediante controlli, anche in azienda, tramite la struttura competente.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

Legge 10 dicembre 2014, n. 183

4.E Formazione per lavoratori neo-assunti

Finalità

Rafforzare le competenze dei neo-assunti al fine di facilitarne l'inserimento lavorativo e dei disabili o svantaggiati al fine di prevenire un eventuale ritorno allo stato di disoccupazione

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare percorsi formativi a favore di personale neo assunto (assunto da non più di 6 mesi) con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato di lunga durata.

I progetti possono essere individualizzati o possono riguardare anche più persone contemporaneamente.

Nel caso di progetti individualizzati la formazione deve essere di minimo n. 80 ore (teorico-pratiche) ed essere realizzata in massimo 3 mesi.

Nel caso di progetti che coinvolgano più persone, queste devono essere minimo 3. La formazione deve essere di minimo n. 80 e massimo n. 480 ore (teorico-pratiche) ed essere realizzata in massimo 6 mesi.

I progetti formativi sono realizzati direttamente dai datori di lavoro tramite docenti sia interni che esterni. Possono essere finanziati altresì percorsi collettivi multi aziendali per almeno cinque lavoratori, realizzati da associazioni datoriali, enti bilaterali, consorzi.

Non sono finanziabili i percorsi per lavoratori dipendenti in profili professionali di bassa qualificazione, intendendosi per tali i profili per i quali non è ammessa l'assunzione come apprendista.

Le voci ammissibili e le percentuali di contribuzione sono definite nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (Regolamenti UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 651/2014).

Il finanziamento non può essere superiore all'80% delle spese ammissibili fino ad un massimo di € 3.000,00 per percorso.

Non è finanziabile il costo del lavoro dei destinatari della formazione.

Il finanziamento è erogato per neo assunti (da non più di 6 mesi) a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 8 mesi se a tempo pieno e almeno 12 mesi se a tempo parziale.

Non è finanziabile la formazione in caso di assunzione effettuata con contratto di apprendistato.

Qualora il percorso formativo si interrompa prima della sua naturale scadenza per dimissioni, comportamento o fatto ascrivibile al lavoratore, ovvero per cause non riconducibili a volontà del datore di lavoro relativamente al percorso stesso e di origine e natura esterna all'impresa, sono rimborsati al datore di lavoro - salva l'effettuazione comunque di almeno un terzo delle ore stabilite - i costi per docenza, maturati sino alla data di interruzione.

Destinatari

Lavoratori dipendenti neo assunti (assunti da non più di 6 mesi)

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro anche tramite le proprie associazioni, enti bilaterali, consorzi.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 10 dicembre 2014, n. 183

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

III) INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

5. INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI ED ALLA DIFFUSIONE DEL TEMPO PARZIALE PER MOTIVI DI CURA

Finalità

Favorire l'inserimento lavorativo di persone in difficoltà occupazionale e la diffusione di contratti a tempo parziale per permettere di assolvere compiti di cura ed assistenza.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può concedere contributi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis) a favore delle tipologie di persone individuate nelle tabelle sotto indicate che riportano l'entità del contributo concesso, il tipo di rapporto di lavoro ammesso ad incentivo e la durata del medesimo.

Il possesso dei requisiti richiesti è valutato alla data in cui si verifica l'evento incentivato.

Gli incentivi per l'assunzione o per la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per compiti di cura e assistenza, sono ammessi esclusivamente oltre alla quota di part-time eventualmente prescritta dal contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro e comunque solo per contratti a tempo parziale aggiuntivi rispetto al numero di contratti con il medesimo regime di orario in essere nell'anno precedente, ed entro il limite massimo di 10 interventi nell'anno solare.

Limitatamente agli interventi rivolti alla fascia disabili, è escluso il datore di lavoro che abbia la possibilità di accedere ad altre agevolazioni all'assunzione di persone con disabilità previste a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale per il medesimo lavoratore.

Tabella I
Incentivi alle assunzioni di deboli, svantaggiati e disabili

	tip.	soggetti destinatari	agevolazione prevista	durata dell'agevolazione	tipo di rapporto di lavoro	
D E B O L I	a1	persone disoccupate da più di 12 mesi con almeno 50 anni	4.000 + 4.000	2 anni dalla data di assunzione	Tempo indeterminato	
			6.000 + 6.000	2 anni dalla data di assunzione	Tempo determinato	
	a2	persone disoccupate da più di 12 mesi con almeno 60 anni	6.000 + 6.000	2 anni dalla data di assunzione	Tempo indeterminato	
			Maschi 5.000 + 5.000 Femmine 7.000 + 7.000	2 anni dalla data di assunzione	Tempo determinato	
	a	a3	Tirocinanti di cui all'intervento 21 D (Maestri Artigiani)	1.500 3.000	1 anno dalla data di assunzione	Tempo determinato di almeno 12 mesi Tempo indeterminato
	a4	persone provenienti dal "Progettone"	4.000 + 4.000	2 anni dalla data di assunzione	Tempo indeterminato	
			6.000 + 6.000	2 anni dalla data di assunzione	Tempo determinato	
	S V A N T A G G I A T I	b1	persone svantaggiate disoccupate	7.500 + 7.500	2 anni dalla data di assunzione o trasformazione	Tempo indeterminato
b2		persone svantaggiate disoccupate	3.500	1 anno dalla data di assunzione o riproporzionato alla durata del contratto	Tempo determinatidi almeno 3 mesi	

		tip.	soggetti destinatari	agevolazione prevista	durata dell'agevolazione	tipo di rapporto di lavoro		
D I S A B I L I	c	c1	Disabili iscritti nell'elenco provinciale di cui alla L. 68/99 con invalidità civile o del lavoro pari o superiore all'80% o con minorazioni ascritte alla 1 ^a , 2 ^a o 3 ^a categoria, se invalidi di cui alla lett. d) comma 1 dell'art. 1 L. 68/99, assunti da:	Datori di lavoro soggetti agli obblighi della legge 68/99.	8.000 + 8.000 se età ≥ 50 9.000 + 9.000	2 anni dalla data di assunzione o trasformazione	Tempo indeterminato	
		c2		Datori di lavoro non soggetti agli obblighi della legge 68/99	8.000 + 8.000 + 8.000 se età ≥ 50 9.000 + 9.000 + 9.000	3 anni dalla data di assunzione o trasformazione		
	d	d1	Disabili iscritti nell'elenco provinciale di cui alla L. 68/99 con invalidità psichica anche di tipo intellettivo, assunti da:	Datori di lavoro soggetti agli obblighi della legge 68/99	8.000 + 8.000 se età ≥ 50 9.000 + 9.000	2 anni dalla data di assunzione o trasformazione		
		d2		Datori di lavoro non soggetti agli obblighi della legge 68/99	8.000 + 8.000 + 8.000 se età ≥ 50 9.000 + 9.000 + 9.000	3 anni dalla data di assunzione o trasformazione		
	e	e1	Disabili iscritti nell'elenco provinciale di cui alla L. 68/99 con invalidità civile o del lavoro compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte alla 4 ^a , 5 ^a o 6 ^a categoria, se invalidi di cui alla lett. d) comma 1 dell'art. 1 L. 68/99, assunti da:	Datori di lavoro soggetti agli obblighi della legge 68/99.	5.000 + 5.000 se età ≥ 50 6.000 + 6.000	2 anni dalla data di assunzione o trasformazione		
		e2		Datori di lavoro non soggetti agli obblighi della legge 68/99	5.000 + 5.000 + 5.000 se età ≥ 50 6.000 + 6.000 + 6.000	3 anni dalla data di assunzione o trasformazione		
	f	f1	Disabili iscritti nell'elenco provinciale di cui alla L. 68/99 con invalidità civile compresa tra il 46% e il 66% o con minorazioni ascritte alla 7 ^a o 8 ^a categoria, se invalidi di cui alla lett. d) comma 1 dell'art. 1 L. 68/99 o con invalidità del lavoro compresa tra il 34% e il 66%, assunti da:	Datori di lavoro non soggetti agli obblighi della legge 68/99	5.000 + 5.000 se età ≥ 50 6.000 + 6.000	2 anni dalla data di assunzione o trasformazione		
	g	g1	Disabili iscritti nell'elenco provinciale di cui alla L. 68/99, assunti da:	Datori di lavoro non soggetti agli obblighi della legge 68/99	5.000 se età ≥ 50 6.000	1 anno dalla data di assunzione o riproporzionato alla durata del contratto		Tempo determinato di almeno 3 mesi

Tabella II

Incentivi alla diffusione del tempo parziale per motivi di cura

	tip.	soggetti destinatari	agevolazione prevista	durata dell'agevolazione	tipo di rapporto di lavoro	
C U R A	h	h1 Lavoratori alle dipendenze con contratto a tempo indeterminato e pieno che chiedono la trasformazione in un contratto part-time con monte ore compreso tra il 40 e il 70% dell'orario contrattuale a tempo pieno per necessità di cura o di assistenza ad una delle categorie di persone di seguito indicate	a) figli conviventi e di età inferiore ai 13 anni b) persone conviventi o, se non conviventi, parenti di primo o secondo grado o affini di primo grado, con bisogno di assistenza accertata da certificazione medica	Maschi 2.500 + 2.500 Femmine 1.500 + 1.500	2 anni dalla data di trasformazione a tempo parziale	Tempo indeterminato
		h2 Soggetti che vengono assunti con un contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale (con orario compreso tra il 40 ed il 70% dell'orario contrattuale a tempo pieno) per necessità di cura o di assistenza ad una delle categorie di persone indicate di seguito	a) figli conviventi e di età inferiore ai 13 anni b) persone conviventi o, se non conviventi, parenti di primo o secondo grado o affini di primo grado, con bisogno di assistenza accertata da certificazione	Maschi 4.000 + 4.000 Femmine 3.000 + 3.000	2 anni dalla data di assunzione a tempo parziale	

Destinatari

Ferme restando le caratteristiche individuate nelle Tabelle Incentivi, sono destinatarie le persone residenti in provincia di Trento al momento dell'evento incentivato (assunzione, trasformazione...). Nel caso di incentivi a favore di disabili, sono destinatari gli iscritti nell'apposito elenco provinciale di cui all'art. 8 della L. 68/99 di Trento.

Sono esclusi dall'intervento:

- soci, ad eccezione dei soci lavoratori delle cooperative;
- titolari o coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia;
- lavoratori a domicilio o addetti ai lavori domestici;
- dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente;
- lavoratori in cassa integrazione, disoccupati per i quali siano previsti incentivi all'assunzione ai sensi della normativa statale. La presente esclusione non opera per i disabili e svantaggiati;
- beneficiari di contributi per la flessibilità dell'orario di lavoro, nel caso di iniziative volte a favorire la diffusione di lavoro a tempo parziale per compiti di cura ed assistenza (art. 9 L. 53/2000 e s.m.);
- destinatari per i quali lo stesso datore di lavoro abbia già beneficiato di finanziamento all'occupazione da parte dell'Agenzia del lavoro nell'ultimo quinquennio. La presente esclusione non opera per gli incentivi per motivi di cura;
- destinatari il cui precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con il medesimo datore di lavoro, sia cessato da meno di 6 mesi;
- destinatari assunti nell'ambito dell'intervento 19 "Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili" e dell'intervento 18.A "Contributi per l'inserimento lavorativo in cooperativa sociale di persone con disabilità o svantaggio";
- destinatari assunti nell'ambito degli interventi promossi dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale (L.P. n. 32/1990 – Progettone).

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro con le seguenti esclusioni:

- **per tutti gli incentivi**, società di qualunque tipo che assumono lavoratori il cui ultimo rapporto di lavoro sia stato oggetto di finanziamento da parte dell'Agenzia del lavoro e sia stato istituito presso una società con la quale la richiedente abbia in corso, al momento della richiesta, rapporti di partecipazione o controllo; società di persone e società a responsabilità limitata che assumono lavoratori il cui ultimo rapporto di lavoro sia stato oggetto di finanziamento da parte dell'Agenzia del lavoro e che sia stato istituito presso una società ove uno o più soci, al momento della richiesta, sono i medesimi della società richiedente;
- **limitatamente alle iniziative volte a favorire la diffusione di lavoro a tempo parziale per compiti di cura ed assistenza**, le imprese che svolgono attività di servizi di pulizia.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

L.P.16 giugno 1983, n.19

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

6. INCENTIVI ALLA CONSERVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

6.A Conservazione dell'occupazione mediante trasferimento d'azienda

Finalità

Favorire il mantenimento dei posti di lavoro nelle imprese che si trovano in situazione di crisi economica.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può riconoscere un contributo annuo dell'importo massimo di 3.000,00 € per ogni assunzione a tempo indeterminato effettuata a seguito di trasferimento d'azienda, per un periodo massimo di due anni.

Il contributo matura trimestralmente.

Il cessionario deve rispettare le seguenti condizioni:

- adottare un piano aziendale da cui risulti l'impegno di continuare l'attività produttiva per almeno 12 mesi successivi al termine della fruizione del contributo;
- presentare una garanzia fideiussoria a favore dell'Agenzia del lavoro per un importo corrispondente al valore dei contributi richiesti;
- non rientrare nelle previsioni di cui all'art. 8 comma 4 bis della L. 223/1991 (situazione di collegamento e controllo societario nei confronti del cedente);
- non porre in essere per tutta la durata del contributo, operazioni societarie che comportino l'instaurazione con il cedente di rapporti di collegamento o controllo societario rilevanti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano, qualora compatibili, le disposizioni relative all'intervento n. 5 "Incentivi all'assunzione di lavoratori ed alla diffusione del tempo parziale per motivi di cura".

Il contributo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

Destinatari

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di imprese in crisi economica o in cassa integrazione guadagni straordinaria

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro che:

- a) abbiano assunto lavoratori a seguito di un trasferimento d'azienda (o di una sua parte) in una situazione di crisi economica, in cui sono complessivamente occupati più di 15 dipendenti, in base a quanto previsto dall'art. 47 della L. 428/1990;
- b) abbiano assunto, previo accordo sindacale, lavoratori a seguito di un trasferimento d'azienda (o di una sua parte) in una situazione di crisi economica, in cui sono complessivamente occupati fino a 15 dipendenti nell'ambito comunale; si considera in crisi l'azienda in cui ricorrano situazioni analoghe a quelle di cui al punto a), previa valutazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del lavoro.

Sono esclusi i datori di lavoro che abbiano effettuato in provincia di Trento licenziamenti, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, nel periodo che decorre dai 6 mesi precedenti l'assunzione mediante trasferimento oggetto del finanziamento o da diversa data indicata dal Consiglio di Amministrazione e fino alla maturazione di ogni rata del contributo.

Modalità di accesso

I soggetti indicati al paragrafo “Beneficiari del finanziamento” presentano domanda all’Agenzia del lavoro.

Tipo di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

L.P.16 giugno 1983, n.19

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

Legge 29 dicembre 1990, n. 428/1990, art. 47

Art. 2112 c.c.

6.B Conservazione dell’occupazione mediante accordi collettivi o contratti di solidarietà difensivi

Finalità

Favorire il mantenimento dei posti di lavoro nelle imprese che si trovano in situazione di crisi economica.

Descrizione dell’intervento

L’Agenzia del lavoro riconosce un contributo annuo dell’importo massimo di 3.000,00 € per ogni posto di lavoro conservato attraverso l’attivazione di accordi collettivi (L. 863/84) o contratti di solidarietà difensivi (L. 236/93), per la durata massima di due anni.

Il contributo è quantificato sulla base del numero dei posti di lavoro che l’azienda ha conservato rispetto all’entità di personale dichiarato in esubero e sulla base dell’entità della riduzione di orario di lavoro applicata, secondo quanto quantificato e motivato nell’accordo o nel contratto di solidarietà.

Il contributo matura e viene liquidato al termine dell’accordo o del contratto di solidarietà, verificando se nel periodo di vigenza dell’accordo sono avvenuti dei licenziamenti in numero superiore rispetto a quello concordato. Il numero dei licenziamenti eventualmente effettuati in eccedenza andrà a ridurre proporzionalmente il contributo.

La concessione del contributo è subordinata alla pubblicazione del Decreto ministeriale di autorizzazione dell’accordo collettivo o del contratto di solidarietà difensivo.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano, qualora compatibili, le disposizioni relative all’intervento n. 5 “Incentivi all’assunzione di lavoratori ed alla diffusione del tempo parziale per motivi di cura”.

Il contributo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

Destinatari

Lavoratori dipendenti sospesi per riduzione dell’orario di lavoro a seguito di accordo collettivo o di contratto di solidarietà.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro che abbiano attivato accordi collettivi o contratti di solidarietà difensivi.

Modalità di accesso

I soggetti indicati al paragrafo “Beneficiari del finanziamento” presentano domanda all’Agenzia del lavoro.

Tipo di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n.19

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

Art. 1 comma 1, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 così come convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863

Art. 5, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, così come convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236

6.C Incentivi alla conservazione dell'occupazione a favore delle persone con disabilità

Finalità

Favorire il mantenimento del posto di lavoro di persone diventate disabili in costanza di rapporto di lavoro.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può riconoscere un contributo al datore di lavoro che, a fronte del riconoscimento di un'invalità a un proprio dipendente, è costretto ad adottare delle modifiche organizzative, anche relativamente alle mansioni affidate, affinché siano compatibili con l'invalità, tali da consentire al lavoratore medesimo di continuare a svolgere la propria attività lavorativa.

Il contributo è pari ad €. 5.000,00 per ogni lavoratore interessato e verrà liquidato in un'unica soluzione dopo 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Il contributo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

Destinatari

Lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro hanno conseguito una disabilità come di seguito specificata:

- invalidi civili con disabilità di tipo fisico con percentuale pari o superiore al 67%;
- invalidi civili con disabilità di tipo psichico con percentuale pari o superiore al 60% o con diversa percentuale prevista dalla normativa nazionale utile ai fini del riconoscimento a copertura della quota d'obbligo, in costanza di rapporto di lavoro;
- invalidi del lavoro con percentuale pari o superiore al 34%.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro

Modalità di accesso

I soggetti indicati al paragrafo “Beneficiari del finanziamento” presentano domanda all’Agenzia del lavoro

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge 12 marzo 1999, n. 68
Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19
Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

IV) RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE

7. RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE

7.A La ricollocazione e il reinserimento professionale

Finalità

Favorire la collocazione o ricollocazione professionale, anche a seguito di espulsione dai processi produttivi, di lavoratori disoccupati o sospesi oppure a rischio di disoccupazione, anche mediante l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può attuare o finanziare pacchetti coordinati di servizi personalizzati per la rioccupazione aventi natura orientativa, formativa, di accompagnamento e di supporto al reinserimento lavorativo, nel rispetto di bisogni e propensioni personali dei destinatari.

Destinatari

Disoccupati, occupati precari oppure in sospensione dal lavoro oppure a rischio di perdita del posto di lavoro o prossimi alla conclusione del rapporto di lavoro. Particolare attenzione sarà riservata ai seguenti target: lavoratori espulsi a seguito di crisi aziendale o di settore, con priorità per quelli prossimi alla maturazione dei requisiti per accedere al cosiddetto "Progettone", lavoratori già coinvolti in azioni dell'intervento 19, giovani (anche inseriti in Garanzia Giovani).

Soggetti attuatori

Rete provinciale dei servizi per il lavoro

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" effettuano l'iscrizione direttamente presso le sedi dei soggetti attuatori o mediante il Centro per l'impiego competente, anche tramite voucher o assegno di ricollocazione.

Tipologia di intervento

Servizio

Riferimenti normativi

Legge 10 dicembre 2014, n. 183

Legge provinciale 16 giugno 1983, n.19

Deliberazione della Giunta provinciale n. 607 di data 17 aprile 2014

7.B Progetti integrati di outplacement

Finalità

Prevenire gli effetti sul piano sociale delle difficoltà aziendali mediante progetti di reinserimento a favore di lavoratori in esubero.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare progetti che prevedano l'attuazione di programmi aziendali, della durata massima di 24 mesi, volti a prevenire gli effetti sul piano sociale di difficoltà aziendali mediante la concessione di contributi volti a coprire i costi di attuazione in misura non superiore al

50% dei costi ammissibili e comunque per un importo non superiore a € 2.600,00 per ciascun lavoratore interessato.

Sono escluse dall'intervento dell'Agenzia del lavoro forme dirette o indirette di incentivi economici ai lavoratori da parte dell'azienda per favorirne l'esodo.

Le voci ammissibili e le percentuali di contribuzione sono definite nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651 e Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407. Il costo del lavoro dei dipendenti in formazione non è finanziabile.

Destinatari

Lavoratori dichiarati in esubero, inseriti in un progetto di ricollocazione nell'ambito di un programma aziendale di gestione delle eccedenze di personale.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro con almeno cinque lavoratori dichiarati in esubero.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro, previo accordo sindacale.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

V) PROGETTI PER L'OCCUPAZIONE

A) Interventi per l'occupazione dei lavoratori disabili

8. FORMAZIONE PER PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATE

8.A Formazione su domanda aziendale per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate

Finalità

Sostenere la preparazione professionale per favorire l'inserimento occupazionale di nuovi dipendenti.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare percorsi formativi a favore di persone con disabilità iscritte al relativo elenco provinciale o svantaggiate in stato di disoccupazione, che l'azienda intende assumere al termine del percorso. I contenuti dei progetti formativi sono proposti dal datore di lavoro.

I progetti possono essere individualizzati o possono riguardare anche più persone contemporaneamente.

I percorsi formativi devono essere di minimo n. 80 ore ed essere realizzati in massimo 6 mesi a decorrere dal provvedimento di concessione del finanziamento.

Sono finanziati i costi della sola docenza sia interna che esterna. Il finanziamento è riconosciuto per un massimo di € 3.000,00 per percorso, nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 651/2014).

Il finanziamento è erogato previa assunzione del lavoratore a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 8 mesi se a tempo pieno e almeno 12 mesi se a tempo parziale. L'assunzione deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione del percorso formativo.

Qualora il percorso formativo si interrompa prima della sua naturale scadenza per comportamento o fatto ascrivibile al lavoratore, ovvero per cause non riconducibili a volontà del datore di lavoro relativamente al percorso stesso e di origine e natura esterna all'impresa, sono rimborsati al datore di lavoro - salva l'effettuazione comunque di almeno un terzo delle ore stabilite - i costi per docenza, maturati sino alla data di interruzione.

Destinatari

Personae con disabilità iscritte al relativo elenco provinciale e soggetti svantaggiati in stato di disoccupazione

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 12 marzo 1999, n. 68

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407
Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

8.B Accrescimento delle competenze dei lavoratori disabili o svantaggiati

Finalità

Accrescere le competenze per facilitare e migliorare l'inserimento occupazionale nonché per prevenire un eventuale ritorno in stato di disoccupazione di lavoratori disabili o svantaggiati.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare percorsi formativi a favore di lavoratori disabili o svantaggiati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato di durata pari almeno a 12 mesi.

I progetti formativi possono essere individualizzati o possono riguardare anche più persone contemporaneamente.

La formazione deve essere di minimo n. 80 ore da svolgersi in massimo 6 mesi ed è realizzata direttamente dai datori di lavoro tramite docenti sia interni che esterni.

Il finanziamento è riconosciuto per un massimo di € 3.000,00 per percorso formativo, nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato (Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 651/2014).

Non è finanziabile la formazione in caso di assunzione con contratto di apprendistato.

Il finanziamento è erogato al termine del percorso formativo.

Qualora il percorso formativo si interrompa prima della sua naturale scadenza per dimissioni, comportamento o fatto ascrivibile al lavoratore, ovvero per cause non riconducibili a volontà del datore di lavoro relativamente al percorso stesso e di origine e natura esterna all'impresa, sono rimborsati al datore di lavoro - salva l'effettuazione comunque di almeno un terzo delle ore stabilite - i costi per docenza, maturati sino alla data di interruzione.

Destinatari

Lavoratori disabili assunti secondo le norme del collocamento mirato e lavoratori svantaggiati

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 12 marzo 1999, n. 68

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

9. ADEGUAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Finalità

Favorire l'inserimento lavorativo o la conservazione del posto di lavoro di persone con disabilità, prevedendo il rimborso delle spese necessarie all'adeguamento del posto di lavoro alle possibilità operative del lavoratore.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può riconoscere un contributo fino all'80% dei costi sostenuti per ciascun lavoratore disabile per modifiche organizzative, tecniche, materiali e acquisizione di strumenti e attrezzature particolari.

Il contributo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis) e per un valore massimo di €. 6.000,00 e minimo di € 300,00.

Non sono ammessi costi già finanziati o sostenuti da altri soggetti pubblici.

Destinatari

Persone con disabilità assunte o che verranno assunte secondo le norme che disciplinano il collocamento mirato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata pari almeno a 12 mesi.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro.

Modalità di accesso

I soggetti indicati al paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del Lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 12 marzo 1999, n. 68

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

10. CONVENZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITA'

Finalità

Favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità e sostenere la permanenza del rapporto di lavoro nel tempo. Sostenere, in particolare, quelle situazioni in cui vi sia la necessità di supportare il percorso di tirocinio, l'instaurazione del rapporto di lavoro o il mantenimento del posto di lavoro.

Descrizione dell'intervento

10.A Convenzioni per il tutoraggio, l'accompagnamento e il monitoraggio all'apprendimento

L'Agenzia del lavoro può sostenere percorsi di tirocinio di orientamento e formativi o l'inserimento lavorativo di persone con disabilità attraverso attività di tutoraggio, accompagnamento e monitoraggio all'apprendimento o ogni altra iniziativa utile al perseguimento della finalità del presente intervento. Tali attività sono effettuate, in conformità all'art. 11 comma 5, della L. 68/99, per il tramite di cooperative sociali di tipo b), i loro consorzi, le organizzazioni di volontariato o altri soggetti sia pubblici che privati. A tal fine l'Agenzia del lavoro stipula convenzioni con i predetti soggetti definendo nel dettaglio i servizi, il numero di ore massimo, la durata complessiva di erogazione dei medesimi e l'importo e le modalità di erogazione del corrispettivo riconosciuto dall'Agenzia del lavoro. La durata delle convenzioni viene stabilita secondo le esigenze e le caratteristiche delle attività in esse disciplinate.

10.B Convenzioni per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità

L'Agenzia del lavoro può altresì sostenere i datori di lavoro pubblici e privati nel processo di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. A tal fine l'Agenzia del lavoro può:

- stipulare con i datori di lavoro, anche pubblici, convenzioni per la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali, ai sensi dell'art. 11, co.1, L.68/1999;
- stipulare con i datori di lavoro, anche pubblici, convenzioni per l'avviamento al lavoro di disabili psichici o che presentino particolari caratteristiche o difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi dell'art. 11, co.4, L.68/1999;
- stipulare con i datori di lavoro convenzioni di inserimento lavorativo, anche temporaneo e con finalità formativa, secondo le modalità ed i criteri disciplinati dalla legge sul collocamento mirato (ai sensi degli artt. 12 e 12 bis L. 68/1999);
- stipulare con i datori di lavoro convenzioni per disciplinare il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali di tipo b) da parte dei datori di lavoro, in cambio dell'assunzione di una o più persone disabili, in attuazione dell'art.14 del D. Lgs 276/2003.

Destinatari

Persone con disabilità iscritte al relativo elenco provinciale oppure assunte secondo le norme che disciplinano il collocamento mirato e i loro datori di lavoro, anche pubblici;

Datori di lavoro, anche pubblici.

Soggetti attuatori

Per l'intervento 10.A le cooperative sociali di tipo b), i loro consorzi, le organizzazioni di volontariato o altri soggetti sia pubblici che privati.

Modalità di accesso

L'intervento 10.A è proposto d'ufficio dall'Agenzia del lavoro.

Per l'intervento 10.B, i datori di lavoro anche pubblici presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Servizio

Riferimenti normativi

Legge 12 marzo 1999, n. 68

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e relativi decreti attuativi.

B) Interventi per l'occupazione femminile

11. WORK FAMILY - PROGETTI SUI REGIMI DI ORARIO

Finalità

Sostenere l'innovazione organizzativa attraverso la sperimentazione di progetti di riorganizzazione e di rimodulazione degli orari in relazione agli impegni di cura e di assistenza, che si propongano una migliore conciliazione famiglia lavoro.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può concedere un contributo, fino a un importo complessivo massimo di € 20.000,00, per ciascun progetto di riorganizzazione e di rimodulazione degli orari in relazione agli impegni di cura e di assistenza, anche utilizzando il telelavoro.

Il contributo è quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- 70% delle spese per consulenze esterne in materia di organizzazione aziendale riguardanti l'elaborazione e l'attuazione del progetto;
- 70% delle spese di attuazione e realizzazione del progetto. Sono escluse da questa voce le attività del personale interno;
- spese per corsi di formazione professionale connesse al processo riorganizzativo. Possono essere finanziati percorsi formativi individuali, anche extra aziendali, o collettivi, connessi al processo riorganizzativo, della durata minima di 40 ore e massima di 120 ore. Il finanziamento non può essere superiore all'80% delle spese ammissibili. L'importo massimo finanziabile è pari a € 3.000,00 per ogni percorso formativo individuale approvato. Non è finanziabile il costo del lavoro dei destinatari della formazione;
- contributo annuo fino a €. 2.600,00 per due anni per ogni lavoratore a tempo indeterminato coinvolto in forme di flessibilità temporale legate ad esigenze di cura ed assistenza;
- contributo annuo fino a €. 2.600,00 per due anni per ogni posto di lavoro aggiuntivo con contratto a tempo indeterminato creato grazie al progetto.

Il contributo del presente intervento, nel caso in cui il datore di lavoro aderisca alla sperimentazione nazionale del Family-Audit (deliberazione della Giunta provinciale 29 novembre 2014, n. 2064), è ridotto nella misura corrispondente al finanziamento riconosciuto nell'ambito del Family-Audit.

I contributi sono erogati ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 (de minimis).

Destinatari

Disoccupati

Lavoratori subordinati con impegni di cura e di assistenza nei confronti di:

- figli di età inferiore ai 13 anni conviventi;
- persone conviventi o, se non conviventi, parenti di I e II grado o affini di I grado, con bisogno di assistenza accertata da certificazione medica.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro anche aderenti al processo Family-Audit

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro, allegando il progetto sul regime di orario. I progetti devono essere presentati all'Agenzia

del lavoro previo accordo sindacale; per i progetti predisposti da datori di lavoro privi di rappresentanza sindacale che si attengono alle Linee guida del Family-Audit, l'accordo sindacale è sostituito da un passaggio consultivo presso i dipendenti dell'azienda a garanzia dell'adesione ai contenuti del progetto e dall'invio del progetto medesimo alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Per i progetti predisposti attenendosi alle Linee guida del Family-Audit, l'approvazione è subordinata al rilascio della Certificazione-Base prevista dalle Linee Guida del processo Family Audit (deliberazione della Giunta provinciale 11 giugno 2010 n. 1364 e s.m.).

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19

Legge provinciale 2 marzo 2011 n. 1

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

12. VALORE DONNA - PER UNA VALORIZZAZIONE DI GENERE NEL LAVORO

Finalità

Favorire la crescita della produttività in azienda attraverso un miglioramento organizzativo che valorizzi la dimensione di genere e l'attivazione di uno standard di processo che sostenga la presenza, la permanenza e la valorizzazione delle competenze femminili.

Descrizione dell'intervento

In aggiunta al contributo previsto dall'Intervento 11, l'Agenzia del lavoro può concedere ai datori di lavoro che aderiscono al processo Family-Audit, un ulteriore contributo fino ad un importo complessivo massimo di €. 5.000,00 per le spese di consulenza funzionali all'innovazione in termini di valorizzazione del genere femminile nel lavoro e al correlato mutamento organizzativo.

I datori di lavoro che si impegnano in politiche volte a favorire una più equa rappresentanza tra i generi effettuando azioni mirate in termini di pari opportunità, ottengono un marchio di certificazione rilasciato dall'Agenzia del lavoro su parere favorevole del Consiglio dell'Audit (processo di certificazione Family-Audit).

Il rilascio del marchio è subordinato alla realizzazione di politiche aziendali innovative favorevoli alla valorizzazione dell'equità con particolare riferimento all'equilibrio di genere in materia di selezione, formazione, valutazione del personale e alla realizzazione di efficaci pratiche organizzative di gestione della maternità.

Ai fini del rilascio saranno considerati anche i dati relativi alla presenza femminile in riferimento ai ruoli apicali, all'incidenza del tempo determinato. I datori di lavoro che presentano indicatori negativi su questi aspetti, per ottenere il rilascio del marchio di certificazione dovranno evidenziare al termine del periodo un miglioramento in almeno uno dei seguenti ambiti: assunzioni in posizioni di elevato contenuto professionale e responsabilità (quadri e dirigenti); progressioni di carriera in posizioni di elevato contenuto professionale e responsabilità (quadri e dirigenti); minore incidenza del tempo determinato sulle posizioni occupazionali femminili. I datori di lavoro dovranno presentare un documento di autovalutazione, in fase ex ante ed ex post, volto a fotografare la posizione aziendale rispetto al genere e a monitorare i cambiamenti in termini di pari opportunità nell'arco del periodo.

Il procedimento per il rilascio del marchio di certificazione è definito in stretto raccordo con il processo Family Audit in modo tale da semplificare e limitare gli adempimenti a carico del beneficiario del finanziamento.

I contributi sono erogati ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 (de minimis).

L'Agenzia del lavoro promuove il riconoscimento di premialità negli affidamenti in appalto di lavori, forniture e servizi.

Destinatari

Disoccupate o lavoratrici subordinate

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro aderenti al processo Family-Audit

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19

Legge provinciale 2 marzo 2011 n. 1

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

13. GIODIS - PROGETTI DI INSERIMENTO OCCUPAZIONALE PER GIOVANI DISOCCUPATE

Finalità

Favorire l'occupazione delle giovani donne con difficoltà di inserimento occupazionale.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può organizzare e finanziare percorsi di orientamento di gruppo della durata minima di 32 ore funzionali all'elaborazione di progetti professionali individuali a sostegno di una efficace ricerca attiva del lavoro. I corsi si articolano attraverso l'offerta dei seguenti servizi specialistici di orientamento professionale: consulenza professionale, bilancio di competenze e accompagnamento al lavoro. Al termine dei percorsi l'Agenzia del lavoro può:

- a) attivare tirocini a carattere prevalentemente orientativo o formativo per disoccupate che hanno partecipato ai corsi di orientamento. Agenzia del lavoro può erogare una borsa di tirocinio forfetizzata in massimo € 70,00 settimanali e può provvedere alla copertura INAIL e R.C.T.;
- b) finanziare percorsi formativi di inserimento per la riqualificazione e l'aggiornamento professionale delle competenze delle disoccupate nell'ambito dell'intervento 3.D Formazione su domanda aziendale per l'inserimento lavorativo e dell'intervento 3.A Formazione per migliorare l'occupabilità;
- c) organizzare incontri della durata minima di 16 ore con l'obiettivo di presentare alle partecipanti esperienze aziendali significative nel settore delle tecnologie digitali, anche al fine di promuoverne l'auto-imprenditorialità.

L'Agenzia del lavoro può concedere contributi per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato (€ 3.000,00 il primo anno e € 5.000,00 il secondo anno) o a tempo determinato per almeno 24 mesi (€ 4.000,00) delle giovani donne che hanno aderito al percorso.

I contributi sono erogati ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 (de minimis).

Destinatari

Disoccupate da più di 6 mesi e di età inferiore a 30 anni

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro

Soggetti attuatori

Soggetti accreditati alla Rete dei servizi per la formazione

Soggetti accreditati alla Rete dei servizi per il lavoro

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" partecipano al bando indetto dall'Agenzia del lavoro.

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro

Tipologia di intervento

Servizi e contributi

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

14. INIZIATIVE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE DELLE MADRI

14.A Dai figli al lavoro - Iniziative per favorire l'occupazione delle madri disoccupate

Finalità

Promuovere iniziative che favoriscano l'inserimento o il reinserimento delle madri in cerca di lavoro.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può organizzare e finanziare corsi di orientamento di gruppo della durata minima di 32 ore funzionali all'elaborazione di progetti professionali individuali a sostegno di una efficace ricerca attiva del lavoro delle madri disoccupate con una particolare attenzione all'ottica conciliativa. I corsi si articolano attraverso l'offerta dei seguenti servizi specialistici di orientamento professionale: consulenza professionale, bilancio di competenze e accompagnamento al lavoro. Al termine dei percorsi l'Agenzia del lavoro può attivare tirocini a carattere prevalentemente orientativo o formativo per disoccupate che hanno partecipato ai corsi di orientamento. Agenzia del lavoro può erogare una borsa di tirocinio forfetizzata in massimo € 70,00 settimanali e può provvedere alla copertura INAIL e R.C.T.

Destinatari

Madri disoccupate.

Soggetti attuatori

Soggetti accreditati alla Rete dei servizi per la formazione

Soggetti accreditati alla Rete dei servizi per il lavoro

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" partecipano al bando indetto dall'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Servizi

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n.19

14.B Buon rientro - Iniziative per favorire l'occupazione delle lavoratrici al rientro dal congedo

Finalità

Promuovere iniziative che favoriscano la permanenza nell'occupazione delle lavoratrici dopo il periodo di congedo di maternità o parentale.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare percorsi formativi individuali, anche extra aziendali, o collettivi per la riqualificazione e l'aggiornamento professionale delle competenze delle lavoratrici al rientro dal congedo della durata minima di 40 ore e massima di 120 ore.

Il finanziamento non può essere superiore all'80% delle spese ammissibili. L'importo massimo finanziabile è pari a € 3.000,00 per ogni percorso formativo individuale approvato. Non è finanziabile il costo del lavoro dei destinatari della formazione.

La realizzazione di efficaci pratiche organizzative di gestione della maternità potrà essere finanziata nell'ambito dell'intervento 12 "Valore donna – Per una valorizzazione di genere nel lavoro" o, nelle more dell'attivazione del medesimo intervento, con un contributo fino a € 3.000,00 per le spese di consulenza funzionali all'innovazione organizzativa.

I contributi sono erogati ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 (de minimis).

Destinatari

Lavoratrici in rientro dopo il congedo di maternità o parentale.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributi

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n.19

Legge 8 marzo 2000 n. 53 art.9, comma 1, lettera b)

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

15. DAL LAVORO A PAPA' - INTERVENTI PER FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO DEI PAPÀ NELL' ATTIVITÀ DI CURA

Finalità

Ridurre lo sbilanciamento del carico di cura che grava sulla componente femminile, promuovendo un maggiore coinvolgimento dei padri grazie ad un più diffuso utilizzo del congedo parentale, al fine di favorire l'occupazione femminile e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può riconoscere ai padri che chiedono il congedo parentale, in alternativa alla madre lavoratrice, un sostegno economico pari al 30% della retribuzione entro il massimale di € 900,00 per un massimo di quattro mesi. Il sostegno economico è del 40% se la domanda di contributo è presentata dopo la fruizione del congedo parentale di almeno 180 giorni da parte di entrambi i genitori.

I contributi sono cumulabili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa nazionale.

Destinatari

Padri residenti in provincia di Trento occupati con contratto di lavoro subordinato presso un datore di lavoro privato;

padri occupati prevalentemente (almeno per il 60% del tempo lavorativo) in una unità produttiva localizzata in provincia di Trento, anche se domiciliati e/o residenti al di fuori della provincia di Trento, con contratto di lavoro subordinato presso un datore di lavoro privato.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" presentazione domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributi

Riferimenti normativi

Legge 8 marzo 2000 n. 53, art. 3, comma 2

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80

16. DONNE DIGITALI

Finalità

Ridurre il gap di conoscenze digitali delle laureate in discipline non STEM con iniziative di alfabetizzazione informatica e di sviluppo delle competenze digitali al fine di potenziare l'occupabilità di queste giovani generazioni di donne e il loro sviluppo di carriera.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può:

- collaborare su specifici progetti con le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali, le società di sistema per le finalità di cui al presente intervento;
- offrire un servizio orientativo funzionale all'elaborazione di un progetto professionale;
- organizzare incontri informativi con l'obiettivo di presentare alle partecipanti esperienze aziendali significative nel settore delle tecnologie digitali, anche al fine di promuoverne l'auto-imprenditorialità;
- organizzare e finanziare percorsi formativi sulle tecnologie digitali;
- organizzare tirocini a carattere prevalentemente orientativo o prevalentemente formativo per disoccupate presso aziende, volti ad acquisire consapevolezza delle potenzialità date dalla conoscenza e dall'utilizzo delle tecnologie digitali. Agenzia del lavoro può erogare una borsa di tirocinio forfetizzata in massimo € 70,00 settimanali e può provvedere alla copertura INAIL e R.C.T.

Destinatari

Disoccupate laureate in discipline non STEM (discipline STEM: Medicina e chirurgia, farmacia, veterinaria, ingegneria, urbanistica, agraria, economia, matematica, fisica, scienze naturali e statistica) di età inferiore ai 36 anni

Soggetti attuatori

Soggetti accreditati alla Rete dei servizi per la formazione

Soggetti accreditati alla Rete dei servizi per il lavoro

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" presentazione domanda all'Agenzia del lavoro

Tipologia di intervento

Servizi

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

17. IN TANDEM - PROGETTI DI CONCILIAZIONE PER IMPRENDITRICI E LAVORATRICI AUTONOME

Finalità

Offrire alle imprenditrici, lavoratrici autonome e libere professioniste, nei momenti in cui si rende necessaria una sospensione dell'attività lavorativa per motivi legati a gravidanza, maternità, esigenze legate alla crescita dei figli, la possibilità di essere sostituite pro tempore da una persona con esperienza e professionalità nella gestione d'impresa.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può concedere contributi, fino a € 20.000,00, per il finanziamento di progetti di sostituzione, parziale o totale, delle imprenditrici e delle lavoratrici autonome che abbiano necessità conciliative nei confronti di figli di età inferiore ai 13 anni.

Per la realizzazione del progetto la lavoratrice e la persona individuata per la sostituzione sottoscrivono un contratto che definisce il programma operativo, pianificando nel dettaglio le attività lavorative oggetto di sostituzione e quantificando l'apporto collaborativo richiesto.

Alla data di avvio del progetto la persona individuata per la sostituzione deve essere iscritta al Registro Provinciale Co-manager o ad un Ordine professionale o a un Collegio professionale o deve essere in possesso di un titolo che abiliti all'esercizio dell'attività in forma di lavoro autonomo.

I contributi vengono concessi in caso di mancata attivazione del bando nazionale relativo ai progetti previsti dall'art. 9 L. 53/2000, comma 1, lett. c), o in alternativa, nel caso il progetto sia stato escluso dal suddetto bando per carenza di risorse finanziarie.

I contributi sono erogati ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 (de minimis).

Destinatari

Imprenditrici con sede legale o operativa in provincia di Trento, lavoratrici autonome che operano in provincia di Trento, con impegni di cura ed assistenza nei confronti di figli di età inferiore ai 13 anni conviventi.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" presentano domanda all'Agenzia del lavoro

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge 8 marzo 2000 n. 53, art. 9, comma 1, lett. c)

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

C) Interventi per l'occupazione di persone svantaggiate

18. PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'OCCUPABILITA' DI PERSONE CON DISABILITA' O SVANTAGGIO

L'Agenzia del lavoro può attuare progetti di inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggio riconducibili a quattro linee di intervento:

- A. contributi per l'inserimento lavorativo in cooperativa sociale di persone con disabilità o svantaggio;
- B. voucher per progetti individualizzati di inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggio;
- C. finanziamento di progetti integrati di formazione, inserimento occupazionale e accompagnamento in cooperativa sociale di persone con disabilità o svantaggio;
- D. finanziamento di azioni di sistema per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle imprese sociali.

L'inserimento lavorativo deve essere realizzato in cooperative sociali di inserimento lavorativo o loro consorzi, individuate quale contesto privilegiato per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggio, oppure presso soggetti in possesso di requisiti analoghi per un inserimento lavorativo di qualità.

Le linee di intervento sono attuate per il tramite di cooperative sociali di inserimento lavorativo o loro consorzi appositamente accreditati per interventi di inserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità o svantaggio presso il medesimo soggetto erogatore del servizio.

La linea di intervento B può essere attuata anche tramite altri soggetti appositamente accreditati per interventi di inserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità o svantaggio presso il medesimo soggetto erogatore del servizio.

Per poter attivare le linee di intervento, i predetti soggetti devono presentare all'Agenzia del lavoro piani d'impresa annuali contenenti tutte le informazioni utili alla valutazione delle strategie perseguite per garantire inserimenti lavorativi di qualità e la sostenibilità economica di tali inserimenti.

L'Agenzia del lavoro acquisisce il parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all'intervento n. 31 in ordine a ciascun piano di impresa o ad altre iniziative di cui all'intervento 18.D.

Disposizione transitoria

Fino all'attuazione dell'apposito sistema di accreditamento previsto per interventi di inserimento lavorativo presso il medesimo soggetto erogatore del servizio, rivolti a persone con disabilità o svantaggio, si considerano accreditati, oltre alle cooperative sociali di inserimento lavorativo, i soggetti che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

1. comprovata specializzazione nell'occupazione e nell'inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggio;
2. previsione tra le finalità dell'ente dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità o svantaggio;
3. disponibilità di almeno una figura professionale di tutor con comprovata esperienza nel sostegno all'apprendimento di soggetti svantaggiati;
4. disponibilità di almeno una figura professionale con comprovata esperienza nella gestione di relazioni con i servizi territoriali, in particolare quelli sociosanitari, e con il sistema delle imprese locali volto a garantire opportunità di passaggio a contesti occupazionali non protetti (responsabile sociale);
5. dimostrazione dell'effettiva realizzabilità dell'intero progetto mediante la presentazione di:

- un piano di impresa, contenente tutte le informazioni utili alla valutazione del piano stesso ed in particolare in merito al patrimonio, alla organizzazione produttiva, alle attività ed al grado di autonomia economica dell'impresa;
- una relazione sulla strategia perseguita dal datore di lavoro per assicurare la coerenza tra l'attività produttiva e gli inserimenti lavorativi prospettati;
- l'indicazione del rapporto tra persone disabili o svantaggiate e non, impiegate (o che si intendono impiegare) dal datore di lavoro;
- una relazione sulle metodologie dell'inserimento lavorativo per i disabili o svantaggiati.

18.A Contributi per l'inserimento lavorativo in cooperativa sociale di persone con disabilità o svantaggio

Finalità

Sostenere l'inserimento lavorativo, in forma stabile e qualificata, di persone con disabilità o svantaggiate all'interno delle cooperative sociali di inserimento lavorativo o loro consorzi.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può erogare i seguenti contributi.

1. Contributi all'assunzione di persone con disabilità o svantaggio

a) Contributi della durata massima di 36 mesi, per progetti di assunzione a tempo indeterminato di persone con disabilità o svantaggiate così determinati:

- fino al 60% del costo del lavoro per il primo anno;
- fino al 40% del costo del lavoro per il secondo e terzo anno.

Se l'assunzione riguarda donne vittime di violenza segnalate dai competenti servizi sociali, le percentuali sopra indicate sono maggiorate di 10 punti percentuali.

b) Contributi della durata massima di 36 mesi e fino al 40% del costo del lavoro, per progetti di assunzione a tempo determinato di persone appartenenti alle seguenti tipologie di persone con disabilità o svantaggiate:

- persone condannate o internate ammesse alle misure alternative alla detenzione;
- persone detenute o internate negli istituti penitenziari;
- persone con problemi di tossicodipendenza inserite in un progetto di collaborazione con il Servizio per le Dipendenze (Ser.D);
- persone in trattamento psichiatrico o con deficit intellettuale.

2. Contributi prolungati o ripetuti per l'occupazione di persone in trattamento psichiatrico o con deficit intellettuale

Contributi fino al 30% del costo del lavoro e per un periodo massimo di ulteriori 6 anni per progetti di inserimento lavorativo di persone in trattamento psichiatrico o con deficit intellettuale che rimangono o ritornano in carico alle cooperative in quanto non sono collocabili all'esterno o non hanno mantenuto il lavoro in un'impresa esterna o hanno avuto un periodo di interruzione del rapporto lavorativo senza essere collocati in altra impresa.

3. Contributi per il tutor

Contributi fino al 35% del costo del lavoro del personale, che operi in veste di tutor aziendale per progetti riguardanti contemporaneamente almeno due persone disabili o svantaggiate, fatte salve motivate deroghe. Il contributo è riconosciuto per il periodo di durata del progetto ed è commisurato all'impegno effettivamente richiesto.

L'intervento è limitato al numero di persone necessario per consentire il corretto inserimento lavorativo o il mantenimento in cooperativa delle persone disabili o svantaggiate.

Per le persone in trattamento psichiatrico o con deficit intellettivo può essere autorizzato l'affiancamento di un tutor anche per un solo lavoratore. Il tutor deve essere in possesso di specifiche capacità professionali coerenti con le attività sociali e produttive svolte. Il contributo è erogato a condizione che il tutor abbia frequentato e completato, tenendo conto della relativa programmazione, un corso specifico promosso dall'Agenzia del lavoro.

4. Contributi per il responsabile sociale

Contributi fino al 60% del costo del lavoro del responsabile sociale rapportato al numero delle ore di impegno effettivamente richiesto per il coordinamento dei lavoratori con disabilità o svantaggio. Il contributo è erogato a condizione che il responsabile sociale abbia frequentato e completato, tenendo conto della relativa programmazione, un corso specifico promosso dall'Agenzia del lavoro.

I contributi sono erogati a titolo di “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Destinatari

Persone con disabilità (anche se non iscritte agli elenchi di cui alla legge 68/1999), ex degenti di istituti psichiatrici, persone in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti e alcolisti o altre persone seguite dal Ser.D, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati o internati ammessi alle misure alternative alla detenzione come previsto dall'art. 4 della legge 381/91 (Disciplina delle cooperative sociali), detenuti o internati negli istituti penitenziari come previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 193/2000, persone considerate in stato di bisogno ai sensi della l.p. 13/2007 (Politiche sociali nella Provincia di Trento), cittadini stranieri sottoposti a situazione di violenza o grave sfruttamento come individuati dall'art. 18 del d.lgs. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché donne vittime di violenza segnalate dai competenti servizi sociali.

I destinatari devono essere residenti in provincia di Trento al momento dell'assunzione, a eccezione dei seguenti casi:

- persone detenute o internate negli istituti penitenziari;
- condannati ed internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno.

Beneficiari del finanziamento

Cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. B della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” o loro consorzi accreditati per interventi di inserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità o svantaggio presso il medesimo soggetto erogatore del servizio.

Modalità di accesso

I soggetti indicati al paragrafo “Beneficiari del finanziamento” presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributi

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19

Legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)

Legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

Legge provinciale 6 febbraio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)

Legge regionale 1 novembre 1993, n. 15 (Modifiche alle leggi vigenti e nuove norme in materia di vigilanza sulle cooperative)

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

18.B Voucher per progetti individualizzati di inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggio

Finalità

Sostenere l'inserimento lavorativo, in forma stabile e qualificata, di persone con disabilità o svantaggio attraverso l'erogazione di voucher da utilizzare presso aziende operanti in provincia di Trento che garantiscano la qualità sociale dell'inserimento lavorativo.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del Lavoro può finanziare progetti individualizzati di inserimento lavorativo per persone con disabilità o svantaggio attraverso appositi voucher.

Il voucher finanzia l'attuazione di progetti individualizzati di azioni integrate di accompagnamento e di apprendimento lavorativo contestualizzato, tutoraggio e crescita sociale e relazionale dei soggetti con disabilità o svantaggio. I voucher hanno validità annuale e hanno un valore nominale definito sulla base dell'analisi dei costi connessi all'inserimento assistito di lavoratori disabili o svantaggiati, con adeguati profili di qualità per la cittadinanza attiva e di competenze per la vita e per il lavoro, con le percentuali di riconoscibilità definite per il precedente intervento 18.A.

I progetti individualizzati hanno durata massima di 36 mesi fatta salva la possibilità di prolungarne la durata fino ad un massimo di ulteriori 72 mesi nel caso di persone in trattamento psichiatrico o con deficit intellettivo.

I progetti individualizzati devono prevedere la costituzione di un rapporto di durata non inferiore a quella del progetto.

Il destinatario, anche con il coinvolgimento della propria famiglia e con l'assistenza dei servizi pubblici competenti, sceglie il datore di lavoro che provvederà a collaborare nella definizione del progetto individuale e ad erogare i connessi servizi. I progetti medesimi devono essere definiti e sottoscritti dal destinatario, con l'eventuale partecipazione della famiglia, dai Servizi pubblici competenti e dal datore di lavoro.

I contributi concessi nell'ambito del presente intervento non sono cumulabili con contributi concessi per iniziative della medesima natura rivolte ai medesimi destinatari da parte della Provincia o di altri Enti pubblici, ivi inclusi i contributi previsti dall'intervento 18.A.

Destinatari

Persone con disabilità (anche se non iscritti agli elenchi di cui alla l. 68/1999), ex degenti di istituti psichiatrici, persone in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti e alcolisti o altre persone seguite dal Ser.D, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati o internati ammessi alle misure alternative alla detenzione come previsto dall'art. 4 della legge 381/91 (Disciplina delle cooperative sociali) nonché persone detenute o internate negli istituti penitenziari come previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 193/2000.

Persone considerate in stato di bisogno ai sensi della l.p. 13/2007 (Politiche sociali nella Provincia di Trento), cittadini stranieri sottoposti a situazione di violenza o grave sfruttamento come individuati dall'art. 18 del d.lgs. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché donne vittime di violenza segnalate dai competenti servizi sociali.

I destinatari devono essere residenti in provincia di Trento al momento dell'assunzione, a eccezione dei seguenti casi:

- persone detenute o internate negli istituti penitenziari;
- condannati ed internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno.

Soggetti attuatori

Cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. B della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" o loro consorzi, accreditati per interventi di inserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità o svantaggio presso il medesimo soggetto erogatore del servizio, o altri soggetti, anch'essi accreditati per interventi di inserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità o svantaggio presso il medesimo soggetto erogatore del servizio.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Servizi

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)

Legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

Legge provinciale 6 febbraio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)

18.C Progetti integrati di formazione, inserimento occupazionale e accompagnamento in cooperativa sociale di persone con disabilità o svantaggio

Finalità

Promuovere l'apprendimento di competenze professionali e l'inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggio prive di lavoro da almeno 24 mesi, mediante l'inserimento presso cooperative sociali.

Sostenere la "transitività" delle persone interessate deve comunque considerarsi il primo obiettivo dell'intervento descritto. A tal fine, particolare attenzione viene dedicata alla formazione professionale dei destinatari e alle figure a questa dedicate. Al termine del progetto di sostegno i destinatari possono essere conservati alle dipendenze delle cooperative medesime ovvero essere collocati in aziende diverse, in mercato non protetto.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare progetti individualizzati ed integrati di formazione professionale, inserimento lavorativo e transizione. Il finanziamento viene concesso per la realizzazione di progetti individualizzati di durata massima triennale.

Tali progetti individualizzati devono prevedere tre componenti:

1. interventi formativi per una durata variabile in ragione delle caratteristiche del destinatario dai 3 ai 6 mesi (fino ai 12 mesi nel caso di disabili con deficit cognitivi) da realizzare con rapporto di tirocinio;

2. interventi di inserimento lavorativo (per un massimo di 24 mesi) da realizzare con rapporto di lavoro subordinato;
3. interventi (all'interno dei 24 mesi massimi di cui al precedente punto 2.) destinati alla transizione dei beneficiari in contesto professionale stabile.

1. Interventi formativi

Gli interventi formativi devono essere progettati sulla base delle competenze possedute dal destinatario al momento dell'inserimento, del quadro delle competenze traguardo e del sistema degli interventi previsti per l'acquisizione di dette competenze. Per l'attuazione delle azioni aventi contenuto formativo possono essere previste:

- una figura di tutor della formazione ogni due destinatari, salve deroghe specificamente motivate. Il tutor deve essere in possesso di specifiche capacità professionali coerenti con le attività sociali e produttive svolte. Per poter ricoprire la figura di tutor è necessario aver frequentato e completato, tenendo conto della relativa programmazione, un corso specifico promosso dall'Agenzia del lavoro;
- una figura di coordinamento fra i servizi di formazione, gli altri servizi sociali e/o socio sanitari, le figure di riferimento interne alla cooperativa e quelle esterne. Per ricoprire tale figura è necessario aver frequentato e completato, tenendo conto della relativa programmazione, un corso specifico promosso dall'Agenzia del lavoro.
- una o più figure di formatore interno o esterno alla cooperativa per i momenti di formazione fuori produzione coerenti con il progetto individuale programmato.

2. Interventi di inserimento lavorativo

Gli interventi di inserimento lavorativo devono prevedere l'assunzione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato con il sostegno economico dell'Agenzia del lavoro per una durata massima pari a 24 mesi. Per tale periodo è riconoscibile anche il costo relativo al tempo di lavoro dedicato all'assistenza dei lavoratori con disabilità o svantaggio (costo per la figura del tutor ogni due destinatari) con un contributo massimo del 35% di tale costo.

3. Interventi destinati alla transizione

Gli interventi volti alla transizione dei destinatari in contesto professionale stabile, a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno un anno, devono prevedere interventi di orientamento, counselling, accompagnamento e assistenza per rendere effettiva tale transizione. I costi riconosciuti sono pari al massimo al 70% degli oneri effettivamente sostenuti da personale interno o da collaboratori esterni. La durata di tali prestazioni non può essere superiore ai 6 mesi (preferibilmente negli ultimi 6 mesi dell'inserimento lavorativo). Il riconoscimento economico degli interventi destinati alla transizione avviene solo in caso di assunzione a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di almeno un anno, da parte di altro datore di lavoro. Le spese per interventi destinati alla transizione non possono prevedere il riconoscimento di oneri del personale svantaggiato interessato.

Le voci ammissibili e le percentuali di contribuzione sono definite nei limiti imposti Regolamento UE n. 651/2014.

I contributi concessi nell'ambito del presente intervento non sono cumulabili con altri contributi concessi per iniziative della medesima natura rivolte ai medesimi destinatari da parte della Provincia o di altri Enti pubblici.

Destinatari

Soggetti privi di lavoro da almeno 24 mesi e in condizione di svantaggio.

Deve considerarsi "privo di lavoro", in analogia a quanto stabilito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 marzo 2013 "Individuazione dei lavoratori svantaggiati":

- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;

- coloro che negli ultimi 24 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata superiore ai 6 mesi;
- coloro che negli ultimi 24 mesi hanno svolto attività lavorativa autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

Si considerano in condizione di svantaggio:

persone con disabilità (anche se non iscritte agli elenchi di cui alla L.68/1999), gli ex degenti di istituti psichiatrici, le persone in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti e gli alcolisti o altre persone seguite dal Ser.D, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati o gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione come previsto dall'art. 4 della legge n. 381/91 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché le persone detenute o internate negli istituti penitenziari come previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.

Sono inoltre equiparati alle suddette persone, coloro che si trovano in stato di bisogno ai sensi della l.p. 27 Luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento), i cittadini stranieri sottoposti a situazione di violenza o grave sfruttamento come individuati dall'art. 18 del d.lgs. n. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché le donne vittime di violenza segnalate dai competenti servizi sociali.

I destinatari devono essere residenti in provincia di Trento, a eccezione dei seguenti casi:

- persone detenute o internate negli istituti penitenziari;
- condannati ed internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno.

Beneficiari del finanziamento

Cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" o loro consorzi, accreditati per interventi di inserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità o svantaggio presso il medesimo soggetto erogatore del servizio.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano i progetti all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributi

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)

Legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

Legge provinciale 6 febbraio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)

Legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e valorizzazione ambientale)

Legge regionale 1 novembre 1993, n. 15 (Modifiche alle leggi vigenti e nuove norme in materia di vigilanza sulle cooperative)

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

18.D Azioni di sistema per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle imprese sociali.

Finalità

Promuovere le “imprese sociali e le organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia della loro azione” in coerenza con gli indirizzi della programmazione FSE della Provincia autonoma di Trento.

A titolo d'esempio, si tratta di azioni destinate:

- alla formazione di figure di sistema (tutor, responsabili sociali, direttori, ecc.);
- alla promozione di studi di settore;
- alla promozione dell'imprenditorialità;
- allo scambio di buone pratiche;
- all'innovazione degli strumenti gestionali;
- alla creazione di reti e di accordi di settore o di territorio;
- al marketing sociale.

Migliorare la struttura gestionale e la governance dei soggetti coinvolti nell'attuazione di progetti di inserimento lavorativo rientranti nel presente intervento 18.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può concedere contributi per le seguenti misure:

- supporto alla nascita e sviluppo di nuove cooperative e loro consorzi mediante il finanziamento di studi di fattibilità e di iniziative di formazione ed assistenza nella misura massima del 90% dei costi sostenuti ed entro il limite di € 25.000,00 per ciascun progetto;
- formazione del personale delle cooperative coinvolte nell'attuazione dei progetti di inserimento lavorativo rientranti nel presente intervento;
- consulenze aventi ad oggetto:
 1. l'organizzazione e lo sviluppo aziendale, nonché iniziative di marketing sociale. Il contributo è riconosciuto nella misura massima del 80% dei costi sostenuti ed entro il limite di €. 25.000,00 per ciascuna consulenza;
 2. la predisposizione di un piano strategico comune a più cooperative. Il contributo è riconosciuto nella misura massima del 90% dei costi sostenuti ed entro il limite di €. 25.000,00 per ciascuna consulenza.

I contributi sono erogati ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

L'Agenzia del lavoro può erogare, tramite i soggetti accreditati alla Rete provinciale dei servizi per il lavoro e alla Rete provinciale per i servizi formativi, azioni di formazione, ricerca, scambio, supporto all'innovazione ed al marketing sociale per i soggetti indicati al paragrafo “Destinatari”.

Per l'attuazione delle azioni ci si avvale prioritariamente dei finanziamenti del Fondo sociale europeo riferibili alla programmazione provinciale 2014-2020.

Destinatari

Cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” o loro consorzi, accreditati per interventi di inserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità o svantaggio presso il medesimo soggetto erogatore del servizio, o altri soggetti, anch'essi accreditati per interventi di inserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità o svantaggio presso il medesimo soggetto erogatore del servizio.

Beneficiari del finanziamento

Cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" o loro consorzi, accreditati per interventi di inserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità o svantaggio presso il medesimo soggetto erogatore del servizio, o altri soggetti, anch'essi accreditati per interventi di inserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità o svantaggio presso il medesimo soggetto erogatore del servizio.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributi e servizi

Riferimenti normativi

Legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)

Legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

Legge provinciale 6 febbraio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

Legge provinciale. 32/1990 (Interventi provinciali per il ripristino e valorizzazione ambientale)

Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)

Legge regionale 1 novembre 1993, n. 15 (Modifiche alle leggi vigenti e nuove norme in materia di vigilanza sulle cooperative)

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

Accordo di partenariato Italia 2014/2020 - adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;

Programma operativo FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

19. ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Finalità

Agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di persone deboli e favorire quindi il recupero sociale e lavorativo di persone in situazione di svantaggio sociale attraverso la progettazione e l'attuazione di progetti di inserimento lavorativo.

Il principio che permea il presente intervento è la centralità del lavoro per valorizzare la persona: le attività lavorative svolte rappresentano l'occasione per valorizzare la persona e devono essere quindi, nel limite dello strumento a disposizione, coerenti e compatibili con gli obiettivi che si intendono perseguire.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare progetti di inserimento lavorativo rivolti a soggetti in condizione di debolezza occupazionale iscritti in apposite liste.

Progetti

I progetti, affidati dai beneficiari del finanziamento ai soggetti attuatori devono avere per oggetto servizi d'interesse generale ai sensi della Decisione della Commissione Europea C(2011) 9380 definitivo del 20 dicembre 2011 e s.m. e i., riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

I progetti devono essere a termine, con durata prevista da un minimo di 4 mesi ad un massimo di 10 mesi. Devono inoltre avere prevalente contenuto di manodopera e riguardare perlopiù i settori di attività di seguito elencati:

- abbellimento urbano e rurale, ivi compresa l'attività di manutenzione;
- valorizzazione di beni culturali ed artistici anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti ed attrezzature del territorio nonché riordino o recupero e valorizzazione di testi e/o documenti di interesse storico o culturale;
- riordino di archivi e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo, non rientranti nelle attività di ordinaria amministrazione dell'Ente;
- servizi di custodia e vigilanza finalizzati alla migliore fruibilità degli impianti e attrezzature sportive, di centri sociali, di centri socio-assistenziali educativi e/o culturali gestiti dagli Enti promotori;
- particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore (purché non in sostituzione di quanto già attuato sul territorio).

L'Agenzia del lavoro può finanziare, inoltre, nei limiti di 10 opportunità occupazionali annue, progetti pluriennali per i servizi domiciliari a persone anziane, per un periodo di 24 mesi, fortemente finalizzati al consolidamento dell'impiego a tempo indeterminato.

Ogni progetto deve indicare i nominativi delle persone componenti le squadre di lavoro e i criteri adottati per la loro scelta, tenendo conto anche del reale stato di bisogno. Deve inoltre prevedere un coordinatore di cantiere ed eventualmente un caposquadra.

Il caposquadra è nominato per gruppi di lavoro composti da almeno 3,5 opportunità occupazionali e deve essere in possesso di esperienza e professionalità adeguate.

Per i progetti riguardanti il settore di attività lavori di abbellimento urbano e rurale, ivi compresa l'attività di manutenzione, la squadra di lavoro deve essere composta da almeno due soggetti ed almeno il 60% dei componenti, capo squadra escluso, salvo indisponibilità negli elenchi delle Comunità di Valle, a progetto approvato, di persone "segnalate" o invalide (nel caso di dimissioni o licenziamenti), deve appartenere alle seguenti categorie:

- disoccupati invalidi ai sensi della legge n. 68/99
- disoccupati, con più di 25 anni, in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione. Rientrano fra i soggetti beneficiari di cui alla presente lettera anche le donne segnalate quali vittime di violenza.

Opportunità occupazionali

Ogni anno la Giunta Provinciale, su proposta della Commissione Provinciale per l'Impiego, stabilisce il numero massimo di opportunità occupazionali sostenibili nel corso dell'anno successivo. Sono inoltre messe a disposizione un numero massimo di 40 ulteriori opportunità occupazionali nei confronti di lavoratori disabili con invalidità di tipo psichico/intellettuale pari o superiore all'80%.

Tali opportunità occupazionali sono ripartite dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del lavoro tra le diverse aree territoriali, tenuto conto delle richieste formulate dai beneficiari del finanziamento e della numerosità degli iscritti alle liste approvate dall'Agenzia del lavoro.

Contributi

Il contributo economico è concesso dall'Agenzia del lavoro entro i seguenti limiti massimi:

- fino ad un massimo del 70% del solo costo del lavoro, più IVA se dovuta, dei lavoratori coinvolti;
- fino al 100 % del costo lavoro più IVA se dovuta dei lavoratori rientranti nelle 40 ulteriori opportunità occupazionali nei confronti di lavoratori disabili inseriti negli elenchi previsti dalla normativa sugli invalidi, con invalidità di tipo psichico/intellettuale pari o superiore all'80%;
- fino al 100% del costo lavoro più IVA se dovuta dell'eventuale figura del caposquadra;
- fino al 13% del contributo concesso per il Coordinatore di cantiere.

Sostegno alla transizione

L'Agenzia del lavoro, in coerenza con le finalità di recupero sociale e lavorativo, attua interventi volti a favorire e sostenere l'inserimento o il rientro nel normale mercato del lavoro dei lavoratori coinvolti soprattutto valorizzando lo strumento della formazione e dell'orientamento professionale dei lavoratori coinvolti.

Condizionalità

Qualora i lavoratori rifiutino la proposta di un'eventuale occupazione in fase di presentazione del progetto, o l'assunzione vera e propria al momento della partenza dei cantieri, dovranno darne motivazione scritta, che verrà valutata dall'Agenzia del lavoro ai fini della cancellazione dei soggetti dalle liste per l'anno in corso e dell'esclusione degli stessi dalle liste per l'anno successivo. Anche le dimissioni dall'impiego vanno motivate dal lavoratore e seguono lo stesso iter.

I lavoratori che si dimettano per motivazioni ingiustificate ovvero siano licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo non potranno essere iscritti nelle medesime liste l'anno successivo.

Beneficiari del finanziamento

Comuni, Consorzi tra Comuni, Comunità e APSP.

Nel caso dei progetti relativi ai servizi domiciliari a persone anziane di durata contrattuale pari a 24 mesi: Consorzi tra Comuni, Comunità o Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Soggetti attuatori

Cooperative sociali di tipo b) o di produzione lavoro; Azienda Speciale Consorziale di Trento – Sopramonte; Magnifica Comunità di Fiemme, nonché ASIS – Azienda Speciale per la gestione degli Impianti del Comune di Trento.

Destinatari

- Disoccupati residenti in via continuativa da almeno tre anni in provincia di Trento alla data di presentazione della domanda di iscrizione nelle apposite liste presso i Centri per l'Impiego oppure disoccupati emigrati trentini iscritti all'AIRE da almeno tre anni.

I destinatari devono inoltre appartenere ad una o più delle seguenti categorie:

- a) disoccupati da più di 12 mesi, con più di 45 anni;
 - b) disoccupati invalidi ai sensi della legge n. 68/99;
 - c) disoccupati, con più di 25 anni, in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione. Rientrano fra i soggetti beneficiari di cui alla presente lettera anche le donne segnalate quali vittime di violenza.
- Persone con disabilità di tipo psichico/intellettuale pari o superiore all'80%, individuate dagli operatori di riferimento della Legge 68/99 dell'Agenzia del lavoro per le 40 ulteriori opportunità occupazionali.

Nell'individuazione dei destinatari da inserire prioritariamente nei progetti si tiene conto in primo luogo dello stato di svantaggio sociale e della difficoltà di inserimento lavorativo dei destinatari.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 e decreti attuativi

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7

Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg;

Decisione della Commissione Europea C(2011) 9380 definitivo del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale

20. PROGETTO PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ NELL'AMBITO DI ENTI PUBBLICI

Finalità

Favorire l'inserimento lavorativo temporaneo di persone con disabilità che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di impiego.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare, nell'arco di ogni anno solare, progetti di inserimento occupazionale di persone con disabilità per un massimo di 30 opportunità occupazionali.

I progetti devono avere per oggetto "servizi d'interesse generale" ai sensi della decisione della Commissione Europea C(2011) 9380 definitivo del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

Il finanziamento può essere concesso nella misura massima del:

- costo salariale del lavoratore disabile, comprensivo eventualmente di IVA;
- costo dell'attività di tutoraggio, se prevista nel progetto di inserimento lavorativo.

Il rapporto di lavoro instaurato deve essere a tempo determinato e avere una durata massima di 12 mesi. La proroga è prevista solo in casi particolari ed in seguito a valutazione da parte dell'Agenzia del lavoro.

Il contributo viene liquidato al termine del rapporto di lavoro.

Destinatari

Persone con disabilità che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, iscritte nell'elenco provinciale della legge 68/99 da più di 12 mesi e prive di occupazione. Queste persone devono rientrare in una delle seguenti categorie:

- invalidi civili con disabilità fisica pari o superiore al 67%;
- invalidi civili con disabilità psichica;
- invalidi del lavoro con percentuale uguale o superiore al 60%;
- invalidi di servizio, con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria;
- ciechi civili e sordomuti.

Nel caso in cui una persona, inserita attraverso il presente intervento, venga scelta da una pubblica amministrazione con chiamata nominativa a copertura di un posto di cui alla L. 68/99, non è necessario attivare per la stessa un percorso di tirocinio, se destinata a svolgere le medesime mansioni a cui era stata adibita durante il progetto occupazionale qui regolamentato.

Beneficiari del finanziamento

Comuni, Consorzi tra Comuni, Comunità, APSP ed altri Enti pubblici, purché in regola con gli obblighi previsti dalla legge 68/99.

Soggetti attuatori

Cooperative sociali

Modalità d'accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "beneficiari del finanziamento" presentano domanda da parte degli enti beneficiari.

Tipologia intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge 12 marzo 1999, n. 68

Legge 8 novembre 1991, n. 381

Decisione della Commissione Europea C(2011) 9380 definitivo del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

D) Interventi per l'occupazione giovanile

21. DALLA FORMAZIONE AL LAVORO

21.A Transizione scuola - lavoro

Finalità

Rispondere in modo più efficace e tempestivo alla domanda di lavoro attivando misure finalizzate ad agevolare la transizione dal sistema scolastico a quello lavorativo, specializzando i segmenti di intervento delle diverse politiche.

Descrizione dell'intervento

21.A.1 Alternanza scuola – lavoro

Con l'entrata in vigore del sistema di alternanza scuola – lavoro, tutti gli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione dovranno effettuare, nel corso della carriera scolastica, almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi e di almeno 200 ore nel triennio dei licei, di tirocinio curriculare. Per assicurare ai giovani lo svolgimento di esperienze lavorative finalizzate a ridurre i tempi di transizione dalla scuola al lavoro, l'Agazia del lavoro, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, integra tali iniziative mediante la promozione di tirocini formativi e di orientamento per giovani in uscita dal sistema scolastico e tirocini estivi per studenti che frequentano la formazione terziaria accademica.

21.A.2 Sistema di raccordo tra Agenzia del lavoro e Dipartimento della Conoscenza

L'Agazia del lavoro e il Dipartimento della Conoscenza collaborano con progetti condivisi e con la messa in comune delle professionalità, delle conoscenze del territorio e del tessuto economico, al fine della promozione di esperienze lavorative per gli studenti.

21.A.3 Orientamento al mondo del lavoro

Al fine di agevolare l'inserimento lavorativo dei giovani nel mercato del lavoro, l'Agazia del lavoro e Dipartimento della Conoscenza attuano progetti integrati di orientamento scolastico e professionale e promuovono l'attivazione, nelle singole scuole, di iniziative con contenuti formativi, informativi e di orientamento, utili per affrontare esperienze di tirocinio o di lavoro.

21.B Apprendistato professionalizzante

21.B.1 Interventi formativi per l'apprendistato professionalizzante

Finalità

L'Agenzia del lavoro sostiene gli obblighi formativi dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro organizza e finanzia la formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (TU), nel rispetto delle linee guida per l'apprendistato professionalizzante approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 20 febbraio 2014 recepite con deliberazione della Giunta provinciale n. 209 del 16 febbraio 2015.

La durata dell'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali è di:

- 120 ore per la durata del contratto per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
- 80 ore per la durata del contratto per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.

Nei casi previsti dall'art. 4 comma 5 del TU, la formazione trasversale può essere articolata in più stagioni, proporzionando la durata massima in base alla durata dei singoli rapporti a tempo determinato.

Tale formazione è obbligatoria se formalmente finanziata dalla Provincia e avviata entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista.

Il datore di lavoro può essere autorizzato dall'Agenzia del lavoro a svolgere al proprio interno, direttamente o per il tramite di enti formativi dallo stesso individuati, la formazione di base e trasversale, qualora disponga degli standard minimi di seguito riportati:

- formatori aziendali con almeno 3 anni di esperienza di docenza negli ultimi cinque nelle aree tematiche oggetto della formazione trasversale da erogare nel caso concreto;
- luoghi idonei alla formazione distinti da quelli normalmente destinati alla produzione e conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza;
- presenza di un tutore aziendale che abbia assolto l'obbligo formativo previsto dall'intervento 21.B.3 "Interventi formativi per tutori aziendali di giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante" del Documento degli interventi di politica del lavoro.

In questo caso la formazione non è oggetto di finanziamento pubblico.

L'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è attuata mediante lo strumento dei voucher. In via transitoria, nelle more dell'operatività del sistema dei buoni formativi, la medesima offerta formativa è attuata mediante l'affidamento a soggetti idonei individuati a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

La formazione professionalizzante degli apprendisti, posta sotto la responsabilità del datore di lavoro ai sensi del citato art. 4 del TU, può essere finanziata nei limiti delle risorse disponibili

nell'ambito degli interventi previsti dal presente documento degli interventi di politica del lavoro per la formazione per lavoratori occupati (4.A "Formazione individuale extra aziendale di aggiornamento professionale"; 4.B "Formazione individuale di specializzazione"; 4.C "Formazione collettiva di aggiornamento professionale"; 4.D "Formazione per il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro").

La gestione dei servizi di sostegno all'apprendistato professionalizzante è improntata al principio di sussidiarietà e pertanto gli Enti bilaterali, o in attesa della costituzione degli enti, altri organismi identificati dalle parti, oppure diverse forme di bilateralità eventualmente previste dai contratti collettivi, procedono con una progressiva presa in carico dei servizi di seguito elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, secondo una tempistica che sarà concordata con i singoli Enti bilaterali, anche a favore dei datori di lavoro non iscritti che li richiedessero:

- assistenza alla compilazione dei P.F.I.
- attività di sostegno alla formazione sotto la responsabilità dell'azienda mediante:
 - consulenza alla programmazione ed erogazione della formazione;
 - consulenza sulla documentazione e sull'attestazione della formazione;
 - consulenza sulla registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale eventualmente acquisita ai fini contrattuali;
 - sviluppo di offerte formative di tipo professionalizzante;
 - formazione per tutori aziendali.

Destinatari

Apprendisti dai 18 ai 29 anni compiuti, o di età inferiore solo se già in possesso di una qualifica professionale, anche se parenti o affini del datore di lavoro.

Altri soggetti individuati dalla normativa vigente.

Soggetti attuatori

Soggetti indicati all'articolo 9 del DPP 1 settembre 2008, n. 37-144/Leg.

Modalità di accesso

- offerta formativa per l'acquisizione di competenze di base e trasversali: richiesta da parte del datore di lavoro dei buoni formativi. In via transitoria, nelle more dell'operatività del sistema dei voucher, la convocazione ai percorsi è effettuata direttamente da Agenzia del lavoro;
- finanziamento della formazione professionalizzante: rinvio agli interventi previsti al punto 4.A "Formazione individuale extra aziendale di aggiornamento professionale"; 4.B "Formazione individuale di specializzazione"; 4.C "Formazione collettiva di aggiornamento professionale"; 4.D "Formazione per il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro".

Tipologia di intervento

Servizio

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 81/2015

Legge provinciale 19/83

Legge provinciale 6/2006

Protocollo d'intesa in materia di apprendistato professionalizzante o contatto di mestiere di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, sottoscritto in data 29 dicembre 2014

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

Deliberazione della Giunta provinciale n. 209 del 16 febbraio 2015.

21.B.2 Interventi formativi personalizzati in apprendistato professionalizzante

Finalità

Attuare specifici percorsi di formazione personalizzati in apprendistato a favore dei giovani in difficoltà di inserimento professionale segnalati dai Centri per l'Impiego.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può finanziare percorsi di formazione personalizzati in apprendistato, mediante l'erogazione di un contributo al datore di lavoro, calcolato sulla base del solo costo della docenza, per la realizzazione della formazione prevista dal piano formativo individuale all'apprendista con difficoltà di inserimento professionale, per il quale l'accesso all'intervento 21.B.1 "Interventi formativi per l'apprendistato professionalizzante" risulti inadatto. Il contributo è erogato ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

Destinatari

Apprendisti assunti in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere con difficoltà di inserimento professionale segnalati dai Centri per l'Impiego.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6

Protocollo d'intesa in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, sottoscritto in data 29 dicembre 2014

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

21.B.3 Interventi formativi per tutori aziendali di giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Finalità

Promuovere competenze e strategie operative per l'inserimento e la preparazione di nuovo personale nonché per lo sviluppo della formazione continua, mediante percorsi formativi per i tutori aziendali dell'apprendista.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro organizza e finanzia percorsi formativi di 8 ore per l'assolvimento dell'obbligo formativo previsto per l'acquisizione delle competenze minime per assumere il ruolo di tutore aziendale.

I contenuti dei percorsi sono i seguenti: normativa in materia di apprendistato; funzioni del tutore aziendale; elementi di base sulla progettazione di un percorso di formazione sul lavoro; la gestione del processo formativo; elementi di base su strategie e metodologie che favoriscono la motivazione e l'apprendimento; elementi di base sulla valutazione del percorso formativo.

L'Agenzia del lavoro, al fine di meglio promuovere una cultura della formazione continua ed il miglioramento della propria offerta formativa, può finanziare ulteriori azioni formative per tutori aziendali a frequenza facoltativa.

L'intervento è attivato nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dal Protocollo d'intesa in materia di apprendistato professionalizzante o contatto di mestiere di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, sottoscritto in data 29 dicembre 2014, secondo il quale gli Enti bilaterali, o in attesa della costituzione degli enti, altri organismi identificati dalle parti, oppure diverse forme di bilateralità eventualmente previste dai contratti collettivi, procedono con una progressiva presa in carico del servizio di formazione per tutori aziendali, secondo una tempistica che sarà concordata con i singoli Enti bilaterali, anche a favore dei datori di lavoro non iscritti che lo richiedessero. A tal fine l'Agenzia del lavoro promuove accordi con gli enti bilaterali e le altre forme di bilateralità che erogano formazione per tutori aziendali al fine di rendere uniformi nel territorio provinciale i contenuti e la durata dell'offerta formativa.

Destinatari

Soggetti che ricoprono o intendono ricoprire il ruolo di tutori aziendali di giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Soggetti attuatori

Soggetti accreditati alla Rete provinciale per i servizi formativi

Modalità di accesso

Convocazione da parte dell'Agenzia del lavoro. L'intervento può essere attivato anche mediante buoni formativi.

Tipologia di intervento

Servizio

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6

Protocollo d'intesa in materia di apprendistato professionalizzante o contatto di mestiere di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, sottoscritto in data 29 dicembre 2014

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

21.C Apprendistato per attività di ricerca

Finalità

L'Agenzia del lavoro sostiene gli obblighi formativi dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato per l'attività di ricerca.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può erogare un contributo al datore di lavoro che assume un apprendista per l'attività di ricerca al fine di sostenere l'attuazione del suo ruolo formativo. Il contributo è erogato nella misura di € 2.000,00 all'anno per i primi 2 anni se maschio e € 2.500,00 all'anno per i primi 2 anni se donna.

Il contributo è erogato a fronte di una formazione interna, non inferiore a 320 ore annue, anche mediante affiancamento, attuata attraverso il proprio responsabile della ricerca, identificato come tutore aziendale, e/o attraverso eventuali esperti esterni anche ricorrendo ai servizi erogati da Enti di ricerca pubblici o privati.

Il contributo è erogato se il datore di lavoro ha presentato positivamente progetti di ricerca per i relativi finanziamenti provinciali, nazionali ed europei, o se si tratta di progetti realizzati con fondi propri, qualora le relative attività siano state quantificate nei termini di spesa e di esiti operativi nella nota integrativa o nella relazione al proprio bilancio per non meno di € 15.000,00.

I contributi sono erogati ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 (de minimis).

Destinatari

Apprendisti dai 18 ai 29 anni compiuti, o di età inferiore solo se già in possesso di una qualifica professionale, anche se parenti o affini del datore di lavoro.

Beneficiari del finanziamento

Datori di lavoro che assumono apprendisti per la ricerca.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6

Protocollo d'intesa in materia di apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all'art. 5 del D.

Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, sottoscritto in data 8 febbraio 2013

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

21.D Tirocini presso maestri artigiani

Finalità

Favorire l'occupazione giovanile attraverso la realizzazione di esperienze di tirocinio formativo ad elevato contenuto professionalizzante, valorizzando le potenzialità formative dei Maestri Artigiani trentini.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro promuove e sostiene le esperienze di tirocinio di giovani disoccupati tra i 16 e i 35 anni, della durata massima di 6 mesi, presso i Maestri Artigiani, sulla base di un progetto formativo in cui devono essere indicate in modo dettagliato l'attività in affiancamento e la

formazione teorica offerte al giovane nel corso del tirocinio. L'Agenzia del lavoro fornisce l'assistenza tecnica per la redazione del progetto formativo.

Al termine del tirocinio il Maestro Artigiano attesta, sulla base di formulari forniti dall'Agenzia del lavoro, la formazione effettuata ed eventuali competenze acquisite dal giovane.

In tale contesto il Maestro Artigiano mette in pratica le abilità acquisite nel percorso specifico frequentato volto non solo al miglioramento delle tecniche lavorative, ma anche alla capacità di trasmettere il proprio mestiere, garantendo così una formazione di qualità e un'esperienza di tirocinio particolarmente arricchente.

L'Agenzia del lavoro può riconoscere al Maestro Artigiano un contributo per l'attività formativa erogata al tirocinante nella misura massima di 250,00 € al mese.

In caso di assunzione da parte del Maestro Artigiano o di altro datore di lavoro, l'Agenzia del lavoro può riconoscere ai medesimi un contributo all'assunzione pari ad € 1.500,00 per l'assunzione a tempo determinato per la durata minima di 12 mesi; ad € 3.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato. Nel caso in cui l'assunzione venga effettuata da un datore di lavoro diverso dal Maestro Artigiano ospitante, il contributo è erogato a condizione che l'assunzione avvenga entro sei mesi dal termine del tirocinio.

Il contributo per l'assunzione a tempo determinato è erogato al termine dei 12 mesi.

Il contributo per l'assunzione a tempo indeterminato è erogato in due rate annuali posticipate.

Il contributo all'assunzione non è erogato se il datore di lavoro può beneficiare di altri incentivi all'assunzione statali, regionali, provinciali o europei.

In caso di assunzione a tempo indeterminato prima della conclusione del tirocinio, l'Agenzia del lavoro può assegnare al datore di lavoro l'importo corrispondente alla borsa di tirocinio residua non percepita dal tirocinante.

I contributi sono erogati ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 (de minimis).

I costi per la copertura assicurativa INAIL e RCT del tirocinante sono a carico dell'Agenzia del lavoro.

Al tirocinante è erogata dall'Agenzia del lavoro una borsa di tirocinio pari a € 70/settimanali.

Destinatari

Giovani disoccupati di età compresa tra i 16 e i 35 anni, anche senza titolo di studio.

Beneficiari del finanziamento

Maestri Artigiani che abbiano conseguito il titolo ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11.

Datori di lavoro nel caso in cui l'assunzione venga effettuata da datore di lavoro diverso.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

La selezione del tirocinante è concordata tra Maestro Artigiano e l'Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11
Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407
Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651

22. INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE MEDIANTE MECCANISMI DI STAFFETTA

Finalità

Sostenere i lavoratori che accettano di ridurre l'orario di lavoro per consentire nuove assunzioni a tempo indeterminato, al fine di incrementare l'occupazione giovanile, favorire la conciliazione vita lavoro, la conservazione dell'occupazione, anche in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, sostiene gli accordi sindacali, anche aziendali, volti a favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori in forza.

In assenza di rappresentanza sindacale aziendale (RSU, RSA) potranno essere stipulati anche accordi tra datori di lavoro e singoli lavoratori presso il Servizio Lavoro. In tal caso il Servizio Lavoro ne darà comunicazione alle organizzazioni sindacali più rappresentative e ad Agenzia del Lavoro.

Ai lavoratori coinvolti nella riduzione dell'orario lavorativo, in virtù dei suddetti accordi, l'Agenzia del lavoro eroga un sostegno economico, per far fronte alla perdita contributiva e retributiva conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro.

L'importo del contributo è determinato nella misura pari alla quota di contribuzione volontaria e al 50% della perdita retributiva derivante dalla riduzione dell'orario di lavoro, fermo restando il limite massimo di 10.000,00 € annui per lavoratore.

L'Agenzia del lavoro dovrà garantire, ove possibile, sia il pagamento diretto all'INPS o al Fondo di previdenza complementare della quota relativa alla contribuzione volontaria, sia il rimborso al lavoratore della contribuzione volontaria autonomamente versata.

In alternativa, il lavoratore può optare per l'erogazione diretta del contributo. In tal caso, il contributo complessivo è determinato esclusivamente sulla base della perdita retributiva nel limite massimo di 10.000,00 € annui per lavoratore e nel limite massimo dell'85% della perdita retributiva stessa.

Il contributo è erogato per un periodo massimo di 36 mesi o fino alla data di pensionamento se anteriore ed è prima di tutto destinato a coprire la contribuzione previdenziale volontaria o complementare.

Il contributo è erogato a condizione che sia garantito il saldo occupazionale positivo per tutta la durata del trattamento.

Il contributo non è compatibile con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione del lavoro accessorio o di attività che assicurano un reddito annuale (01 gennaio – 31 dicembre) non superiore al reddito minimo personale complessivo escluso da imposizione.

Destinatari

Lavoratori occupati con contratto di lavoro di tipo privatistico.

Beneficiari del finanziamento

Lavoratori occupati che aderiscono ai meccanismi di staffetta

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Beneficiari del finanziamento" presentano domanda all'Agenzia del lavoro.

Tipologia di sostegno

Contributo

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19

Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61

Decreto legislativo 14 settembre 2015, 148, art. 41.

23. GARANZIA GIOVANI

23.A Garanzia giovani

Finalità

Favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro

Descrizione dell'intervento

La Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 delinea uno schema di opportunità per l'occupazione giovanile, istituendo una "garanzia" per i giovani ed invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale.

Con il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" sono state definite le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano.

A livello provinciale, la Garanzia Giovani viene introdotta con il Piano di attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento approvato con la deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807. Nell'ambito del piano provinciale, l'Agenzia del lavoro offre servizi di informazione sul programma e sulle modalità di adesione, servizi di orientamento sui percorsi previsti a livello provinciale, stipula il Patto di Attivazione contenente le scelte concordate, profila i partecipanti assegnando loro un indice di occupabilità.

L'Agenzia del lavoro attua altresì i percorsi previsti nell'ambito della Garanzia Giovani ad essa assegnati dalla Giunta provinciale.

Si rinvia a quanto stabilito più puntualmente nel Piano di attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento e successive modificazioni.

Destinatari

Persone in provincia di Trento che versano in stato di disoccupazione, inoccupazione o inattività e che sono di età inferiore ai 29 anni, in transizione dal sistema dell'istruzione/università/formazione professionale e mercato del lavoro e che hanno aderito a Garanzia Giovani.

Soggetti attuatori

Soggetti accreditati alla Rete provinciale dei servizi formativi e alla Rete provinciale dei servizi formativi, anche mediante l'attivazione di dispositivi di voucher.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" aderiscono secondo la procedura prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807

Tipologia di intervento

Servizi

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013

Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani

Deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807

23.B Altri interventi per l'occupazione giovanile

Finalità

Attivare dei progetti integrati e personalizzati al fine di incrementare i profili di socializzazione, occupabilità e occupazione dei giovani, intercettando in particolare giovani neet's, giovani scoraggiati, drop out ed in generale giovani non intercettati dall'intervento 23.A.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro organizza e finanzia interventi integrati e personalizzati, composti, a seconda delle necessità e prospettive, da:

- azioni di rimotivazione, counselling, orientamento;
- accompagnamento e supporto;
- coaching individualizzato o di gruppo;
- formazione (di base, alle competenze trasversali, alle competenze professionali, ecc.);
- full immersion linguistici, comportamentali, relazionali, ecc.
- laboratorio di autoconoscenza o di autovalutazione;
- tirocinio in contesti di volontariato;
- tirocini in contesto non profit;
- tirocini all'estero;
- accompagnamento al lavoro o allo sviluppo di auto impiego;
- sostegno alla creazione di impresa.

Per il finanziamento delle azioni di cui trattasi si valorizzano in primo luogo i contributi europei in materia di YEI e di FSE.

Destinatari

Giovani con meno di 35 anni che versano in stato di disoccupazione o inattività.

Soggetti attuatori

Soggetti accreditati alla Rete provinciale dei servizi per il lavoro

Soggetti accreditati alla Rete provinciale dei servizi formativi

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" aderiscono alle offerte di intervento promosse dall'Agenzia del lavoro presso i soggetti attuatori e presso i Centri per l'impiego, anche tramite voucher.

Tipologia di intervento

Servizi

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013.

VI) AMMORTIZZATORI SOCIALI PROVINCIALI

24. AMMORTIZZATORI SOCIALI PROVINCIALI

Ai sensi dell'art. 1 ter della LP 19/1983 l'Agenzia del lavoro può erogare ai lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro forme di sostegno al reddito collegate a percorsi di politica attiva del lavoro, secondo quanto previsto da questo Documento degli Interventi di politica del lavoro, tenuto conto della normativa regionale vigente in materia di sostegno al reddito e dei Protocolli d'intesa tra la Provincia e le parti economiche e sociali in materia.

L'impianto degli ammortizzatori sociali provinciali si basa su quattro pilastri:

il reddito di attivazione, volto a sostenere i lavoratori disoccupati nel periodo di ricerca di nuova occupazione;

il reddito di continuità, volto a sostenere i lavoratori sospesi mediante gli interventi che saranno finanziati a valere sul Fondo di solidarietà intersettoriale delle Province di Trento e Bolzano previsto e disciplinato dall'art. 40 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;

il reddito di qualificazione per i giovani occupati che intendano terminare il percorso di istruzione secondaria o terziaria;

il reddito di garanzia, come reddito di ultima istanza che integra i redditi disponibili familiari percepiti a qualunque titolo.

Il presente documento disciplina i redditi di attivazione e qualificazione, in quanto collegati allo stato di lavoratore o di disoccupato.

24.A Reddito di attivazione

Finalità

Concorrere al sostegno economico dei lavoratori disoccupati nel periodo di ricerca attiva di nuova occupazione, in attuazione dell'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e del comma 4 dell'art. 1.1 della Legge provinciale sul lavoro.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro riconosce il Reddito di Attivazione ad integrazione delle indennità statali ASpI, MiniASpI e NASpI, aumentandone la durata.

Assicura inoltre un sostegno al reddito provinciale ad una ulteriore categoria di lavoratori non tutelata dal sistema di ammortizzatori statali.

Decorrenza e durata dell'indennità

Ai soggetti di cui alla lettera a) del paragrafo "Destinatari", il RA spetta dal giorno successivo alla data di cessazione del periodo massimo indennizzabile a titolo di ASpI, per un periodo massimo di 4 mensilità se la cessazione involontaria dal lavoro si è verificata entro il 31/12/2014 e per un periodo massimo di 2 mensilità se la cessazione involontaria si è verificata nell'anno 2015. Per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal 01/01/2016 il RA non è riconosciuto.

Ai soggetti di cui alla lettera b) del paragrafo "Destinatari", il RA spetta dal giorno successivo alla data di cessazione del periodo massimo indennizzabile a titolo di ASpI, per un periodo massimo di 2 mensilità, se la cessazione involontaria dal lavoro si è verificata entro il 31/12/2014 e per un periodo massimo di 1 mensilità, se la cessazione involontaria dal lavoro si è verificata nell'anno 2015. Per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi dall'01/01/2016 il RA non è riconosciuto.

Ai soggetti di cui alla lettera c) del paragrafo "Destinatari", il RA spetta dal giorno successivo alla data di cessazione del periodo massimo indennizzabile a titolo di MiniASpI, per un periodo pari a quello di godimento dell'indennità di MiniAspi e comunque fino ad un massimo di 3 mensilità.

Ai soggetti di cui alla lettera d) del paragrafo “Destinatari”, il RA spetta dal giorno successivo alla data di cessazione del periodo massimo indennizzabile a titolo di NASpl, per un periodo massimo di 6 mensilità.

Per i disoccupati al termine di attività con assegno di ricerca, il RA è erogato per un periodo massimo di 180 giorni a far data dal primo giorno in cui il soggetto è privo di occupazione, se lo stato di disoccupazione è stato riconosciuto entro 7 giorni lavorativi dalla cessazione dell'attività lavorativa oppure dalla data della Dichiarazione di immediata disponibilità, se successiva.

Misura dell'intervento

L'importo giornaliero del RA per le misure di cui alle lettere a), b), c) del paragrafo “Destinatari” è pari all'indennità giornaliera di ASpl, oppure di MiniASpl, percepita nell'ultimo mese.

L'importo giornaliero del RA per la misura di cui alla lettera d) del paragrafo “Destinatari” è pari al 75% dell'ultima indennità giornaliera di NASpi percepita, senza l'applicazione del limite riferito all'ammontare dell'assegno sociale; sono esclusi gli incrementi per i figli a carico. Qualora il beneficiario di RA abbia i requisiti per l'ASDI, il RA è erogato ad integrazione dell'ASDI medesima, fino alla concorrenza del 75% dell'ultima indennità giornaliera di NASpi percepita.

L'importo mensile del RA sarà determinato moltiplicando il predetto importo giornaliero per 30 giorni, indipendentemente dal numero di giorni compresi nel mese solare di interesse.

L'importo giornaliero del RA per i disoccupati al termine di attività con assegno di ricerca è pari a € 20,00 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, i periodi di godimento del RA non sono coperti da contribuzione figurativa.

I periodi di fruizione del RA non sono utili al riconoscimento del diritto a qualsivoglia prestazione previdenziale prevista dalla normativa nazionale.

Sospensione e riduzione dell'indennità

Il RA è sospeso o ridotto in base alle medesime regole e modalità in vigore per l'ASpl e la MiniASpl per le misure di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo “Destinatari” e per l'ASDI per la misura di cui alla lettera d).

Per i disoccupati al termine di attività con assegno di ricerca, nel caso di svolgimento di attività lavorativa che dia luogo a sospensione dello stato di disoccupazione, il RA è sospeso ed il lavoratore è tenuto, al termine della prestazione, a presentare domanda di ammortizzatore statale; nel caso di accoglimento di tale istanza, il sostegno al reddito si conclude e la pratica è archiviata. Nel caso di conservazione dello stato di disoccupazione, il RA continua ad essere erogato senza soluzione di continuità.

Decadenza dall'indennità

Il beneficiario decade dal RA in caso di rioccupazione; è ammessa la sospensione o riduzione del trattamento di cui al precedente paragrafo “Sospensione e riduzione dell'indennità” oppure lo svolgimento di prestazioni occasionali di tipo accessorio e di tirocini.

Il beneficiario decade altresì in caso di rifiuto a partecipare ad iniziative di politica attiva senza giustificato motivo o di non regolare partecipazione alle stesse, oppure in caso di mancata accettazione di offerta di lavoro congruo ai sensi delle Direttive provinciali per il collocamento e l'avviamento al lavoro. Il beneficiario decade dal RA anche qualora si verificano le ulteriori cause di decadenza dallo stato di disoccupazione previste dalle Direttive provinciali per il collocamento e l'avviamento al lavoro. Per le misure di cui alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo “Destinatari”, l'Agenzia del lavoro, anche attraverso i Centri per l'impiego e sulla base delle informazioni disponibili nei propri sistemi informativi al momento della verifica, accerta le cause di decadenza dal RA per perdita dello stato di disoccupazione (qualora non già rilevato dall'INPS) e comunica alla Direzione provinciale INPS di Trento l'elenco degli interessati; la decadenza ha efficacia e decorre dal giorno successivo a quello di ricezione dell'elenco; la decadenza ha luogo inoltre

nell'ipotesi in cui il soggetto risulti titolare di trattamenti pensionistici all'atto del primo pagamento di RA; tale verifica viene svolta dall'INPS.

Il beneficiario decade inoltre dal RA in base alle medesime regole e modalità in vigore per l'ASpI e la MiniASpI per le misure di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo "Destinatari" e per l'ASDI per la misura di cui alla lettera d) del medesimo paragrafo.

Per i disoccupati al termine di attività con assegno di ricerca la decadenza ha efficacia a decorrere dalla data di inizio del nuovo rapporto; essi decadono altresì qualora al termine del rapporto di lavoro svolto durante il periodo di percezione del RA, compatibile con la sospensione dello stato di disoccupazione, non provvedano ad inoltrare domanda di ammortizzatore statale al termine del periodo lavorato.

Comunicazioni e ricorsi

La Direzione Provinciale INPS di Trento integra l'avviso di pagamento afferente al RA con la causale: "Reddito di Attivazione – Provincia Autonoma di Trento". Avverso i provvedimenti di decadenza è possibile presentare ricorso secondo quanto previsto dalla normativa statale (d.p.r. 24.11.1971, n. 1199).

Destinatari

Sono beneficiari del Reddito di Attivazione (RA) i percettori di AspI, MiniASpI e NASpI, ad integrazione delle indennità statali, e i disoccupati al termine di attività con assegno di ricerca, privi di ammortizzatori sociali a sostegno del reddito, che non hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Percettori di AspI, MiniASpI e NASpI

Sono beneficiari del RA i seguenti soggetti:

a) lavoratori che hanno un'età pari o superiore ai 55 anni al momento della cessazione involontaria del rapporto di lavoro e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- hanno beneficiato dell'ASpI ed hanno terminato il relativo periodo massimo di tutela garantito dopo il 31 agosto 2014;
- sono in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l'Impiego del Trentino ed hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione individuale, fatti salvi i casi di esclusione;
- sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata ai sensi del D.Lgs. 181/2000 per l'ingresso nello stato di disoccupazione connesso all'ASpI;
- non hanno maturato i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

b) lavoratori che hanno un'età inferiore ai 50 anni al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- hanno beneficiato dell'ASpI ed hanno terminato il relativo periodo massimo di tutela garantito, dopo il 31 dicembre 2014;
- sono in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l'Impiego del Trentino ed hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione individuale, fatti salvi i casi di esclusione;
- sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata ai sensi del D.Lgs. 181/2000 per l'ingresso nello stato di disoccupazione connesso all'ASpI;
- non hanno maturato i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

c) lavoratori che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- hanno beneficiato della MiniASpI per almeno 2 mesi ed hanno terminato il periodo massimo di tutela garantito dalla MiniASpI, dopo il 31 agosto 2014;
- sono in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l'Impiego del Trentino ed hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione individuale, fatti salvi i casi di esclusione;
- sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata ai sensi del D.Lgs. 181/2000 per l'ingresso nello stato di disoccupazione connesso alla MiniASpI;
- non hanno maturato i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

d) lavoratori che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- hanno terminato il periodo massimo indennizzabile a titolo di NASpI, come definita dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015;
- non hanno usufruito dell'ASDI o del RA per 6 mesi o più nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per 24 mesi o più nel quinquennio precedente il medesimo termine;
- sono in possesso di una attestazione dell'ISEE, in corso di validità, e dall'attestazione risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore ad € 8.000,00. Ai fini del mantenimento del beneficio, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE è aggiornata in gennaio, entro il termine del mese. In mancanza di aggiornamento della dichiarazione, il beneficio è sospeso. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ai fini della richiesta può essere utilizzata una attestazione dell'ISEE corrente; nel caso l'ammontare dei trattamenti ai fini NASpI percepiti prima della richiesta dell'ASDI sia valorizzato in tutto o in parte nella componente reddituale dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, tale ammontare, diviso per il valore della scala di equivalenza applicata nel calcolo dell'ISEE, è sottratto dall'INPS dal valore dell'ISEE medesimo ai soli fini della valutazione del possesso del requisito per la concessione del Reddito di Attivazione;
- sono in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l'Impiego del Trentino ed hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione individuale, fatti salvi i casi di esclusione;
- sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- non hanno maturato i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Il RA non è concesso nei casi in cui il beneficiario di indennità di disoccupazione in ambito ASpI o NASpI abbia percepito questa indennità in forma anticipata ai sensi dell'art. 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Non è concesso altresì ai beneficiari di prestazioni riconducibili ad ammortizzatori sociali in deroga.

Assegnisti di ricerca

Sono beneficiari del RA i soggetti al termine di attività con assegno di ricerca presso università o altri enti, ai quali non sia stata accolta la richiesta di DIS-COLL o di altro ammortizzatore sociale previsto dalla normativa statale, in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l'Impiego del Trentino e residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Essi devono inoltre aver sottoscritto il Patto di servizio e l'eventuale Piano di azione individuale, fatti salvi i casi di esclusione, e dichiarato la disponibilità allo svolgimento di attività non retribuite che valorizzino le loro competenze specifiche.

Modalità di accesso e di erogazione

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il RA è concesso dall'Agenzia del lavoro ed è erogato dall'INPS in via automatica, senza alcuna esplicita richiesta da parte degli aventi diritto.

Nei casi di cui alla lettera d), le istanze sono presentate con le medesime modalità previste per l'ASDI. Qualora il beneficiario di RA abbia i requisiti per percepire l'ASDI, l'erogazione del RA è contestuale all'erogazione dell'ASDI.

Il RA è erogato dall'INPS ai beneficiari di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) secondo le modalità utilizzate per il pagamento delle prestazioni di disoccupazione, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo massimo indennizzabile a titolo di AspI, MiniASpI o NASpI.

Per i disoccupati al termine di attività con assegno di ricerca, il RA è concesso a seguito di domanda da presentarsi all'Agenzia del lavoro entro 60 giorni dalla data di comunicazione di diniego della richiesta di DIS-COLL o di altro ammortizzatore statale. I destinatari devono allegare alla domanda di sostegno al reddito copia della comunicazione di diniego da parte dell'INPS della richiesta di DIS-COLL o di altro ammortizzatore statale.

Tipologia di intervento

Sostegno al reddito

Riferimenti normativi

Legge 23 dicembre 2009 n. 192

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

Legge 23 dicembre 2009 n. 191, art. 2 c. 124

Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28

24.B REDDITO DI QUALIFICAZIONE

Finalità

Sostenere il reddito di giovani lavoratori che, in accordo con il proprio datore di lavoro, sospendono o riducono l'attività lavorativa per l'acquisizione di un titolo di studio.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può erogare un'indennità di sostegno al reddito, denominato reddito di qualificazione, ai giovani fino a 35 anni di età compiuti che, al fine di dedicarsi allo studio finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio, concordano con il datore di lavoro la sospensione totale o la riduzione di almeno il 50 % dell'orario dell'attività lavorativa.

In caso di totale sospensione non retribuita dell'attività lavorativa, l'importo del reddito di qualificazione è pari a € 600,00 mensili. L'importo è proporzionalmente ridefinito in caso di riduzione dell'orario di lavoro.

Il reddito di qualificazione è riconosciuto per i periodi di sospensione non retribuita e riduzione, concordati con il datore di lavoro.

L'indennità è erogata per la durata massima di:

- 8 mesi per ciascun anno scolastico nel caso di percorsi finalizzati all'acquisizione di un titolo di studio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- 6 mesi complessivi nel caso di percorsi rivolti all'acquisizione di un diploma di laurea.

Per i percorsi finalizzati all'acquisizione di un titolo del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, entro il mese successivo alla chiusura dell'anno scolastico, il lavoratore deve dichiarare di aver superato con esito positivo l'anno scolastico e di essere ammesso all'anno successivo ovvero di aver conseguito il titolo di studio.

Per i percorsi rivolti all'acquisizione di un diploma di laurea o di un titolo di alta formazione, il numero dei crediti da acquisire sono definiti, da un minimo di 20 ad un massimo di 50, dal

Consiglio di amministrazione dell’Agenzia del lavoro sulla base del titolo di studio da acquisire. Il mancato raggiungimento dei risultati sopra indicati comporta la decadenza dal beneficio sin dalle sue origini e la conseguente restituzione degli importi erogati.

Destinatari

Lavoratori che alla data della domanda risultino:

- a) giovani fino a 35 anni di età compiuti;
- b) occupati con un contratto di lavoro subordinato, presso un datore di lavoro privato. E’ escluso il settore del lavoro domestico;
- c) domiciliati in provincia di Trento e prestare la propria attività lavorativa presso una sede operativa del datore di lavoro privato in provincia di Trento o essere residente in provincia di Trento;
- d) iscritti ad un istituto o ad università autorizzati al rilascio di titoli di studio riconosciuti legalmente anche per percorsi scolastici a frequenza serale;
- e) non beneficiari di altre forme di sostegno al reddito. L’indennità è invece cumulabile con altri sussidi rilasciati per lo studio, quali borse di studio o prestiti d’onore, ecc..

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo “Destinatari” presentano domanda all’Agenzia del lavoro.

Tipologia di intervento

Sostegno al reddito

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, art. 4 quater

24.C SOSTEGNO AL REDDITO PROVINCIALE

24.C.1 Interventi a tutela dei disoccupati che cessano il rapporto di lavoro

Finalità

Assicurare, a favore di determinate categorie di disoccupati (individuate nel paragrafo destinatari), non sufficientemente tutelati dal sistema di ammortizzatori statali, un sostegno al reddito provinciale. Il sostegno è collegato ad interventi di politiche attive volte al mantenimento e all’incremento delle competenze professionali, definiti in relazione alle specifiche situazioni e compatibilmente con le politiche del lavoro attivabili, anche sotto il profilo organizzativo. Ciò al fine di consentire un più agevole riassorbimento occupazionale e l’aumento della loro occupabilità e adattabilità alle trasformazioni di mercato e della produzione.

Descrizione dell’intervento

Requisiti

L’Agenzia del lavoro può riconoscere un sostegno al reddito provinciale ai disoccupati in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere domiciliati e residenti in provincia di Trento al momento della cessazione dell’attività lavorativa;
- b. essere in stato di disoccupazione;
- c. aver sottoscritto il Patto di servizio e l’eventuale Piano di azione individuale, svolgere regolarmente le attività ivi previste, nonché le attività formative di inserimento lavorativo ed ogni altra attività proposta dai servizi competenti;
- d. essere disponibili ad accettare ogni offerta di un lavoro proposta dai servizi competenti;
- e. essere privi di occupazione per almeno 30 giorni di calendario, anche non continuativi.

Misura degli interventi

Per i soggetti indicati al punto 1 del paragrafo “Destinatari” (mobilità nazionale) è previsto il sostegno al reddito di € 6,66 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione, ad integrazione dell’indennità di mobilità nazionale spettante.

Per i soggetti indicati al punto 2 del paragrafo “Destinatari” (licenziati per inidoneità sopravvenuta o per superamento del periodo di comporto), è previsto il sostegno al reddito di € 20,00 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione.

Per i disoccupati provenienti da un contratto di lavoro a tempo parziale, tutti gli importi sopra indicati sono decurtati di una percentuale pari a quella di riduzione dell’orario di lavoro svolto.

Durata del sostegno al reddito

Per i disoccupati in mobilità nazionale beneficiari della relativa indennità, il sostegno al reddito è erogato a far data dal primo giorno in cui il soggetto è privo di occupazione, per un periodo massimo di 180 giorni e comunque non superiore all’anzianità aziendale maturata, ad integrazione dell’importo dell’indennità di mobilità. La sospensione e l’eventuale decadenza dal sostegno seguono le regole previste dalla Legge n. 223/1991;

Per i destinatari di cui al punto 2 (licenziati per inidoneità sopravvenuta o per superamento del periodo di comporto), il sostegno è erogato dal giorno successivo la conclusione dell’ASPI o della MINIASPI o della NASPI e dell’eventuale ASDI e/o Reddito di Attivazione, per una durata massima di 120 giorni.

Nel caso di perdita dello stato di disoccupazione, il sostegno al reddito cessa con la medesima decorrenza.

Nel caso di svolgimento di attività lavorativa che dia luogo a sospensione dello stato di disoccupazione, il sostegno al reddito è sospeso ed il lavoratore di cui alla lettera b) del paragrafo “Destinatari” è tenuto, al termine del lavoro, a presentare domanda di ammortizzatore statale. Nel caso di accoglimento di tale istanza, il sostegno al reddito si conclude e la pratica è archiviata. Nel caso di conservazione dello stato di disoccupazione, il sostegno al reddito continua ad essere erogato senza soluzione di continuità.

Destinatari

- a) disoccupati beneficiari dell’indennità di mobilità nazionale ai sensi della Legge 223/1991;
- b) disoccupati a seguito di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto, con un’anzianità aziendale di almeno 180 giorni e in possesso di certificazione ai sensi di legge che attesti l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione.

Sono esclusi dagli interventi i disoccupati provenienti da rapporti di lavoro domestico.

Modalità di accesso

Il sostegno al reddito provinciale viene concesso subordinatamente alla sottoscrizione del Patto di servizio e dell’eventuale Piano di azione individuale, ed alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti.

Per i destinatari di cui al punto 1 il sostegno al reddito è erogato d’ufficio, in un’unica soluzione.

Per i destinatari di cui al punto 2 il sostegno è concesso a seguito di domanda da presentarsi all’Agenzia del lavoro entro 60 giorni dalla data del licenziamento o dal termine dell’ammortizzatore statale e/o del Reddito di attivazione. L’erogazione avviene con cadenza non inferiore al mese, secondo le modalità definite dall’Agenzia del lavoro.

24.C.2 *Interventi a tutela dei lavoratori sospesi dal rapporto di lavoro*

Finalità

Favorire l'integrazione del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro mediante l'erogazione di un sussidio aggiuntivo a quello assegnato dallo Stato per i periodi di sospensione.

24.C.2.a *Interventi straordinari di integrazione al reddito*

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può riconoscere un sostegno al reddito provinciale ai lavoratori sospesi da datori di lavoro compresi nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni.

La misura dell'importo orario di integrazione salariale è fissata in due soglie, calibrate sull'importo massimo dell'assegno di cassa integrazione guadagni o di disoccupazione erogabile:

- a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all'importo relativo al primo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale sono corrisposti € 1,50 per ogni ora di sospensione dal lavoro;
- a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all'importo relativo al secondo scaglione di reddito previsto a livello nazionale, sono corrisposti € 1,00 per ogni ora di sospensione dal lavoro.

Per ciascun semestre a partire dal 01/01/2013, l'indennità è riconosciuta al singolo lavoratore solo a fronte di almeno 300 ore di sospensione. Tale soglia è proporzionata all'orario contrattuale del lavoratore sospeso. Il computo del monte ore minimo di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro effettuato rispetto all'orario contrattuale a tempo pieno.

I lavoratori devono svolgere la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l'integrazione salariale è riconosciuta.

Destinatari

Lavoratori sospesi per cassa integrazione guadagni, o ai sensi del comma 17 dell'art. 3 della L. 28 giugno 2012, n. 92.

Sono esclusi i lavoratori sospesi per evento meteorologico.

Modalità di accesso

Per la maturazione del diritto all'integrazione del reddito è richiesta la partecipazione ad azioni di politica attiva del lavoro, secondo le procedure definite dall'Agenzia del lavoro.

24.C.2.b *Sostegno al reddito tramite l'intervento degli enti bilaterali*

Descrizione dell'intervento

Per favorire la realizzazione di interventi di sostegno al reddito nei confronti di lavoratori sospesi dal lavoro per crisi di mercato, l'Agenzia del lavoro concede contributi per l'attuazione di programmi presentati dagli enti bilaterali ai sensi dell'art. 1 bis della Legge Provinciale sul lavoro.

L'Agenzia del lavoro eroga i contributi agli enti bilaterali per il sostegno al reddito nella misura e secondo le modalità di seguito determinate, nell'ipotesi in cui gli enti bilaterali abbiano già garantito ai lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro un sostegno al reddito integrativo di quello statale o riferito a soggetti non aventi titolo.

Condizioni per l'intervento

L'intervento sarà attivato alle seguenti condizioni:

- a. previsione, nelle finalità dello statuto e nel regolamento del fondo sostegno al reddito dell'ente bilaterale, della possibilità di attuare iniziative di sostegno al reddito a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro in conseguenza di crisi di mercato;
- b. esaurimento del periodo di sospensione indennizzato o mancanza dei requisiti previsti per l'accesso al periodo di sospensione indennizzato ai sensi del comma 17 dell'articolo 3 della legge n. 92/2012 (anche in caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili) e non operatività o mancanza dei requisiti per l'accesso alla cassa integrazione in deroga.

Nelle disposizioni attuative sono definite le modalità di regolamentazione dei rapporti finanziari e di rendicontazione fra Agenzia del lavoro ed enti bilaterali, anche attraverso l'invio di report periodici, nonché la disciplina delle modalità di controllo e quant'altro necessario per l'attuazione del presente intervento.

Presso l'ente bilaterale dovrà essere stipulato l'accordo sindacale aziendale per la sospensione dal lavoro, che dovrà essere sottoscritto dai singoli lavoratori per adesione e che l'ente bilaterale terrà a disposizione per gli eventuali controlli da parte dell'Agenzia del lavoro.

Misura dell'intervento

Il contributo all'ente bilaterale è pari al 50% dell'importo complessivamente riconosciuto al lavoratore, nella misura massima, a carico dell'Agenzia del lavoro, di 3,00 €/ora, per un totale massimo di 200 ore per lavoratore, per anno solare. Il contributo non viene riconosciuto per i lavoratori che non hanno rispettato le misure di politica attiva previste nel programma approvato.

Destinatari

Lavoratori dipendenti sospesi da datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni.

Modalità di accesso

La concessione del contributo è subordinata alla presentazione da parte dell'ente bilaterale e all'approvazione da parte dell'Agenzia del lavoro di un programma di intervento che preveda:

- la gestione dell'intervento da parte dell'ente bilaterale, con oneri a proprio carico;
- l'indicazione di percorsi di politica attiva a favore dei destinatari dell'intervento, che tengano conto dei periodi di sospensione previsti, delle politiche attive già fruite e degli eventuali periodi di sospensione già utilizzati;
- l'ambito di intervento, la durata e l'importo orario complessivo riconosciuto al lavoratore.

Tipologia di intervento

Sostegno al reddito

Riferimenti normativi

Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 3, comma 17

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

24.D Indennità di mobilità regionale

Finalità

Anticipare al 1 gennaio 2013, i periodi massimi di tutela previsti dall'art. 2 comma 11 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, per gli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 30 aprile 2015. Il presente intervento è definito ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, che delega alle Province autonome di Trento e Bolzano, la gestione dell'indennità di mobilità regionale, provvedendo a stabilirne termini, modalità di accesso, durata, modalità di erogazione e sospensione, nonché eventuali ulteriori requisiti di accesso.

Descrizione dell'intervento

L'indennità di mobilità regionale è riconosciuta alle persone licenziate da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 30 aprile 2015 e, per i disoccupati che hanno i requisiti per beneficiare del trattamento ordinario di disoccupazione agricola, fino al 31 dicembre 2015. Sono equiparate al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, le dimissioni per giusta causa per mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni e la risoluzione consensuale del rapporto al termine della procedura obbligatoria di conciliazione prevista dall'art. 1, comma 40 della L. 92/2012.

Decorrenza e durata dell'indennità

Per i disoccupati percettori di ASPI, l'indennità di mobilità regionale spetta dal giorno successivo alla data di cessazione dell'erogazione dell'indennità ASPI e dell'eventuale Reddito di Attivazione. Il periodo di tutela complessivamente garantito (ASPI + Reddito di Attivazione + indennità di mobilità regionale) è di 12 mesi. In particolare la durata dell'indennità di mobilità regionale è pari a: massimo 4 mesi per i licenziamenti verificatisi dal 01/01/2013 al 31/12/2014; massimo 2 mesi per i licenziamenti verificatisi dal 01/01/2015 al 30/04/2015; l'intervento viene meno per le cessazioni di rapporti di lavoro che avvengono dopo tale data.

Per i disoccupati beneficiari del trattamento ordinario di disoccupazione agricola, l'indennità di mobilità regionale spetta dal giorno successivo al licenziamento e ha una durata pari a 4 mesi per i licenziamenti verificatisi dal 01/01/2013 al 31/12/2015; l'intervento viene meno per le cessazioni di rapporti di lavoro che avvengono dopo tale data.

Importo

L'indennità di mobilità regionale è pari ad € 850,00 lordi mensili ed è proporzionata all'orario del rapporto di lavoro cessato.

Cumulabilità e incompatibilità

L'indennità è cumulabile, fino a concorrenza dell'importo, con l'assegno ordinario di invalidità eventualmente percepito dal beneficiario. Non è cumulabile con altri interventi previsti dalla normativa regionale vigente in materia previdenziale ad esclusione dell'assegno regionale al nucleo familiare di cui alla Legge Regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche e non può essere corrisposta successivamente alla liquidazione di pensione anticipata o di vecchiaia. L'indennità non è altresì cumulabile con il Reddito di attivazione.

Concessione e liquidazione dell'indennità

La concessione e la liquidazione dell'indennità di mobilità regionale sono subordinate all'accertamento del corretto adempimento delle misure di politica attiva concordate nel Patto di servizio o nell'eventuale Piano di azione individuale. La liquidazione dell'indennità avviene con

cadenza mensile nel corso del mese successivo al quale si riferisce, per periodi di disoccupazione maturati superiori a 10 giorni.

Sospensione dell'indennità

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato (anche con rapporto di lavoro intermittente) durante il periodo tutelato da ASPI o da Reddito di attivazione, da cui derivi la sospensione dell'ammortizzatore statale, il beneficiario mantiene il diritto a presentare domanda di indennità di mobilità regionale.

In caso di svolgimento di attività lavorativa di tipo subordinato (anche con rapporto di lavoro intermittente) che consenta la sospensione dello stato di disoccupazione, il lavoratore deve, al termine dell'attività lavorativa, presentare domanda di ammortizzatore sociale statale e decade dall'indennità regionale di mobilità qualora non provveda in tal senso. Nel caso di diniego dell'indennità statale, il lavoratore è tenuto a presentare domanda di riattivazione dell'indennità entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego.

Decadenza dall'indennità

In caso di nuova occupazione (anche con rapporto di lavoro intermittente) durante il periodo tutelato da ASPI, da cui derivi la decadenza dall'ammortizzatore statale, il beneficiario perde il diritto a presentare domanda di indennità di mobilità regionale.

In caso di nuova occupazione (anche con rapporto di lavoro intermittente) durante il periodo tutelato dal Reddito di attivazione o dall'indennità di mobilità regionale, il beneficiario decade dal diritto all'indennità di mobilità regionale, fatti salvi i casi previsti nel paragrafo "Sospensione dell'indennità". Il beneficiario decade dal diritto all'indennità di mobilità regionale anche qualora si verificano le ulteriori cause di decadenza dallo stato di disoccupazione previste dalle Direttive provinciali in materia di collocamento ed avviamento al lavoro.

Decorso 24 mesi dalla data di concessione dell'indennità di mobilità regionale, viene comunque meno il diritto all'erogazione degli importi non ancora liquidati e causa di sospensioni collegate a rapporti di lavoro.

Comunicazioni e ricorsi

I provvedimenti di concessione, diniego e decadenza sono comunicati nel luogo indicato dal beneficiario come domicilio. Avverso i provvedimenti di diniego e di decadenza, è possibile presentare ricorso secondo quanto previsto dall'ordinamento della Provincia competente.

Destinatari

Hanno diritto all'indennità di mobilità regionale, secondo la seguente disciplina, le persone che:

- sono residenti e domiciliate in Provincia di Trento al momento del licenziamento;
- sono state licenziate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2013 e il 30 aprile 2015 e, per i lavoratori agricoli, fino al 31 dicembre 2015 da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
- hanno un'età inferiore ai 50 anni al momento del licenziamento. Tale limite d'età non è richiesto nei confronti dei disoccupati che hanno i requisiti per beneficiare del trattamento ordinario di disoccupazione agricola;
- hanno avuto una durata del rapporto di lavoro cessato di almeno 12 mesi di cui 6 di lavoro effettivo;
- sono stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre mesi con la medesima azienda;
- hanno ottenuto il riconoscimento dello stato di disoccupazione;
- beneficiano dell'Assicurazione Sociale Per l' Impiego (ASPI) o hanno i requisiti per

- beneficiare del trattamento ordinario di disoccupazione agricola;
- non beneficiano dell'indennità di mobilità nazionale ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223;
 - non beneficiano di prestazioni riconducibili ad ammortizzatori sociali in deroga;
 - hanno sottoscritto il Patto di servizio e l'eventuale Piano di azione individuale presso il Centro per l'impiego di riferimento.

Modalità di accesso

I beneficiari di ASPI accedono all'indennità di mobilità regionale attraverso domanda da presentare, a pena di non ammissibilità della stessa, entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'ammortizzatore statale o del Reddito di attivazione. I beneficiari di trattamento ordinario di disoccupazione agricola accedono all'indennità di mobilità regionale attraverso domanda da presentare, a pena di non ammissibilità della stessa, entro 60 giorni dalla data del licenziamento.

Tipologia di intervento

Sostegno al reddito

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181

Direttive provinciali in materia di collocamento ed avviamento al lavoro

Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

Legge Regionale 27 novembre 1993, n. 19

Circolare Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 3 del 16 gennaio 2013

Legge Regionale 18 marzo 2013, n. 2

VII) ATTIVITA' DI SISTEMA

25. OSSERVAZIONE, MONITORAGGIO ED ANALISI DEL MERCATO DEL LAVORO

25.1 Sistema informativo di base sul mercato del lavoro

L'Osservatorio del mercato del lavoro istituito all'art.3 della L.P. 19/83, risponde alle richieste interne di dati sul mercato del lavoro di fonte istituzionale (Giunta Provinciale, Assessorato provinciale al lavoro, Commissione provinciale per l'Impiego, Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del lavoro, Dipartimento economia e lavoro, Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, ecc.). Fornisce altresì supporto gestionale alle richieste di dati delle altre strutture provinciali, delle Comunità di valle e degli altri Enti territoriali.

A tal fine mantiene un sistema informativo gestionale che aggiorna a cadenza regolare. Gli indicatori sono costruiti utilizzando prioritariamente le informazioni in capo alle proprie banche dati di tipo amministrativo: Agenzia del Lavoro - Centri per l'Impiego (assunzioni, cessazioni, trasformazioni dei rapporti di lavoro, stock iscrizioni, e flussi di iscrizione in entrata e in uscita, gestione delle liste di mobilità) o utilizzando fonti informative esterne, Istat-ISPAT, Inps (ammortizzatori sociali CIG, NASPI e ASDI), Camera di Commercio (demografia delle imprese e indicatori congiunturali), Servizi della Provincia, Commissione provinciale per l'Impiego, Organizzazioni sindacali dei lavoratori e Associazioni dei datori di lavoro.

25.2 Produzione statistica

L'attività di produzione statistica dell'Osservatorio è anche oggetto di diffusione e comunicazione verso l'esterno. A questo fine nell'ambito delle disposizioni previste dalla L.P. 9/2014 la produzione statistica dell'Osservatorio sarà parte del Programma Statistico Provinciale con la supervisione scientifica e metodologica dell'ISPAT e secondo gli indirizzi e le direttive da esso impartite.

25.3 Indagini e approfondimenti a supporto degli interventi di politica del lavoro

Al fine di fornire adeguato supporto all'individuazione di politiche del lavoro correttamente tarate sui bisogni del mercato locale, l'Osservatorio effettua ricerche e approfondimenti specifici sul tema lavoro e in particolare:

- sull'offerta di lavoro femminile, sui lavoratori in fase di espulsione o espulsi dai processi produttivi e disoccupati, sull'offerta di lavoro immigrata, sull'offerta di lavoro emarginata e portatrice di handicap.
- sulla domanda di lavoro alle dipendenze, con particolare attenzione alla dinamica contrattuale delle assunzioni, e sul lavoro autonomo; sulle forme di rapporto di lavoro parasubordinato, al fine di coglierne l'evoluzione e gli intrecci con l'area del tradizionale lavoro alle dipendenze; sulla natalità d'impresa.
- in raccordo con la Camera di Commercio di Trento, l'Osservatorio conduce indagini e analisi sulle professionalità e i fabbisogni di personale delle imprese. Garantire un quadro conoscitivo aggiornato delle figure professionali necessarie al territorio, sia in chiave statica che in chiave dinamica risulta di importanza strategica per contribuire ad adeguare la struttura professionale dell'offerta di lavoro alle esigenze del mondo delle imprese. L'analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro e delle professionalità è un utile elemento di conoscenza anche per i singoli e le famiglie in materia di orientamento scolastico e

professionale. Il fabbisogno professionale delle imprese è analizzato sul versante delle previsioni di assunzione dichiarate in sede di indagine Excelsior, fornendo il quadro previsivo delle figure professionali ricercate, dell'evoluzione delle professionalità e dei fabbisogni formativi delle imprese; il fabbisogno reale dei datori di lavoro è monitorato guardando alle caratteristiche delle assunzioni effettivamente realizzate che vengono comunicate ai Centri per l'impiego. E' predisposto un monitoraggio degli andamenti occupazionali di massima per ogni professione, valorizzando a consuntivo la dinamica delle assunzioni, anche per i contesti territoriali sub provinciali delle Comunità di valle.

- sugli squilibri territoriali. Il mercato del lavoro risulta segmentato anche a livello territoriale. Per una più efficace articolazione degli interventi di politica del lavoro sul territorio provinciale è necessario predisporre una mappa delle aree locali del mercato del lavoro sub provinciale, a livello delle comunità di valle e conoscerne le caratteristiche, le specificità e l'evoluzione nel tempo. La contiguità tra interventi di politica del lavoro e politiche territoriali finalizzate a ridurre i divari e gli squilibri settoriali e territoriali, impone di evidenziare le peculiarità e le specificità di un singolo bacino di manodopera locale, cogliendone la vocazione produttiva, le aree di crisi, i punti di debolezza e le potenzialità di sviluppo.
- sulla contrattazione collettiva. Il sottosistema si propone la lettura e l'archiviazione della contrattazione collettiva e integrativa, monitorando la mappa della contrattazione per contenuti e modalità (es. investimenti, salario, ambiente di lavoro, ecc.); le caratteristiche distintive della negoziazione, cioè quale rilevanza assumono i vari istituti contrattuali nell'evoluzione dei rapporti tra le parti sociali; i livelli retributivi in atto e delle dinamiche salariali relative a vari settori produttivi.
- svolge attività di ricognizione che in ottica comparata guardino al funzionamento dei mercati del lavoro limitrofi con particolare attenzione alle realtà che per caratteristiche strutturali risultano analoghe alla nostra, in stretta collaborazione con vari soggetti, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Regioni, OCSE, ecc.

A tali fini predispone e diffonde a cadenza annuale un Rapporto sull'occupazione in provincia di Trento, pubblicazioni tematiche in materia di mercato del lavoro e di politiche del lavoro, report congiunturali.

L'Osservatorio effettua altresì i seguenti ulteriori approfondimenti in presenza di specifiche richieste esterne:

- Analisi e ricerche incentrate sulla fase della transizione scuola-lavoro dei giovani seguendo i flussi in uscita dai diversi livelli formativi: formazione professionale, scuola secondaria superiore e università (rilevazione Almalaurea);
- Analisi dei percorsi di inserimento occupazionale e non dei giovani che non proseguono gli studi dopo l'obbligo scolastico o che hanno interrotto il corso di studi delle scuole medie superiori o della formazione professionale.

A tal fine nell'ambito delle disposizioni della L.P. 9/2014 si raccorda con ISPAT che promuove e coordina lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche d'interesse dell'Amministrazione provinciale nell'ambito del Programma Statistico Provinciale.

26. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO

26.1 Monitoraggio delle politiche del lavoro

Al fine di supportare le decisioni degli organi responsabili della Provincia in materia di politiche del lavoro (Assessorato provinciale al lavoro, Giunta Provinciale, Commissione provinciale per l'Impiego, ecc.), l'Osservatorio effettua sistematiche attività di monitoraggio dei risultati raggiunti a seguito dell'applicazione delle politiche del lavoro.

Le attività sono realizzate, di norma, sulla base di un piano di attività annuale sottoposto a valutazione da parte del Comitato scientifico per l'Osservatorio ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro, previsto nell'Intervento n. 31 di questo Documento ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

26.2 Valutazione delle politiche del lavoro

Nell'ambito di un coordinamento da parte dell'Osservatorio, la realizzazione delle attività di valutazione degli impatti delle politiche del lavoro prevede il ricorso a soggetti esterni (FBK Fondazione Bruno Kessler - IRVAPP, Università, società, consulenti). Eventuali fasi di autovalutazione possono essere realizzate dalle diverse aree della struttura in sede di controllo di gestione.

- Per garantire una puntuale verifica della gestione e dello sviluppo delle attività previste dal presente Documento e dalle politiche provinciali del lavoro più in generale, a fini di monitoraggio quali/quantitativo, sono costruite e implementate banche di micro-dati sui lavoratori e sulle imprese coinvolti negli interventi, utilizzando gli archivi di dati di natura amministrativa di Agenzia del Lavoro, con particolare riferimento alla banca dati SPIL.
- Sono gestite attività di analisi e di valutazione microeconomica dei risultati ottenuti dall'implementazione di programmi e progetti realizzati a livello locale in applicazione delle disposizioni di politica del lavoro statali e provinciali. Tali interventi possono ricomprendere anche attività di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post sulle iniziative formative per orientare, monitorare nonché rilevare l'efficienza e l'efficacia dei vari interventi.
- E' verificato l'impatto economico e sociale degli interventi, con l'evidenza delle differenze prodotte nel tessuto socio-economico locale, dei benefici netti per la popolazione locale e la pertinenza degli effetti sulle effettive necessità del mercato del lavoro, tenendo conto dei problemi di interrelazione e/o sovrapposizione che possono porsi in ragione della duplice fonte degli interventi (statale e provinciale).

27. PUBBLICAZIONI E CONVEGNI

Al fine di dare divulgazione all'attività e di supportare gli organi competenti a definire le politiche del lavoro, l'Agenzia del Lavoro organizza convegni e seminari nel campo delle politiche del lavoro e promuove o realizza pubblicazioni.

28. IL SISTEMA PROVINCIALE INFORMATIVO LAVORO (SPIL)

L'Agenzia del lavoro progetta, sviluppa e gestisce, anche in raccordo con il progetto di informatizzazione predisposto dalla Giunta Provinciale, il Sistema Provinciale Informativo Lavoro (SPIL), costituito dall'insieme delle risorse organizzative, hardware, software e di rete relative alle funzioni informative automatizzate attinenti alle attività previste dal presente Documento. Il SPIL è realizzato in armonia con il Sistema informativo lavoro nazionale.

L'Agenzia del lavoro può comunicare e diffondere a datori di lavoro privati e a enti pubblici economici che siano interessati all'assunzione, i dati personali relativi ai soggetti presenti nelle banche dati senza che sia necessario il consenso degli interessati, al fine di promuovere l'occupazione, favorire l'inserimento al lavoro e l'accesso ad attività di orientamento e formazione professionale, nonché agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Il SPIL è messo a disposizione, limitatamente alle informazioni di competenza, del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e, a richiesta, degli uffici INPS provinciali e può inoltre essere collegato con sistemi informatici di altri Servizi della Provincia Autonoma di Trento e con altri Enti pubblici e soggetti privati, in base a convenzioni.

Per la consultazione delle informazioni e la registrazione di adempimenti all'interno del SPIL, l'Agenzia del lavoro può mettere a disposizione dei cittadini, dei datori di lavoro dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e dei Patronati, limitatamente ai dati di competenza dei singoli soggetti, un accesso on-line sicuro attraverso servizi web-oriented.

29. INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SOGGETTI DEL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

29.A Sostegno alla contrattazione aziendale e territoriale

Finalità

Assicurare alle parti sociali l'assistenza tecnica nell'elaborazione di proposte negoziali volte a:

- aumentare la competitività aziendale/territoriale e le retribuzioni dei lavoratori dipendenti, legandole agli incrementi di produttività e redditività aziendale/territoriale, introducendo anche forme di welfare contrattuale;
- superare situazioni di crisi occupazionale attraverso accordi capaci di coniugare meccanismi di variabilizzazione salariale con la messa a punto di adeguati piani industriali;
- favorire la nascita di modelli partecipativi in azienda (informazione e consultazione preventiva tra le parti) al fine di migliorare la qualità dei posti di lavoro e la competitività aziendale.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro può sostenere, attraverso un'attività consulenziale di tipo specialistico, lo sviluppo di una contrattazione di secondo livello capace di rispondere efficacemente al contesto aziendale e/o settoriale in cui l'accordo viene sottoscritto.

Più specificatamente, in stretta collaborazione con le parti sociali, rispettandone la piena autonomia e quindi su un piano meramente tecnico scientifico, può contribuire all'elaborazione di piattaforme negoziali innovative volte a favorire investimenti tecnico produttivi, aumentare la competitività aziendale/territoriale e le retribuzioni dei lavoratori dipendenti, legandole agli incrementi di produttività e redditività aziendale/territoriale. Sempre nell'ambito di tale attività consulenziale, può contribuire all'elaborazione di proposte negoziali volte a superare situazioni di crisi occupazionale e a prevenire la messa in mobilità dei dipendenti/delle dipendenti.

Il servizio di consulenza può essere attivato esclusivamente previa esplicita manifestazione di volontà di entrambe le parti interessate. Le organizzazioni sindacali presenti in azienda con almeno una RSU e/o RSA devono manifestare la propria volontà unitariamente.

Destinatari

Responsabili aziendali e rappresentanze sindacali (RSU, RSA) per quanto concerne il sostegno alla contrattazione aziendale;

organizzazioni datoriali e sindacali di rappresentanza degli interessi per quanto concerne il sostegno alla contrattazione territoriale.

Modalità di accesso

I soggetti indicati nel paragrafo "Destinatari" presentano domanda all'Agenzia del lavoro

Tipologia di intervento

Servizio di consulenza

Riferimenti normativi

Deliberazione della Giunta provinciale n.1948 del 18 novembre 2014

29.B Enti Bilaterali e Fondi Interprofessionali

L'Agenzia del lavoro può stipulare convenzioni con Enti bilaterali promossi dalle organizzazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori e Fondi Interprofessionali, per realizzare, nei limiti delle competenze di ciascuno, particolari iniziative di formazione professionale, servizi per l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed analisi settoriali dell'andamento del mercato del lavoro

29.C Formazione e relazioni industriali

L'Agenzia del lavoro può realizzare iniziative formative e seminari per l'aggiornamento degli operatori del sistema di relazioni industriali su tematiche relative alla legislazione del lavoro, alla politica del lavoro, alle innovazioni tecnologiche ed organizzative del sistema produttivo.

30. AZIONI DI APPRENDIMENTO MEDIANTE BENCHMARKING, PARTENARIATI E SCAMBI DI ESPERIENZE CON ALTRE REALTÀ

Finalità

Rafforzamento delle potenzialità d'azione dell'Agenzia del lavoro, mediante il confronto, lo scambio, l'apprendimento reciproco, la costruzione di prototipi di intervento, realizzati in interazione con altre realtà nazionali, europee ed extraeuropee.

Descrizione dell'intervento

L'Agenzia del lavoro, in qualità di capofila o in qualità di partner, può promuovere o partecipare all'attuazione di azioni progettuali destinate all'apprendimento di sistema, che coinvolga le sensibilità e le professionalità degli stakeholders delle politiche del lavoro e formative.

I progetti di apprendimento devono riguardare gli strumenti, i dispositivi o le metodologie di intervento nell'ambito delle politiche del lavoro e della formazione professionale per il lavoro.

I finanziamenti utilizzati per l'attuazione delle azioni riconducibili al presente intervento possono essere di volta in volta individuati anche mediante la partecipazione alle call for proposal della Commissione europea ovvero dalle sue Agenzie, sia a livello nazionale che europeo.

Tipologia di intervento

Attività di sistema

Riferimenti normativi

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

31. GRUPPI DI LAVORO

Per la supervisione degli studi e delle indagini effettuate per l'osservazione, il monitoraggio e le attività di analisi del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro, l'Agenzia del lavoro può istituire al suo interno un Comitato scientifico per l'Osservatorio ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro, composto dal Presidente dell'Agenzia del lavoro o suo delegato, con funzioni di presidente, e da esperti in materie di economia del lavoro, statistica, legislazione del lavoro e sociologia fino ad un numero massimo di cinque esperti.

Al fine della valutazione dei progetti relativi all'Intervento 18 "Progetti per la promozione dell'occupazione e lo sviluppo dell'occupabilità di persone con disabilità o svantaggio" l'Agenzia del lavoro può istituire un Comitato tecnico di valutazione composto dal Presidente dell'Agenzia del lavoro o suo delegato, con funzioni di presidente e da esperti in materia di cooperative sociali per l'inserimento lavorativo di persone deboli, nel numero massimo di tre esperti. Il Comitato esprime osservazioni sui progetti presentati.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sono stabilite le modalità di costituzione e di funzionamento dei comitati sopra citati.

Per la valutazione delle proposte di intervento di formazione per le quali è richiesto il finanziamento dell'Agenzia del lavoro è istituito un "Nucleo di valutazione degli interventi di formazione" composto da tre esperti, di cui uno esterno all'Amministrazione provinciale con funzioni di presidente e due esperti scelti all'interno dell'Amministrazione provinciale o dei suoi enti strumentali. Ai membri dipendenti dell'Amministrazione provinciale o dei suoi enti strumentali è riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori del nucleo, qualora non già riconosciuto dall'Ente di appartenenza. Il nucleo è nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del lavoro.